

VINCENZO GIGLIO

LA TRATTATIVA STATO-MAFIA

E-BOOK

ASSOCIAZIONE "DIRITTO PENALE E CONDIZIONE UMANA"

La trattativa Stato-Mafia

di Vincenzo Giglio

E-book – Associazione “Diritto Penale e Condizione Umana” Editore

Publicato nel mese di aprile 2020, Milano

Fotografia di Giacomo Porro

(particolare della Cattedrale di Saint Paul, Londra, 2019)

Promosso da



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

— **La trattativa Stato-Mafia**

The mafia-state negotiation

di Vincenzo Giglio

Abstract. *Lo scritto racconta la storia giudiziaria della cosiddetta trattativa tra Stato e mafia che, secondo l'accusa pubblica, si verificò dopo le stragi del biennio 1992-1993 e ne fu la conseguenza. Sono passati quasi 30 anni da allora, ci sono stati giudizi e sentenze ma si attende ancora la parola fine e, soprattutto, non c'è ancora una verità definitiva.*

Abstract. *The paper tells the judicial history of the so-called negotiation between state and mafia which, according to public accusation, occurred after the massacres of the two-year period 1992-1993 and was their consequence. Almost 30 years have passed since then, there have been trials and sentences but the final word is still awaited and, above all, there is still no definitive truth.*

SOMMARIO: 0. Introduzione. – 1. La genesi. – 1.1. Il procedimento Sistemi criminali. – 1.2. Il procedimento 18101/2000 RGNR DDA. – 2. I processi nei quali sono stati trattati temi connessi alla trattativa. – 2.1. L'ipotizzata omissione della perquisizione del "covo" di Salvatore Riina (processo a Mario Mori e Sergio De Caprio). – 2.2. Gli attentati del 1993 a Roma, Firenze e Milano (processo a Leoluca Bagarella e altri). – 2.2.1. Il giudizio di primo grado. – 2.2.2. I gradi successivi del giudizio. – 2.3. L'ipotizzata protezione "istituzionale" della latitanza di Bernardo Provenzano (processo a Mario Mori e Mauro Obinu). – 2.3.1. L'archiviazione delle posizioni di Subranni e Riccio. – 2.3.2. Il giudizio e la sentenza di primo grado. – 2.3.3. I gradi successivi del giudizio. – 3. Il procedimento sulla trattativa. – 3.1. I capi di imputazione. – 3.2. La memoria della Procura di Palermo a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. – 3.3. Il decreto che dispone il giudizio. – 3.4. L'esito del giudizio abbreviato nei confronti di Calogero Mannino. – 3.4.1. La sentenza del GIP di

Palermo. – 3.4.2. La sentenza della Corte di appello di Palermo. – 3.4.3. Il giudizio ordinario (la sentenza della Corte di assise di Palermo). – 4. Le conclusioni.

SUMMARY: 0. Introduction. – 1. The genesis. – 1.1. The “Sistemi criminali” proceeding. – 1.2. The proceeding no. 18101/2000 RGNR DDA. – 2. The proceedings in which issues related to the negotiation were dealt with. – 2.1. The hypothesized omission of Salvatore Riina's “lair” search (the trial of Mario Mori and Sergio De Caprio). – 2.2. The attacks of 1993 in Rome, Florence and Milan (the trial of Leoluca Bagarella and others). – 2.2.1. The first instance judgment. – 2.2.2. The subsequent grades of judgment. – 2.3. The hypothesized “institutional” protection of Bernardo Provenzano's hiding (the trial of Mario Mori and Mauro Obinu). – 2.3.1. The dismissal of Subranni and Riccio. – 2.3.2. The first instance judgment and the sentence. – 2.3.3. The subsequent grades of judgment. – 3. The proceeding concerning the negotiation. – 3.1. The indictments. – 3.2. The legal brief by the Palermo prosecutor's office in support of the request to remand for trial. – 3.3. The decree ordering the judgment. – 3.4. The outcome of the abbreviated proceeding against Calogero Mannino. – 3.4.1. The judgment of the Palermo investigating judge. – 3.4.2. The judgment of the Palermo Court of Appeal. – 3.4.3. The ordinary judgment (the sentence of the Assize Court of Palermo). – 4. The conclusions.

*Years gone by and still
words don't come easily*

Tracy Chapman, *Baby can I hold you tonight*

0. Introduzione.

Appartengono alla memoria collettiva del Paese i tragici eventi che tra il 1992 e 1993 costarono la vita a magistrati esemplari, uomini delle forze dell'ordine e cittadini comuni, provocarono il ferimento di molti altri e misero a repentaglio luoghi altamente simbolici del patrimonio storico-artistico nazionale.

Le caratteristiche delle vittime e dei luoghi prescelti, la serialità (talvolta addirittura la simultaneità) dei fatti, la capacità criminale mostrata dagli autori, la manifesta disponibilità di micidiali strumenti offensivi fecero fin da subito escludere che si trattasse di episodi isolati e imposero l'opposta chiave di lettura di una **strategia unitaria, concepita come una campagna terroristica, necessariamente ideata e realizzata da un organismo criminale di elevata efficienza.**

Seguirono risposte da ognuno dei livelli istituzionali chiamati in causa da quella strategia: provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa; misure di efficientamento dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva; elaborazione di mirate strategie investigative e costituzione di gruppi scelti cui affidarne l'attuazione; ricorso alle fonti informative esistenti e stimolo all'acquisizione di nuovi canali conoscitivi; infine, fisiologicamente, indagini, processi e sentenze in varie sedi giudiziarie nazionali.

La straordinarietà di quanto era successo e la preoccupazione che ne derivò ai cittadini provocarono una massiccia domanda informativa cui corrispose una risposta altrettanto enfatizzata del circuito massmediatico.

Il fenomeno travalicò i confini di stampa e TV: si girarono film e serie televisive, si scrissero saggi e libri (in misura tale da creare un nuovo genere letterario), l'antimafia divenne materia di insegnamento universitario e specializzazioni professionali.

Si animò il dibattito pubblico e, come normalmente avviene, si formarono posizioni differenziate e contrapposte che si estesero ben oltre l'ambito accademico fino ad assumere una dimensione politica.

Tanti i temi in discussione ma uno tra loro era destinato ad acquisire uno speciale e duraturo rilievo.

Esso affondava le radici in un sentimento antico e in certa misura comprensibile: la **sfiducia verso le istituzioni** e la loro capacità di fronteggiare adeguatamente quel periodo emergenziale e di creare le condizioni perché non ne seguissero altri; sfiducia che in quel frangente era ulteriormente alimentata da un'altra emergenza nazionale, quella dell'implosione del quadro politico seguita allo scenario di diffusa corruzione svelato dalla stagione di Mani pulite.

Acquistò così crescente consistenza la **convizione** che le stragi del biennio 1992/1993 fossero state consentite da **istituzioni deboli e compiacenti** e divenute uno strumento che aveva legittimato la mafia a trattare col potere costituito e ottenerne cospicui vantaggi in cambio della cessazione della violenza.

Sono passati quasi trent'anni da allora ma la forza suggestiva di quell'ipotesi non è affatto scemata, anzi. È divenuta elemento identitario, argomento politico, differenziatore etico.

Ciò che più conta ai fini di questo scritto, essa **si è trasformata in tesi di rilievo giudiziario** ed è stata proposta come chiave di volta in grado di rispondere a tutte le domande suscitate dallo stragismo.

La si è sperimentata con crescente centralità in **molteplici procedimenti penali variamente connessi alle stragi**.

Alcuni di essi si sono definitivamente conclusi, altri sono ancora in corso, e tutti insieme narrano la storia della trattativa, dipanatasi, senza essere ancora arrivata alla fine, in decenni che **hanno segnato una profonda trasformazione della società italiana e delle sue istituzioni**.

Sono gli anni in cui la magistratura, crollata da tempo l'idea falsa e stantia del giudice che si limita a dichiarare la legge, ha assunto senza ritrosie il ruolo di artefice normativo e acquisito un'inedita centralità negli equilibri pubblici, non di rado accompagnata dalla rivendicazione di una sorta di supremazia etica.

Il tema della trattativa è perfetto per rappresentare queste complesse trasformazioni e tentare di comprendere che peso hanno avuto nei **modi di intendere l'esercizio della funzione accusatoria pubblica e la relativa risposta giurisdizionale**.

L'interesse è ulteriormente acuito dalla fusione di elementi statici (i fatti e i provvedimenti emessi) e dinamici (i giudizi in corso) che crea l'effetto insolito di una vicenda che, sebbene antica, si rifiuta di essere consegnata agli annali ed esige l'attenzione contemporanea.

Il racconto sarà alimentato esclusivamente da dati di derivazione giudiziaria e li si esporrà in ordine cronologico ma soddisfacendo prioritariamente l'esigenza di rappresentare in modo unitario i non pochi capitoli della storia.

Si riporteranno, direttamente nel corpo del testo, ampi e testuali passaggi tratti dalla motivazione delle sentenze prese in esame.

Si è ritenuto che fosse questo il modo migliore per **cogliere assieme alle decisioni anche il senso di cui sono espressione** nella duplice accezione di significato unitario attribuito ai fatti giudicati e di visione della funzione giurisdizionale, dei suoi doveri e dei suoi limiti.

1. La genesi.

1.1. Il procedimento Sistemi criminali.

L'esperienza giudiziaria che ha esplorato e continua a farlo la cosiddetta trattativa Stato-mafia deriva esplicitamente – lo si documenterà nei paragrafi successivi – da un precedente procedimento penale istruito dalla Procura di Palermo, denominato "Sistemi criminali", iscritto a ruolo col numero 2566/1998 RGNR nei confronti di Licio Gelli + 13.

In estrema sintesi, si può affermare che "Sistemi criminali" rappresentò la **teorizzazione della convergenza e comune responsabilità di 'Ndrangheta, Cosa nostra e Massoneria** nella stagione stragista degli anni 1992/1993.

La descrizione contenuta in questo paragrafo è interamente desunta dalla richiesta di archiviazione depositata il 21 marzo 2001 dalla Procura palermitana ed accolta nello stesso anno dal giudice per le indagini preliminari¹.

Le qualifiche associate di seguito agli indagati sono quelle loro attribuite nel medesimo atto.

Oltre al **Gelli** (capo della loggia massonica Propaganda 2, più nota come P2), vi furono indagati **Stefano Delle Chiaie** (membro dell'eversione nera, tra gli ispiratori del leghismo meridionale collegato al progetto secessionista di Cosa nostra), **Stefano Menicacci** (avvocato e socio di Delle Chiaie, estremista di destra, fondatore di varie formazioni politiche di leghismo meridionale), **Giuseppe Mandalari** (massone siciliano ed esponente del leghismo meridionale), **Rosario Cattafi** e **Filippo Battaglia** (soggetti più volte implicati in procedimenti penali, accreditati di stretta vicinanza alla criminalità organizzata mafiosa di Catania), **Salvatore "Totò" Riina**,

¹ Il testo del decreto è reperibile a questo *link*.

Giuseppe e Filippo Graviano, Benedetto "Nitto" Santapaola, Aldo Ercolano e Eugenio Galea (componenti di Cosa nostra), **Paolo Romeo** (massone, membro dell'organizzazione Gladio, collegato ad ambienti di estrema destra e ai servizi segreti, anello di congiunzione tra mafia e politica e tra Cosa nostra e 'Ndrangheta) e **Giovanni Di Stefano** (faccendiere e trafficante d'armi, fautore dell'adesione della 'Ndrangheta ai progetti separatisti e stragisti di Cosa nostra).

A tutti gli indagati fu contestato il reato previsto dall'art. 270-bis c.p. per avere, da prima del 1991 in avanti,

«promosso, costituito, organizzato, diretto e/o partecipato ad un'associazione, promossa e costituita in Palermo anche da esponenti di vertice di Cosa Nostra, ed avente ad oggetto il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine costituzionale, allo scopo - tra l'altro - di determinare, mediante le predette attività, le condizioni per la secessione politica della Sicilia e di altre regioni meridionali dal resto d'Italia, anche al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e di altre associazioni di tipo mafioso ad essa collegate sui territori delle regioni meridionali del paese».

Gelli, Menicacci, Delle Chiaie, Cattafi, Battaglia, Di Stefano e Romeo furono inoltre chiamati a rispondere, da prima del 1990 in avanti, del delitto di **concorso esterno in associazione mafiosa**

«per avere contribuito al rafforzamento della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché al perseguimento degli scopi della stessa, in particolare partecipando alla progettazione ed esecuzione di un programma di eversione dell'ordine costituzionale da attuare anche mediante il compimento di atti di violenza, allo scopo - tra l'altro - di determinare, mediante le predette attività, le condizioni per la secessione politica della Sicilia e di altre regioni meridionali dal resto d'Italia, così perseguendo il fine di determinare il rafforzamento ed il definitivo consolidamento del potere criminale di Cosa Nostra e di altre associazioni di tipo mafioso ad essa collegate sui territori delle regioni meridionali del paese».

Il procedimento Sistemi criminali fu alimentato dalle attività investigative compiute congiuntamente dalle Procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze sulla cosiddetta **strategia della tensione**, cioè

«una serrata sequenza di c.d. "omicidi eccellenti", di stragi, di attentati e di altri inquietanti eventi, che sembrava rievocare lo stesso clima dello stragismo terroristico degli anni settanta»,

tutti avvenuti tra il 1992 e il 1993.

Furono inquadrati in questa sequenza gli **omicidi** di Salvo Lima, eurodeputato democristiano e luogotenente siciliano della corrente guidata da Giulio Andreotti (Palermo, 12 marzo 1992), Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della loro scorta (Capaci, autostrada A29, 23 maggio 1992), Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta (Palermo, via D'Amelio, 19 luglio 1992), Ignazio Salvo, imprenditore e politico democristiano vicino a Cosa nostra (Palermo, 17 settembre 1992), nonché l'attentato in danno del conduttore televisivo Maurizio Costanzo (Roma, via Fauro, 14 maggio 1993), quello nei pressi della Galleria degli Uffizi che costò la vita a cinque persone e il ferimento di altre ventinove (Firenze, via dei Georgofili, notte tra il 26 e il 27

maggio 1993), quello in via Palestro che fece cinque vittime (Milano, 27 luglio 1993) e quelli, contestuali, a Roma a San Giorgio al Velabro e in piazza San Giovanni in Laterano che provocarono il ferimento di ventidue persone.

La Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Palermo assunse inoltre che fossero stati **progettati ma fortunatamente non eseguiti** (o non riusciti pur essendo stati eseguiti) per circostanze fortuite **attentati altrettanto gravi** in danno del magistrato Pietro Grasso, di esponenti politici di primo piano quali Claudio Martelli (all'epoca ministro della Giustizia), Calogero Mannino, Carlo Vizzini e Claudio Fava, di dirigenti della Polizia di Stato quali Arnaldo La Barbera e Calogero Germanà e infine una strage allo stadio Olimpico di Roma che avrebbe dovuto colpire automezzi di servizio dell'Arma dei Carabinieri e provocare panico e morte.

La prospettiva unificante di questa strategia fu associata

«ad uno dei più ambiziosi progetti criminali della storia repubblicana:

- superare la forma tradizionale di interrelazione fra "le mafie", fondata cioè su rapporti bilaterali organizzati in relazione a singoli affari illegali (nei traffici illeciti più disparati: stupefacenti, armi, sigarette, esseri umani, riciclaggio, etc.), nell'ambito dei quali avvalersi delle complicità e delle coperture di soggetti collusi del mondo dell'economia, della politica, della finanza, delle istituzioni, etc.;
- creare un connubio ancor più stretto fra le organizzazioni mafiose nazionali, e fra queste ed altri centri di potere criminale, stabilmente raccordandoli per elaborare e realizzare un progetto eversivo, un vero e proprio "colpo di stato".

Si è, insomma, delineata la fisionomia di un progetto di riorganizzazione del sistema dei poteri criminali nazionali, finalizzato ad impossessarsi dello Stato. Secondo tale ipotesi, il progetto criminale avrebbe avuto un duplice obiettivo:

1. l'azzeramento del quadro politico-istituzionale nazionale, ponendo fine ad un sistema di relazioni politico-collusive che aveva per anni costituito "garanzia" dei poteri criminali, e del potere mafioso in primo luogo;
2. la totale destabilizzazione del paese per agevolare la realizzazione di una forma di golpe che mutasse radicalmente il quadro politico-istituzionale in modo più idoneo alla realizzazione degli interessi illeciti mafiosi: praticamente, la presa del potere da parte del c.d. sistema criminale».

La verifica di questa prospettiva fu condotta attraverso una capillare analisi delle fonti conoscitive acquisite nelle indagini preliminari, coincidenti essenzialmente con le **dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia** e le relative **attività di riscontro**.

Il loro contributo complessivo fu sintetizzato nei termini che seguono.

Sul finire del 1991 i vertici palermitani e catanesi di Cosa nostra, con la spinta trainante dell'ala corleonese in quel periodo egemone, si riunirono e misero a punto un progetto secessionista, che riguardava non solo la Sicilia ma il Meridione nel suo complesso e si avvaleva della collaborazione della Massoneria, in virtù del fatto che molti uomini d'onore avevano aderito ad essa fin dagli anni '70 per acquisire maggiore facilità di rapporti con le istituzioni e l'imprenditoria.

Il progetto si inseriva in una visione più ampia che perseguiva la divisione del territorio nazionale in tre grandi aree, ognuna delle quali avrebbe dovuto assumere un'autonoma configurazione statale.

Erano parti integranti del disegno l'appoggio di Cosa nostra a formazioni politiche che potessero favorire l'idea separatista e la strategia stragista che doveva servire al tempo stesso come dimostrazione di forza, monito alle istituzioni – in particolare ai loro rappresentanti, tra questi in primo piano Giulio Andreotti e Claudio Martelli, che, dopo aver beneficiato politicamente dell'appoggio di Cosa nostra, le avevano “voltato le spalle” – e *input* per la nascita di nuovi movimenti in linea con gli obiettivi perseguiti.

In quel periodo per di più **si avvicinava la trattazione in cassazione dei ricorsi contro la sentenza di secondo grado del maxiprocesso** e si voleva a tutti i costi scongiurare un loro esito negativo.

Al tempo stesso si considerava probabile che i componenti di maggiore prestigio del *pool* antimafia di Palermo, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Ayala, fossero prossimi ad assumere postazioni istituzionali che gli avrebbero permesso di **aumentare l'efficacia dell'azione statale antimafia**. Era infatti previsione comune che Falcone sarebbe stato chiamato a guidare la Direzione nazionale antimafia, che a Borsellino sarebbe stato attribuito l'incarico di capo della Procura di Palermo e che Ayala avesse serie *chances* di diventare ministro dell'Interno.

Cosa nostra si propose quindi di **sferrare un attacco diretto e centrale allo Stato e creare un clima di terrore e tensione**.

Decise tuttavia di colpire non solo i consueti bersagli (magistrati, investigatori, esponenti politici) ma anche obiettivi differenti che creassero disorientamento e caos e rendessero più difficile la reazione istituzionale.

Rispondeva allo stesso obiettivo la scelta di rivendicare le azioni compiute rifugiandosi dietro la sigla Falange armata.

A questa ampia strategia era ugualmente interessata la 'Ndrangheta che condivideva il progetto di Cosa nostra e gli assicurava pieno supporto.

Anche la mafia calabrese era vicina alla Massoneria, al punto che tutti i componenti della “Santa”, cioè i suoi esponenti di vertice, ne facevano parte col pieno accordo di Licio Gelli, e con la mediazione dell'avvocato Paolo Romeo, massone, vicino alla 'Ndrangheta e bene inserito nell'ambiente dei servizi segreti.

Un ruolo di spicco ebbe anche tale **Giovanni Di Stefano**, faccendiere e trafficante di armi, amico del *leader* serbo **Slobodan Milosevic**.

Di Stefano partecipò nell'estate del 1991 alla riunione annuale dei capi della 'Ndrangheta al santuario mariano di Polsi e nell'occasione si spese per promuovere la loro adesione al progetto di abbandono del passato appoggio alla Democrazia Cristiana e di sostegno a nuove formazioni politiche che avrebbero meglio garantito gli interessi della criminalità organizzata calabrese.

Risultò che anche la Sacra corona unita, cioè la criminalità organizzata mafiosa pugliese, si era schierata a favore del progetto complessivo concepito da Cosa nostra.

Si apprese inoltre che nel periodo oggetto di indagini era fiorita una galassia di formazioni e movimenti politici, radicati nel Meridione, accomunati da una visione di tipo leghista, ispirati e guidati da soggetti noti per la vicinanza all'estrema destra.

Il massimo punto di riferimento di queste iniziative politiche fu inizialmente Licio Gelli, vicinissimo a Giulio Andreotti e legato strettamente a Cosa nostra tanto da gestire i suoi investimenti finanziari nella capitale, che tuttavia successivamente ritirò il suo appoggio e il suo sostegno finanziario, ritenendo che la linea che stava prevalendo non asseconducesse adeguatamente l'idea separatista.

Lo stesso Gelli, dopo la scoperta dell'elenco degli iscritti alla P2, aveva costituito una nuova loggia, denominata Terzo Oriente, che doveva servire a ristrutturare e rinsaldare le relazioni tra Massoneria e Cosa nostra.

Erano inoltre noti i suoi legami con la mafia calabrese, soprattutto attraverso il piduista Carmelo Cortese.

Risultò infine che, improvvisamente, sul finire del 1993, Cosa nostra

«rinunciò alla strategia stragista nel momento del suo massimo inasprimento».

Questa, in sintesi, la ricostruzione accreditata dalla DDA che ritenne nondimeno di **chiedere l'archiviazione** del procedimento.

I PM palermitani ravvisarono infatti che **non vi fosse prova certa del collegamento** tra il movimento complessivamente identificabile come leghismo meridionale e il piano eversivo e stragista di Cosa nostra, che fosse ben possibile che il disegno mafioso tendesse fin dall'inizio non all'eversione ma all'apertura di una trattativa con lo Stato per ottenere un deciso allentamento della repressione antimafia, che non fosse risultata con chiarezza l'esistenza di mandanti esterni delle stragi e degli omicidi compiuti tra il 1992 e il 1993, che le indagini avevano risentito negativamente dell'interruzione del flusso delle collaborazioni di giustizia.

Gli stessi PM si dissero **tuttavia** convinti di avere dimostrato che

«all'inizio degli anni '90 venne elaborato, in ambienti esterni alle organizzazioni mafiose ma ad esse legati, **un nuovo "progetto politico", attribuibile ad ambienti della Massoneria e della destra eversiva** – in particolare – agli indagati Licio Gelli, Stefano Delle Chiaie e Stefano Menicacci; a tal fine, venne messa in atto in quegli anni una complessa attività preparatoria-organizzativa, sul terreno politico, di movimenti meridionalisti finalizzati alla costituzione di **un nuovo soggetto politico meridionalista** di riferimento, che doveva fungere da catalizzatore delle spinte secessioniste provenienti dal Meridione; in epoca successiva, all'interno di Cosa Nostra, si deliberò di adottare una strategia della tensione finalizzata a ristrutturare i "rapporti con la politica", attraverso l'azzeramento dei vecchi referenti politici e la creazione delle condizioni più agevoli per l'affermazione di nuovi soggetti politici, che tutelassero più efficacemente gli interessi del sistema criminale; all'interno di tale strategia venne presa in seria

considerazione, almeno nella fase iniziale, e prima della sua attuazione, l'opzione secessionista. Non sono, **tuttavia**, sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio gli elementi acquisiti in ordine alla correlazione causale fra tali circostanze. **Non è, insomma, sufficientemente provato che l'organizzazione mafiosa deliberò di attuare la "strategia della tensione"** per agevolare la realizzazione del progetto politico del gruppo Gelli – Delle Chiaie, né che l'organizzazione mafiosa abbia approvato l'attuazione di un piano eversivo-secessionista per effetto di contatti col gruppo Gelli – Delle Chiaie. Ed è infatti ipotizzabile - allo stato degli atti - anche una spiegazione alternativa: e cioè che il "piano eversivo", concepito in ambienti "esterni" a Cosa Nostra, sia stato "prospettato" a Cosa Nostra al fine di orientarne le azioni criminali, sfruttandone il momento di "crisi" dei rapporti con la politica e che l'organizzazione mafiosa ne abbia anche subito - anche temporaneamente - l'influenza, senza però impegnarsi a pieno».

Si possono apprezzare, a conclusione di questa sintesi, l'ampiezza e l'ambiziosità del tentativo compiuto dai PM antimafia di Palermo.

Si trattava di comprendere non più le causali specifiche di ognuno dei gravissimi fatti che scandirono sanguinosamente il biennio 1992/1993 ma il loro significato d'insieme, la strategia e gli interessi che li avevano ispirati, i gruppi che vi avevano preso parte.

Il tentativo non raggiunse il suo scopo se lo si identifica con la possibilità di promuovere l'azione penale e verificarne la fondatezza nella sede giurisdizionale.

E **tuttavia i risultati di quell'inchiesta** e molte delle proposizioni che la DDA palermitana ritenne già allora probabili o addirittura dimostrate non rimasero lettera morta e, come si è detto in apertura, **fecero da incubatrice al procedimento sulla trattativa Stato-mafia**².

1.2. Il procedimento 18101/2000 RGNR DDA.

Questo procedimento fu iscritto a ruolo nel 2000 dalla Procura di Palermo e vi iscrissero come indagati **Salvatore Riina, Vito Ciancimino e Antonio Cinà**³.

L'ipotesi che guidò i PM palermitani fu che

«Totò Riina nel 1992, nel pieno della stragi, a cavallo tra il primo e il secondo semestre del 1992, servendosi della mediazione di Vito Ciancimino e dell'aiuto materiale del medico mafioso della famiglia palermitana di San Lorenzo Antonio Cinà, avesse predisposto un ricatto allo Stato, spedendo agli ufficiali del ROS Mori e De Donno il "papello" con un elenco di richieste di benefici a favore di Cosa nostra, il cui accoglimento doveva costituire la contropartita della cessazione

² Per una rassegna più estesa delle altre vicende giudiziarie che hanno tratto ispirazione dal procedimento sui "Sistemi criminali", si rimanda a V. Giglio, *"La forma dell'acqua: le connessioni tra 'Ndrangheta e Massoneria nella narrazione contemporanea"*, Filodiritto Editore, Bologna, 2020.

³ Le notizie su questo procedimento e i passaggi testuali riportati sono tratti dalla sentenza del GIP di Palermo (pp. 61 ss.) di cui parla nel paragrafo 3.4.1.

da parte di Riina stesso di quell'ondata di violenze in corso. Siffatta ricostruzione era indotta, si ripete, dal plurimo incrocio delle citate dichiarazioni di Brusca sul "papello" di richieste di Riina (che egli aveva intuito riguardassero le modifiche delle normative che più affliggevano Cosa nostra), con le dichiarazioni di Mori e De Donno sui colloqui con Ciancimino -così come erano state valutate nella citata sentenza della Corte di Firenze-, con la versione sull'episodio data da Vito Ciancimino nel marzo del 1993 alla Procura di Palermo, con le risultanze della vicenda della trattativa Bellini-Gioè, ed ancora con le già ricordate dichiarazioni di Salvatore Cancemi sulla cosiddetta trattativa di Riina con "persone importanti".

All'esito degli approfondimenti espletati in quella indagine, il 7 luglio 2004, la Procura di Palermo ne chiedeva al Gip l'archiviazione, in quanto reputava la mancanza di una serie di elementi che sarebbero stati necessari all'esercizio dell'azione penale, e tra questi l'individuazione dei soggetti minacciati col mezzo del papello. Motivando la sua istanza di archiviazione **il PM rilevava la carenza di elementi processuali certi per potere ricostruire i fatti in cui si sarebbe concretata la "trattativa", sottolineando la già menzionata inconciliabilità della versione dei testi fondamentali della vicenda.** Il PM affermava in breve che se era possibile, nonostante la frammentarietà di alcuni resoconti e le rilevate contraddittorietà, ravvisare un certo collegamento tra la vicenda dei contatti di Mori e De Donno con Vito Ciancimino e la vicenda del "papello" di Riina (come ritenuto nelle richiamate sentenze delle Corti di Firenze) e ritenere provate nella loro materialità condotte con le quali Riina, Vito Ciancimino -deceduto durante le indagini- e Cinà avevano posto in essere atti tendenti a ricattare lo Stato con la minaccia della prosecuzione delle stragi, tuttavia all'esito delle indagini **mancavano: l'individuazione del soggetto minacciato, che ai sensi dell'art. 338 c.p. avrebbero dovuto rientrare nell'elenco tassativo dei soggetti passivi in esso indicati; e in secondo luogo la prova che le "ambasciate" di Vito Ciancimino agli ufficiali del ROS Mori e De Donno (seppure costoro fossero stati individuati dagli "ambasciatori" di Cosa nostra come "tramiti" con le articolazioni politico-amministrative dello Stato italiano) fossero state comunicate ad alcuna autorità politica, amministrativa o di governo. Sicché, concludeva il PM, veniva meno anche l'eventuale ipotizzabilità di fattispecie di reato contigue, come a esempio quella di cui all'art. 289 c.p.**

Nella medesima motivazione si esponeva succintamente che l'iscrizione degli indagati era connessa appunto alla vicenda della "trattativa" che si sarebbe sviluppata tra esponenti di Cosa nostra, su incarico diretto di Totò Riina, e gli ufficiali dei ROS Mori e De Donno, quali rappresentanti dello Stato, attraverso "ambasciate" portate da Vito Ciancimino ai due ufficiali, implicante (in base alla versione del medesimo Ciancimino -per sua stessa ammissione in contatto con Riina per il tramite di Antonio Cinà- e alla versione dei due ufficiali del ROS), la minaccia della prosecuzione della strategia stragista, qualora non fossero state accolte le richieste di benefici a favore di Cosa nostra. Sempre brevemente si aggiungeva che la verifica investigativa era stata estesa anche alle altre due vicende distinte, che sembravano intrecciarsi e sovrapporsi alla prima (in base a quanto prospettato in particolare da Brusca): quella dell'altra trattativa avviata lungo il canale Antonio Gioè - Paolo Bellini-maresciallo Tempesta-Mori, avente ad oggetto la restituzione di alcune opere d'arte trafugate in cambio di benefici penitenziari per un gruppo di mafiosi sottoposti al regime del 41-bis Ord. penit., tra cui il padre di Brusca e quella del "papello" con le richieste che Cosa nostra avrebbe fatto avere agli interlocutori della "trattativa" per ottenerne l'accoglimento in cambio della fine della strategia stragista avviata. Rilevava il PM la carenza di elementi che consentissero di ricostruire a pieno le varie fasi della trattativa, svoltasi a cavallo dello sviluppo della strategia stragista, essendo residuati vari buchi neri anche a causa delle non poche contraddizioni irrisolte fra le

versioni dei vari protagonisti della vicenda (**il 20 settembre 2004 il GIP accoglieva l'istanza di archiviazione**)».

A distanza di quattro anni, la Procura di Palermo chiese e ottenne l'autorizzazione a riaprire le indagini. Anche il passo che segue è tratto dalla medesima fonte indicata in precedenza, alla pagina 64).

«Il 25 luglio 2008 [...] la Procura di Palermo chiedeva al GIP, che la concedeva, l'autorizzazione alla riapertura della medesima indagine, dalla cui prosecuzione sarebbe scaturito l'odierno procedimento. A giudizio dell'ufficio del PM l'elemento di novità che rendeva attuale e concreta la necessità di un ulteriore approfondimento sulla medesima ipotesi di reato (ricatto ad organo politico dello stato attraverso il papello di Riina, qualificabile ai sensi degli artt. 338 e 339 c.p.) e che avrebbe consentito "di inquadrare meglio i vari soggetti che presero parte alla trattativa fra la mafia e lo Stato era costituito dalle dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino, agli stessi PM della Procura di Palermo, nelle date del 7 aprile, 15 maggio e 6 giugno 2008».

2. I processi nei quali sono stati trattati temi connessi alla trattativa.

2.1. *L'ipotizzata omissione della perquisizione del "covo" di Salvatore Riina (processo a Mario Mori e Sergio De Caprio).*

Questo procedimento fu la prima occasione di verifica della tenuta delle proposizioni sulle quali sarebbe stato successivamente fondato il processo per la trattativa Stato-mafia.

La sua iscrizione a ruolo nel registro delle notizie di reato avvenne nel 2004 e la sua definizione dibattimentale avvenne il 20 febbraio del 2006 con la **sentenza assolutoria del Tribunale di Palermo** che qui si commenta, divenuta immediatamente definitiva per assenza di impugnazioni⁴.

L'imputazione fu configurata nella forma del concorso dei due imputati in favoreggiamento continuato, aggravato dalla finalità di agevolazione di Cosa nostra.

Secondo la tesi accusatoria la condotta di reato, immediatamente successiva alla cattura, avvenuta il 15 gennaio 1993, del boss latitante Salvatore Riina nei pressi dell'abitazione sita a Palermo in via Bernini n. 54 in cui era rifugiato da tempo, fu realizzata con plurime attività: assicurando falsamente ai magistrati della Procura di Palermo che l'abitazione sarebbe rimasta sotto stretta osservazione e ottenendo in tal modo l'autorizzazione a differire la sua già programmata perquisizione; disponendo, contrariamente all'impegno preso, l'immediata cessazione del servizio di osservazione e disattivando tutti i servizi di controllo visivo dell'obiettivo; omettendo di comunicare ai PM palermitani la cessazione del servizio; traendo in tal modo in inganno i predetti PM e gli addetti dei reparti territoriali palermitani dell'Arma dei Carabinieri e permettendo ad

⁴ La sentenza del Tribunale di Palermo è reperibile a questo *link*.

affiliati di Cosa nostra la rimozione dall'abitazione di ogni oggetto di interesse investigativo.

Il reato fu contestato come commesso a Palermo dal 15 gennaio 1993 in avanti e i due imputati furono chiamati a risponderne nella qualità, il Mori, di vicecomandante del Raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei Carabinieri e il De Caprio (più noto come Capitano Ultimo) di responsabile della prima sezione del reparto criminalità organizzata.

Questa vicenda processuale, già interessante di per se stessa per aver esplorato uno dei momenti cruciali della reazione istituzionale alla stagione stragista, assume ancora più valore se si considera che il collegio prese esplicitamente in considerazione, e la esclude, la possibilità di **qualificare la *défaillance* investigativa** che costituiva il cuore dell'imputazione **come un segmento della trattativa tra Stato e mafia**.

Si riporta di seguito il pertinente passaggio motivazionale, premettendo che si tratta della parte conclusiva della sentenza, quella in cui il collegio, dopo aver constatato l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato nei termini proposti dall'imputazione, passa ad esplorare l'elemento psicologico ed il movente:

«quel che più rileva – ad avviso del Collegio – è che non è stato possibile accertare la causale delle condotte degli imputati. In un processo indiziario, l'accertamento della causale è tanto più necessario quanto meno è grave, preciso e concordante il quadro degli elementi che sorreggono l'ipotesi accusatoria, potendo, se convergente per la sua specificità ed esclusività in una direzione univoca, fungere da dato catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli stessi in merito al riconoscimento della responsabilità e così consentire di inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, il fatto incerto.

È stato accertato che il cap. De Donno a cavallo delle stragi di Capaci e di via D'Amelio prese contatti con Vito Ciancimino, tramite il figlio Massimo che conosceva, per avviare un dialogo e che, insieme all'imputato Mori, si recò ad incontrarlo nella sua casa romana in circa tre o quattro occasioni, in agosto, a fine settembre e nel dicembre 1992, appena prima che venisse tratto in arresto.

Il Ciancimino, inizialmente restio, si decise dopo le stragi a fungere da intermediario per un dialogo con "cosa nostra", allo scopo di accreditarsi agli occhi dei due ufficiali per poterne trarre vantaggi con riferimento alle sue vicende giudiziarie, che lo vedevano in attesa di una sentenza di condanna definitiva e dunque della prospettiva del carcere.

Trovò un interlocutore con il gotha mafioso nel medico, di cui solo successivamente farà il nome, Antonino Cinà che inizialmente reagì con grande scetticismo ed arroganza all'iniziativa assunta dai carabinieri ma poi, stando a quanto riferito dal Ciancimino nel suo manoscritto "I carabinieri" acquisito al giudizio, gli conferì delega a trattare.

Al nuovo incontro che ebbe luogo a casa sua a fine settembre, arrivato ormai il momento di svelare i termini della proposta, gli ufficiali chiesero la resa dei grandi latitanti Riina e Provenzano limitandosi ad offrire, in cambio, un trattamento di favore per le famiglie.

Fu chiaro, allora, al Ciancimino che in realtà non c'erano i margini per addivenire a nessun accordo e che anche la sua posizione, che giocava sull'ambiguità del suo ruolo di interfaccia tra i carabinieri e la mafia, era ormai irrimediabilmente compromessa, cosa che lo indusse a continuare per suo conto la "trattativa", prospettando falsamente ai capi mafiosi, da una parte, una soluzione politica per le imprese colpite dal fenomeno "tangentopoli", ai carabinieri, dall'altra, la sua volontà di inserirsi nell'organizzazione per conto dello Stato, decidendo di collaborare efficacemente con la giustizia [...].

È di fondamentale rilievo, nel presente giudizio, accertare quali furono le finalità concrete che mossero il nominato col. Mori a ricercare questi contatti con il Ciancimino.

Al riguardo, le ipotesi astrattamente prospettabili sono due, e cioè che il Mori volesse intavolare un vero e proprio negoziato con l'organizzazione criminale, oppure che, tramite l'allettante (per la mafia) pretesto di voler aprire per conto dello Stato un canale di comunicazione con l'associazione, così da addivenire ad una sorta di "tregua" con importanti concessioni, intendesse solo carpire informazioni utili alle indagini ed alla individuazione del Riina.

Nella prima prospettiva, escluso ogni interesse personale dell'imputato che neppure a livello di sospetto è stato mai avanzato, può ipotizzarsi che la "trattativa" avesse un reale contenuto negoziale, i cui termini fossero, dalla parte mafiosa, la cessazione della linea d'azione delle stragi, dalla parte istituzionale, la garanzia della prosecuzione degli affari criminali dell'ente ovvero la salvaguardia della latitanza di alcuni suoi esponenti, oppositori del Riina (così Bernardo Provenzano), tramite l'assicurazione che la documentazione in possesso del boss corleonese, sempre che, in via ipotetica, contenesse informazioni sugli uni e sugli altri, non sarebbe stata reperita dalle forze dell'ordine.

Già, difatti, è stato osservato che, se pure non è stato possibile accertare l'effettiva esistenza ed il contenuto di questi documenti, gli stessi, verosimilmente, erano presenti nella casa e potevano contenere dati rilevanti sulle attività dell'associazione e su altri affiliati o fiancheggiatori della medesima.

Non può quindi escludersi, sul piano delle deduzioni in astratto, che tali documenti contenessero notizie potenzialmente "ricattatorie" per alcuni soggetti, anche appartenenti alle istituzioni e contigui a "cosa nostra" e che vi fosse tutto l'interesse di esponenti dell'organizzazione criminale ad assicurarsene il possesso, anche per garantirsi un'impunità che, quanto al Provenzano ed al Matteo Messina Denaro (indicato dal Provenzano al Giuffré come possibile consegnatario dei predetti documenti) era all'epoca in atto da lungo tempo.

In quest'ottica la consegna del Riina, fautore delle stragi, potrebbe essere stata il prezzo da pagare volentieri per coloro che, nella mafia, intendessero sbarazzarsi del boss per assumere il comando dell'organizzazione, ed al tempo stesso privilegiassero un'opposizione di basso profilo, più produttiva dal punto di vista della salvaguardia degli interessi economici del sodalizio e della sua stabilità.

Passando dal piano delle mere congetture a quello delle risultanze probatorie, la consegna del boss corleonese, nella quale avrebbe dovuto consistere la prestazione della mafia, è circostanza rimasta smentita dagli elementi fattuali acquisiti al presente giudizio.

L'istruzione dibattimentale ha, al contrario, consentito di accertare che il latitante non fu consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una serie di elementi tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati, in primo luogo, grazie all'intuito investigativo del cap. De Caprio [...].

La ricostruzione, coerente e supportata da dati di fatto provati, degli accadimenti relativi allo svuotamento della casa ha consentito di accertare, da una parte, che il complesso di via Bernini fu individuato soltanto grazie alle attività investigative del ROS, dall'altra, che la mafia agì sul "covo" ignorando l'inesistenza del servizio di osservazione ed anzi supponendo che fosse in corso.

Questi elementi consentono, pertanto, di escludere che il latitante venne catturato grazie ad una "soffiata" dei suoi sodali sul luogo ove dimorava, non essendo emerso a sostegno di quest'ipotesi alternativa alcun elemento, neppure di natura indiziaria, se non la stessa supposizione, elaborata a posteriori, sui motivi per i quali furono omessi la perquisizione, prima, ed il servizio di osservazione, poi, sul complesso.

Appare altresì coerente con queste conclusioni la circostanza che neppure si verificò la fine della stagione stragista messa in atto dalla mafia, la quale, anzi, com'è notorio, nel maggio 1993 attentò alla vita del giornalista Maurizio Costanzo e fece esplodere un ordigno a via dei Georgofili a Firenze, nel mese di luglio compì altri attentati in via Pilastro a Milano, a San Giovanni in Laterano ed a San Giorgio al Velabro a Roma, mentre a novembre pose in essere il fallito attentato allo stadio olimpico di Roma.

Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell'accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di "pax" capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a "cosa nostra" la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione "*lato sensu*" moderata, non si comprenderebbe perché l'associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato.

Anche i progetti elaborati dal Provenzano di sequestrare od uccidere il cap. De Caprio, di cui hanno riferito in dibattimento, in termini coincidenti, i collaboratori Guglielmini, Cancemi e Ganci, appaiono in aperta contraddizione con la tesi della consegna del Riina al ROS.

Se così fosse avvenuto, il boss non avrebbe avuto alcun interesse alla ricerca del capitano "Ultimo", mentre, da quanto sopra, è stato accertato che effettivamente si cercò di individuarlo, tramite un amico del compagno di gioco al tennis.

Se gli elementi di carattere logico e fattuale di cui sopra sono idonei a smentire l'ipotesi della "trattativa" mafia-Stato avente ad oggetto la consegna del Riina, deve concludersi che più verosimilmente l'iniziativa del gen. Mori fu finalizzata solo a far apparire l'esistenza di

un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a "cosa nostra" e sull'individuazione dei latitanti.

Sembra confermare una tale interpretazione anche il rilievo che il comportamento assunto dal cap. De Donno e dall'imputato apparirebbe viziato – ponendosi nell'ottica di una trattativa vera invece che simulata – da un'evidente ed illogica contraddizione, solo se si consideri che gli stessi si recarono dal Ciancimino a "trattare" chiedendo il massimo, la resa dei capi, senza avere nulla da offrire.

Forse, proprio sulla scorta di una tale considerazione, gli uomini di "cosa nostra" credettero che in effetti i due ufficiali fossero disponibili, per conto dello Stato, a sostanziali concessioni nei confronti dell'organizzazione pur di mettere fine alle stragi, rimanendo persuasi della "bontà" della linea d'azione elaborata dal Riina che, difatti, verrà portata avanti anche successivamente all'arresto del boss, sperando, verosimilmente, che si potesse giungere, anche con il "capo" in carcere, ad un "ammorbidimento" della lotta alla mafia portata avanti dalle istituzioni.

Non può non rilevarsi che nella prospettiva accolta da questo decidente l'imputato Mori pose in essere un'iniziativa spregiudicata che, nell'intento di scompaginare le fila di "cosa nostra" ed acquisire utili informazioni, sortì invece due effetti diversi ed opposti: da una parte, la collaborazione del Ciancimino che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato il Riina, verosimilmente nell'intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio di un alleggerimento della propria posizione giudiziaria; dall'altra, la "devastante" consapevolezza, in capo all'associazione criminale, che le stragi effettivamente "pagassero" e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti.

Il Collegio ritiene, infine, di non poter condividere la prospettazione della pubblica accusa che, sulla base di imprecisate "ragioni di Stato", ha chiesto di affermare la penale responsabilità degli imputati per il reato di favoreggiamento non aggravato, da dichiararsi ormai prescritto.

Tali "ragioni di Stato" non potrebbero che consistere nella "trattativa" di cui sopra intrapresa dal Mori, con la consapevolezza, acquisita successivamente, del De Caprio e, dunque, lungi dall'escludere il dolo della circostanza aggravante varrebbero proprio ad integrarlo, significando che gli imputati avrebbero agito volendo precisamente agevolare "cosa nostra", in ottemperanza al patto stipulato e cioè in esecuzione della controprestazione promessa per la consegna del Riina.

La "ragione di Stato" verrebbe dunque a costituire il movente dell'azione, come tale irrilevante nella fattispecie ex art. 378 C.P., capace non di escludere il dolo specifico ex art. 7 L. n. 203/91, bensì di svelarlo e renderlo riconoscibile, potendo al più rilevare solo come attenuante ove se ne ammettesse la riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 62 C.P., comunque escluse dal giudizio di comparazione.

La mancanza di prova sull'esistenza di questi "motivi di Stato" che avrebbero spinto gli imputati ad agire, ed anzi la dimostrazione in punto di fatto della loro inesistenza ed incongruenza sul piano logico, per le considerazioni già esposte – considerato, altresì, che la controprestazione promessa avrebbe vanificato tutti gli sforzi investigativi compiuti sino ad allora dagli stessi imputati, anche a rischio della propria incolumità personale, e lo straordinario risultato appena raggiunto – non consente di ritenere integrato il dolo della fattispecie incriminatrice in nessuna sua forma.

È palese, infatti, che se vi fu "ragione di Stato" si intese "pagare il prezzo" dell'agevolazione, per il futuro, delle attività mafiose, pur di "incassare" l'arresto del Riina, con la piena configurabilità del favoreggiamento aggravato, ma se non vi fu, gli imputati devono andare esenti da responsabilità penale.

Appare, difatti, logicamente incongruo, già su un piano di formulazione di ipotesi in funzione della verifica della prospettazione accusatoria in ordine alla sussistenza del reato base di favoreggiamento con dolo generico, individuare in soggetti diversi dall'organizzazione criminale nel suo complesso coloro che gli imputati avrebbero inteso agevolare tramite la mancata osservazione del residence di via Bernini, così volendo aiutare individui determinati invece che l'associazione nella sua globalità.

L'impossibilità, già da un punto di vista oggettivo, di discernere i soggetti favoriti (la Bagarella neppure era indagata) dall'associazione mafiosa si ripercuote sul versante soggettivo, apparendo inverosimile che gli ausiliatori abbiano agito non al fine di consentire alla mafia la prosecuzione dei suoi affari, in ossequio al "patto scellerato", ma volendo solo aiutare, nel momento stesso in cui procedevano all'arresto del capo dell'organizzazione, e senza alcuna apparente ragione, determinati affiliati ad eludere le investigazioni o le ricerche.

Ne deriva che, non essendo stata provata la causale del delitto, né come "ragione di Stato" né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall'organizzazione criminale nella sua globalità, l'ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata.

La mancanza di una prova positiva sul dolo di favoreggiamento non può essere supplita dall'argomentazione per la quale gli imputati, particolarmente qualificati per esperienza ed abilità investigative, non potevano non rappresentarsi che l'abbandono del sito avrebbe lasciato gli uomini di "cosa nostra" liberi di penetrare nel cd. covo ed asportare qualsiasi cosa di interesse investigativo e dunque l'hanno voluto nella consapevolezza di agevolare "cosa nostra".

Sul versante del momento volitivo del dolo, una simile opzione rischierebbe di configurare un "*dolus in re ipsa*", ricavato dal solo momento rappresentativo e dalla stessa personalità degli imputati, dotati di particolare perizia e sapienza nella conduzione delle investigazioni.

Ma, quanto al momento rappresentativo, già è stato precisato che il servizio di osservazione non sarebbe valso ad impedire l'asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo, che poteva essere evitata solo con l'immediata perquisizione, quanto alle abilità soggettive degli imputati, esse non possono valere a ritenere provata una volontà rispetto all'evento significativo del reato che è invece rimasta invalidata dall'esame delle possibili spiegazioni alternative.

Ne deriva che **il quadro indiziario, composto da elementi già di per sé non univoci e discordanti, è rimasto nella valutazione complessiva di tutte le risultanze acquisite al dibattimento e tenuto conto anche della impossibilità di accertare la causale della descritta condotta, incoerente e non raccordabile con la narrazione storica della vicenda come ipotizzata dall'accusa e per quanto è stato possibile ricostruire in dibattimento.**

In conclusione, **gli elementi che sono stati acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica possibilità di collegare quei contatti**

intrapresi dal col. Mori con l'arresto del Riina ovvero di affermare che la condotta tenuta dagli imputati nel periodo successivo all'arresto sia stata determinata dalla precisa volontà di creare le condizioni di fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente dannosa per l'associazione mafiosa.

Per le pregresse considerazioni, entrambi gli imputati devono essere mandati assolti per difetto dell'elemento psicologico».⁵

La chiarezza della motivazione renderebbe presuntuoso qualunque commento aggiuntivo sicché ci si può limitare a riepilogare i punti salienti della decisione, intendendo per tali i fatti accertati come esistenti o inesistenti dal collegio giudicante.

Il dato essenziale accreditato dalla sentenza è che non vi fu alcun collegamento tra l'accertata presa di contatto tra esponenti del ROS (Mori e il suo subordinato De Donno) e Vito Ciancimino per il tramite del figlio Massimo e la cattura di Salvatore Riina.

I colloqui tra i due ufficiali e l'ex sindaco di Palermo servirono infatti a far credere a quest'ultimo che fosse ipotizzabile una qualche negoziazione tra le istituzioni e Cosa nostra ma l'unico intento dei primi era di ottenere informazioni utili sulle dinamiche interne dell'organizzazione criminale e sui movimenti dei più importanti latitanti.

L'iniziativa di Mori e De Donno non faceva quindi parte di una più estesa strategia istituzionale finalizzata ad un accordo con Cosa nostra e non le si addiceva affatto di conseguenza la copertura di una sorta di ragion di Stato che peraltro, se fosse davvero esistita, sarebbe stata penalmente rilevante e avrebbe giustificato la condanna dei due imputati.

La cattura di Riina non avvenne pertanto in conseguenza di tale interlocuzione né il boss fu tradito da altri affiliati di Cosa nostra ma fu invece dovuta alle capacità investigative di De Caprio.

È vero infine che le decisioni operative prese dai due imputati dopo l'arresto di Salvatore Riina provocarono un danno oggettivo e rilevante alle investigazioni avendo consentito ai sodali del boss di trafugare senza disturbi il materiale, verosimilmente compromettente, che questi deteneva nel suo rifugio. Ciò nondimeno, a fronte dell'impossibilità di attribuire agli errori compiuti il significato proposto dall'accusa pubblica, si imponeva l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, difettando la prova dell'elemento soggettivo.

2.2. *Gli attentati del 1993 a Roma, Firenze e Milano (processo a Leoluca Bagarella e altri).*

2.2.1. Il giudizio di primo grado.

⁵ *Idem*, pp. 108 ss.

Il giudizio qui esaminato fu celebrato dalla Corte di assise di Firenze nei confronti di Leoluca Bagarella ed altri e definito con una **sentenza** emessa il 6 giugno 1998⁶ che **accolse integralmente l'impostazione accusatoria**. Tra gli imputati erano compresi, oltre a Bagarella, Salvatore Riina (la cui posizione fu poi stralciata e definita in un separato processo che si concluse con sentenza del 21 gennaio 2000 che lo dichiarò responsabile di tutti i reati contestati, tranne l'attentato di Formello), Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, Benedetto, Giuseppe (anche nel suo caso vi fu uno stralcio) e Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro e Gaspare Spatuzza.

L'oggetto del giudizio furono **gli attentati di via Fauro, via dei Georgofili, via Palestro, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro e quello a Salvatore "Totuccio" Contorno**, avvenuto a Formello il 14 aprile 1994.

La contestazione (capo A dell'epigrafe) di maggiore interesse per l'oggetto di questo scritto è la considerazione di tutti quegli episodi come **segmenti di un'unica strategia** attuata per finalità terroristiche e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare le attività di Cosa nostra.

Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Giuseppe Ferro furono accusati di essere gli ideatori e i mandanti di tale strategia.

Altri imputati furono accusati di avere contribuito alla sua concreta esecuzione.

Furono infine formulati specifici capi di imputazione per ciascuno degli attentati.

L'istruttoria dibattimentale fu lunga e complessa e la motivazione ne diede conto in modo capillare.

Nell'impossibilità di commentarla per esteso, se ne riporta qui soltanto due specifici passaggi, entrambi di elevato interesse per la trattativa.

Il primo si riferisce, secondo la denominazione scelta dall'estensore, alla **«strategia di Cosa nostra fino al mese di luglio del 1992»** ed ha a che fare, come si vedrà con la questione della **competenza per territorio della Corte fiorentina**, messa in dubbio da alcune parti processuali.

Si legge dunque che

«trattando questo argomento di carattere generale non si vuole certamente tracciare un profilo completo delle strategie perseguite da "cosa nostra" nel tempo, sia perché non è questa la sede appropriata, sia perché questa Corte non dispone degli strumenti necessari. L'argomento, com'è evidente, interessa gli storici ed i sociologi e nelle sedi del dibattito storico o sociologico va trattato.

Molto più limitatamente, a questa Corte interessa mettere in evidenza, invece, avvalendosi sia di dati tratti dalla comune esperienza, sia di dati consegnati alla

⁶ La sentenza è reperibile a questo [link](#).

storia di questo Paese, sia dei contributi conoscitivi forniti da vari dichiaranti, che mai, prima del mese di luglio del 1992 (cioè, prima dell'entrata in vigore della legge 7-8-92, n. 356) vi fu "attenzione" a parte dei mafiosi siciliani al patrimonio artistico e storico nazionale, giacché le strategie dell'associazione guardarono sempre agli uomini delle istituzioni: per avvicinare quelli che potevano favorirla (ed erano disposti a farlo); per eliminare quelli che le contrastavano il passo»⁷.

Seguono le conclusioni:

«Dalla disamina delle dichiarazioni sopra passate in rassegna viene, inequivocabilmente, la conferma dell'affermazione con cui il discorso sui mandanti è partito: prima del luglio 1992 non si parlò mai, in "cosa nostra", di attentati al patrimonio storico e artistico della Nazione.

Si parlò, invece, di attentati e azioni lesive contro singole persone, in dipendenza, soprattutto, dell'esito del maxi-processo.

È questo il dato più saliente da mettere in evidenza. Lo è, soprattutto, per il fatto che questo dato è commisto a una serie di discorsi sulle "strategie" e sulle "intenzioni" di cosa nostra agli inizi degli anni '90, che servono a comprendere gli atteggiamenti dei capi dell'associazione verso le novità di quel periodo ed il modo in cui vi reagirono, ma non hanno una rilevanza diretta nel presente procedimento.

Diventano, però, altamente significativi nella misura in cui marcano il distacco tra due modi diversi di pensare e di operare, che sono a monte e a valle degli accadimenti del luglio-agosto 1992.

[...] è fatto notorio che l'Italia non è stata interessata da attentati al patrimonio artistico prima del mese di maggio del 1993; cioè, prima della strage di via dei Georgofili.

[...] Questo dato appartiene alla storia, lontana e recente del nostro Paese, e non ha bisogno di essere giustificato. Ciò che non era scontato, invece, è il fatto che tutti i collaboratori sopra esaminati abbiano concordemente dichiarato di non aver nemmeno sentito parlare, prima del luglio 1992, di attentati siffatti; il che esclude, ovviamente, e a maggior ragione, che una qualche risoluzione sia intervenuta intorno ad essi prima dell'epoca suddetta.

Questo fatto è di grande significato, perché recide alla radice la tesi prospettata da varie parti private, secondo cui le stragi per cui è processo sarebbero collegate teleologicamente o organizzativamente o soggettivamente con quelle di maggio e luglio 1992 (cioè, con la strage di Capaci e quella di via D'Amelio); con la conseguenza che il giudice competente a conoscere di tutte sarebbe quello di Palermo, luogo in cui fu commesso il primo e più grave reato della serie (a Capaci morirono cinque persone).

[...] perché vi sia attrazione dei procedimenti nel giudice di Palermo (anzi, Caltanissetta, stante la presenza di un magistrato tra le parti offese) occorrerebbe che le stragi del 1992 (Capaci e via D'Amelio) e quelle del 1993-1994 (le stragi per cui è processo) siano state commesse "con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

⁷ *Idem*, p. 890 del file in formato PDF.

Occorrerebbe, cioè, facendo applicazione dei normali e collaudati principi in tema di reato continuato, che tutti i reati siano stati commessi in virtù di una deliberazione unica ed in vista di un fine unitario, costituente il cemento delle varie violazioni.

[...] Se queste sono le condizioni per ritenere integrato il reato continuato, occorre dire (salvo quanto si dirà in ordine al "cemento" esistente tra le stragi del 1993-1994) che **negli atti del procedimento non vi è nemmeno traccia di una deliberazione unitaria delle violazioni del 1992 e di quelle successive**. Inoltre, per quanto si voglia "inspicere", non si riesce assolutamente a comprendere quale possa essere il fine unitario di reati commessi, nei casi estremi, a distanza di circa due anni, da persone diverse e in luoghi diversi del territorio nazionale (Sicilia e Continente).

[...] La prova, poi, deve essere tanto più rigorosa quanto più distanti sono fra loro, nel tempo, le condotte antigiuridiche.

Nel caso di specie, invece, questa prova è inesistente. Essa è sostituita da un flatus vocis proveniente dal collaboratore Cancemi, secondo cui le stragi di Capaci e via D'Amelio, gli omicidi di Lima e Ignazio Salvo, le stragi di Firenze, Roma e Milano sarebbero parte di un'unica strategia perseguita da Riina ("Per me è tutta una strategia che lui ha messo in campo"). Ora, a parte il fatto che la "strategia" è cosa tutt'affatto diversa dal "medesimo disegno criminoso", va aggiunto che, per lo stesso Cancemi, lo scopo prioritariamente perseguito da Riina con tutte queste azioni delittuose era l'abrogazione della legge sui collaboratori di giustizia e della legge sul "carcere duro".

Ma è notorio che la norma sul "carcere duro" (vale a dire, l'art. 41/bis dell'Ordinamento Penitenziario) è stata introdotta con DL 8-6-92, n. 306, conv. dalla legge 7-8-92, n. 356. È stata introdotta, cioè, dopo la strage di Capaci e proprio in reazione ad essa; ha superato lo stato di provvisorietà (con la conversione in legge) solo dopo la strage di via D'Amelio.

È chiaro, quindi, che in questa "strategia" non v'era, né vi poteva essere, l'intendimento di ottenere la soppressione di un istituto giuridico che non esisteva. E non esisteva, in via definitiva, nemmeno all'epoca della strage di via D'Amelio.

Non esisteva, va aggiunto, nemmeno nell'attuazione pratica, giacché i primi detenuti furono sottoposti al regime del 41-*bis* solo dopo il 19-7-92.

Pertanto, rimanendo alla critica di ciò che dice Cancemi, non solo prima della strage di Capaci, ma nemmeno prima di quella di via D'Amelio v'era materia per ideare un progetto criminoso rivolto alla soppressione del "carcere duro" (sarebbe come dire che "cosa nostra" voleva annullare... una cosa che non c'era).

[...] In verità, come è stato detto da tutti i collaboratori e come è confermato dal precedente dell'Addaura, **il dr. Falcone, così come il dr. Borsellino, erano caduti nel mirino della mafia già molto tempo prima del maggio 1992 per la loro continua, instancabile, coraggiosa opera di Magistrati al servizio della nazione. Molto prima, quindi, che venisse fuori qualsiasi normativa di incoraggiamento del "pentitismo".**

Essi furono abbattuti non in vista di un fine determinato (che è indissociabile dal reato continuato), ma per vendetta e per "educare" gli altri.

Sono gli stessi motivi che avevano provocato o provocarono l'assassinio del dr. Terranova, del dr. Chinnici, del colonnello Russo, del capitano Basile, del commissario Montana, del dr. Cassarà, dell'isp. Lizio e di tanti altri coraggiosi servitori dello Stato».

Il secondo passaggio è quello in cui l'estensore prende in rassegna **le fonti di prova da cui è derivata la conoscenza che una trattativa effettivamente esistesse**, le indica nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e imputato Giovanni Brusca e dei due diretti interessati Mario Mori e Giuseppe Di Donno e ne espone diffusamente il contenuto.

Segue la valutazione della Corte e la si trascrive integralmente.

«L'esame congiunto di ciò che hanno detto testi e collaboratori dimostra, in maniera indiscutibile, che nella seconda metà del 1992 vi fu un "contatto" tra il ROS dei Carabinieri e i capi di "cosa nostra", attraverso Vito Ciancimino.

I termini personali e temporali di questo "contatto" sono praticamente certi, essendo stati narrati da due testi qualificati, come il generale Mori e il capitano De Donno.

Essi hanno chiarito che iniziò nel giugno del 1992, dopo la strage di Capaci, e si protrasse fino al 18-10-92, giorno in cui, dovendo "stringere" il discorso, divenne chiaro che i due interlocutori istituzionali non avevano nulla da offrire alla controparte. Continuò poi fino al 19-12-93 nella prospettiva di giungere all'arresto di Riina.

Per comprendere questa vicenda, quindi, non è necessario, se non marginalmente, fare riferimento a ciò che dicono i collaboratori, in quanto nelle parole dei due testi sopra indicati vi è tutto quello che occorre per farsi un'idea dell'accaduto. La lettura di ciò che dice Brusca presenta ugualmente, però, momenti di grande interesse, perché consente di comprendere la visione che, all'interno dell'organizzazione mafiosa, si aveva degli accadimenti di quel periodo.

Va detto poi che questa vicenda è interessante per due aspetti: perché consente di comprendere per quali vie si rafforzò, nei capi mafiosi dell'epoca, il convincimento che la strage fosse pagante; perché consente di valutare un altro aspetto della posizione di Brusca (vale a dire, la sua estrema vicinanza a Riina e la sostanziale veridicità della sua confessione).

Sono questi, perciò, i due aspetti della vicenda che saranno commentati.

Anche in questo caso, quindi, **non si cercherà di dare una risposta a tutti gli interrogativi che la vicenda porta con sé**, né verranno esaminate approfonditamente tutte le questioni che (comprensibilmente) sono state poste da vari difensori.

Ci si riferisce, in particolare, al dubbio, da più parti avanzato (anche con la richiesta di citazione come testi del Ministro dell'Interno e del

Presidente della Repubblica), circa l'effettiva qualità dei soggetti che, dalla parte di qua, condussero la trattativa, e circa l'effettivo sbocco che ebbe la trattativa stessa (interrogativo introdotto pressantemente dalle domande di vari difensori circa il ruolo di Ciancimino nell'arresto di Riina).

Questi aspetti della vicenda portata alla cognizione della Corte sono, come è facile intuire, di enorme valore morale, politico, storico e giuridico, ma non sono in grado di influenzare l'esito di (questo) giudizio.

È fin troppo chiaro, infatti, che non muta in alcuna maniera (né nell'an, né nel *quantum*) la responsabilità degli odierni imputati il sapere se alle spalle del generale Mori vi fossero ministri, parlamentari, massoni, servizi segreti o quant'altro la mente più sospettosa possa immaginare.

Una eventualità del genere rileverebbe per comprendere chi ha mosso le fila di alcuni accadimenti degli ultimi anni, ma non per comprendere il ruolo di Riina, Bagarella e compagnia nelle stragi del 1993-94.

Ugualmente non potrebbe avere alcun peso sul presente giudizio il sapere se la disponibilità di Ciancimino si concretizzò nel propiziare l'arresto di Riina e se il prezzo pagato dallo Stato fu quello di sostanziali concessioni ai mafiosi.

Questa eventualità fa rabbrivire ogni persona avveduta, ma, ancora una volta, è inidonea a influenzare questo giudizio, che non concerne i contraenti, dalla parte di qua, di questo (ipotetico) contratto illecito, ma coloro che, del contratto, sarebbero stati i beneficiari.

Questi aspetti, va aggiunto, non verranno esplorati non solo perché privi di interesse nel presente giudizio, ma anche perché questa Corte non dispone di sufficienti elementi di valutazione.

Allo stato, infatti, non v'è nulla che faccia supporre come non veritiere le dichiarazioni dei due testi qualificati sopra menzionati, salvo alcune contraddizioni logiche ravvisabili nel loro racconto (non si comprende, infatti, come sia potuto accadere che lo Stato, "in ginocchio" nel 1992 – secondo le parole del gen. Mori – si sia potuto presentare a "cosa nostra" per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa fino al 18-10-92, si sia trasformato, dopo pochi giorni, in confidente dei Carabinieri; non si comprende come il gen. Mori e il cap. De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di "Show down", giunta, a quanto appare logico ritenere, addirittura in ritardo).

Ugualmente senza rilievo (nel presente giudizio) è accertare quali fossero le finalità concrete che mossero un alto ufficiale del ROS a ricercare un contatto con Vito Ciancimino. Se, cioè, la finalità era quella di intavolare una vera e propria "trattativa", ovvero solo quella di sfruttare un canale per carpire notizie utili all'attività investigativa.

Questa differenza, infatti, interesserà sicuramente chi dovrà esprimere un giudizio sugli uomini del ROS, ma non chi (come questa Corte) dovrà esprimere un giudizio su chi stava dall'altra parte dell'iniziativa.

Quello che conta, invece, è come apparve, all'esterno e oggettivamente, l'iniziativa del ROS, e come la intesero gli uomini di

"cosa nostra". Conseguentemente, quale influenza ebbe sulle determinazioni di costoro.

Sotto questi aspetti vanno dette senz'altro alcune parole non equivocate: l'iniziativa del ROS (perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del Reparto) aveva tutte le caratteristiche per apparire come una "trattativa"; l'effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all'organizzazione. Sotto questi profili non possono esservi dubbi di sorta, non solo perché di "trattativa", "dialogo", ha espressamente parlato il cap. De Donno (il gen. Mori, più attento alle parole, ha quasi sempre evitato questi due termini), ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulata (prendere tempo; costringere il Ciancimino a scoprirsi o per altro) di contattare di vertici di "cosa nostra" per capire cosa volessero (in cambio della cessazione delle stragi).

Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata.

Quanto agli effetti che ebbe sui capi mafiosi soccorrono, assolutamente logiche, tempestive e congruenti, le dichiarazioni di Brusca.

Su questo personaggio si potrà dire, ancora una volta, quello che si vuole, ma il tempo (luglio-agosto 1996) in cui parlò, per la prima volta, di questa vicenda, spazza ogni dubbio sulla assoluta veridicità di quanto ebbe a raccontare.

Allora, infatti, l'esistenza di questa trattativa era sconosciuta a tutti i protagonisti di questo processo; Brusca non poteva "prenderla" da nessuno (lo stesso generale Mori ha dichiarato di averla raccontata al Pubblico Ministero di Firenze nel mese di agosto del 1997).

Eppure, egli ne parlò in termini assolutamente convergenti (e speculari) con quelli introdotti dai due testi di Polizia Giudiziaria sopra esaminati.

Infatti, confrontando il racconto di Brusca e quello di Mori e De Donno balza evidente che parlano della stessa cosa: uomini, tempi, oggetto tornano con assoluta precisione; o almeno, tornano in maniera tale da escludere che testi e collaboratore parlino di cose diverse.

Questo vale, innanzitutto, per gli uomini: i testi hanno espressamente dichiarato che la controparte mafiosa della trattativa erano i "corleonesi"; anzi, direttamente Riina.

Brusca ha confermato che della trattativa gli parlò personalmente Riina.

Vale per i tempi: i testi hanno dichiarato che si mossero dopo la strage di Capaci; il col. Mori entrò in scena dopo la strage di via D'Amelio; la richiesta di accreditamento fu fatta da Ciancimino l'1-10-92; l'interruzione della trattativa avvenne il 18-10-92.

Brusca ha reso dichiarazioni assolutamente speculari, anche se non si è rivelato sempre sicuro sui tempi (non ricorda se Riina gli parlò della trattativa tra la strage di Capaci e via D'Amelio, ovvero successivamente a quest'ultima; ha parlato di un "colpetto" da dare per ravvivare la trattativa verso settembre-ottobre del 1992, che è terribilmente vicino al 18-10-92). Ma le *defaillances* sui tempi sono, come si è visto in questo processo (e in molti altri ancora), comuni a tutti i testi e collaboratori che non usino annotare nelle agende gli eventi di cui sono spettatori o protagonisti. Questa deficienza della mente umana è talmente nota, collaudata e comprensibile che non

può autorizzare alcun giudizio tranciante su nessun dichiarante, qualunque sia la sua veste processuale.

Sta di fatto che, in ciò che ha raccontato Brusca, vi è quanto basta per essere certi del parallelismo tra la vicenda raccontata da lui e quella raccontata dal gen. Mori e dal cap. De Donno.

Vale anche per l'oggetto. **I testi non hanno fatto alcun riferimento alle richieste avanzate da "cosa nostra" per porre fine alle stragi; anzi, hanno espressamente escluso di aver mai sentito parlare di "papello".**

Brusca, dal canto suo, ha dichiarato di aver appreso da Riina di richieste condensate in un lungo "papello".

Personalmente, senza aver ricevuto spiegazioni di sorta, comprese che Riina si riferiva agli istituti giuridici che più angustiavano "cosa nostra" in quel periodo: il 41-bis, la legge sui collaboratori, la riapertura dei processi, ecc.

Non è inutile dire che questa diversità di racconto può avere varie spiegazioni. La prima (e più plausibile) è che Ciancimino si sia astenuto dal fare menzione delle richieste di Riina una volta compreso che il gen. Mori non aveva nulla da offrire. L'altra è che queste richieste non fossero ancora pervenute a Ciancimino e si fossero fermate in mano a Cinà, in attesa di divenire note dopo la verifica della "serietà" della parte istituzionale statale.

Nell'un caso e nell'altro non autorizzano alcuna conclusione negativa su Brusca.

Per converso, v'è da rimarcare come le indicazioni di Brusca siano perfettamente congruenti con quanto detto dai testi circa lo scopo dichiarato del contatto: avviare una trattativa per porre fine alle stragi.

È ovvio che la trattativa presuppone un *do ut des*: Riina offriva la fine delle stragi per avere soddisfazione sui punti che, come si è visto nei paragrafi precedenti, maggiormente lo angustiavano.

Anche in questo caso la convergenza (solo logica questa volta, ma non meno significativa) tra testi e collaboratore è completa.

Tutto ciò induce allora a ritenere che Brusca dice il vero quando afferma che la richiesta di trattare, formulata da un organismo istituzionale a lui sconosciuto (oggi si sa che erano gli uomini del ROS), indusse Riina a pensare (e a comunicare ai suoi accoliti) che "quelli si erano fatti sotto". Lo indusse, cioè, a ritenere che le stragi di Capaci e via D'Amelio, da poco avvenute, avevano completamente disarmato gli uomini dello Stato; li avevano convinti dell'invincibilità di "cosa nostra"; li avevano indotti a rinunciare all'idea del "muro contro muro" ed a fare sostanziali concessioni all'organizzazione criminale cui apparteneva.

Nel frattempo, diede il "fermo" alle iniziative in programma (come detto da Brusca e confermato, sia pure alla lontana, da Malvagna).

Questo convincimento rappresenta la conclusione più "ragionevole" dell'iniziativa del ROS, a cui si potrebbe pervenire anche in assenza di collaboratori che ne facciano menzione. Il fatto che sia stato riferito da Brusca *illo tempore* (cioè, prima che la

vicenda divenisse pubblica) costituisce sicuramente un segno sia della bontà del ragionamento, sia della sincerità del collaboratore.

Questo convincimento rappresenta anche il frutto più velenoso dell'iniziativa in commento, che, nonostante le più buone intenzioni con cui fu avviata, ebbe sicuramente un effetto deleterio per le Istituzioni, confermando il delirio di onnipotenza dei capi mafiosi e mettendo a nudo l'impotenza dello Stato.

Prova ne sia che, appena i "corleonesi" intravidero difficoltà nella conclusione della trattativa (cioè, nella soddisfazione delle loro pretese) pensarono ad un'altra strage per "stuzzicare" la controparte: uccidere il dr. Grasso e coloro che gli stavano intorno.

Di questo progetto criminale ha parlato, come si è visto, Brusca, il quale ha indicato tempi, modalità e motivazione di questo ennesimo delitto.

La verità di ciò che dice si apprezza già solo considerando i tempi in cui, a suo dire, quest'assassinio doveva essere commesso (ha parlato, infatti, di settembre-ottobre del 1992 come dell'epoca in cui ricevette l'incarico da Biondino; epoca che, come si è visto, è proprio corrispondente a quella in cui, secondo il gen. Mori, avvenne l'interruzione della trattativa).

Ma si apprezza altresì considerando che non è il solo che parla di questo progetto criminale. Anche La Barbera, infatti, sapeva che nel 1992 era in programma quest'attentato e che s'inseriva nel quadro delle azioni volte a dimostrare "chi comanda qua in Italia".

Ganci Calogero, dal canto suo, sapeva che, qualche mese dopo l'arresto di Riina, Provenzano "voleva mettere una bomba per uccidere il dottor Grasso". Segno, evidentemente, che il progetto, maturato prima dell'arresto di Riina, aveva attraversato quest'evento per connotare (anche) la stagione di morte del periodo successivo.

Il convincimento che indusse i corleonesi a mettere gli occhi sul dr. Grasso non venne meno, quindi, con l'arresto di Riina, sia perché questi (sebbene impedito nei movimenti) non uscì certamente di scena con l'arresto, sia perché non era un convincimento a lui esclusivo (si è visto che della trattativa, come delle iniziative che dovevano secondarla, sapevano, quantomeno, Brusca e Biondino; nonché, come si vedrà, Bagarella). Quel convincimento, giova sottolineare e specificare, riguardava la bontà di un metodo: il metodo dell'assalto verso chi mancava del cuore per difendersi (per difendere, in realtà, i suoi cittadini e il suo patrimonio).

Esso, unito all'attenzione che, contestualmente, stava maturando verso il patrimonio artistico nazionale, costituirà il presupposto della stagione di fuoco che, di lì a poco, si aprirà. Si deve dire, quindi, che alla fine del 1992 si erano verificate le tre condizioni fondamentali per l'esplosione di violenza dei mesi successivi, giacché metodo ed oggetto, così come le finalità, erano già presenti, con sufficiente precisione, alla mente di coloro che muovevano le fila di "cosa nostra".

Il disinganno susseguente alla stasi della trattativa e all'arresto di Riina farà da detonatore ad una miscela esplosiva già pronta e confezionata».⁸

Si possono adesso sintetizzare le proposizioni ricavabili dai due passaggi motivazionali appena esposti.

Non esiste alcuna traccia in base alla quale considerare i fatti criminali del 1992 (omicidi di Salvo Lima e Ignazio Salvo, stragi di Capaci e via D'Amelio) come espressione della medesima strategia che caratterizzò gli attentati dell'anno successivo in danno del patrimonio artistico nazionale.

Tanto meno è possibile collegare in alcun modo gli eventi del 1992 alla pretesa di abolire o depotenziare il carcere duro conseguente al regime ex art. 41-*bis* perché la legge che lo istituì fu introdotta in un periodo successivo.

Non è quindi giuridicamente sostenibile la loro comune attrazione per competenza presso l'autorità giudiziaria palermitana.

È vero, e da loro stessi riconosciuto, che gli ufficiali Mori e Di Donno avvicinarono Vito Ciancimino per aprire un'interlocuzione con lui e ottenerne l'aiuto per l'arresto di Salvatore Riina.

Non ci sono elementi per dubitare della loro versione nella parte in cui i militari escludono di avere concesso alcuna contropartita e non è verosimile che sia stato loro consegnato un elenco scritto, il cosiddetto "papello", delle pretese di Riina.

È invece conforme a logica ritenere che **l'approccio dei due ufficiali ebbe il nefasto effetto di convincere i capi di Cosa nostra che la politica delle stragi era un ottimo strumento di pressione e ricatto verso le istituzioni.**

2.2.2. I gradi successivi del giudizio.

Il 13 febbraio 2001 la Corte d'assise di appello di Firenze⁹ definì le impugnazioni contro la decisione di primo grado confermando, fatta eccezione per pochi punti, l'impianto generale accusatorio già avallato dalla Corte di assise.

Seguirono numerosi ricorsi sui quali si pronunciò la prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza emessa in esito all'udienza del 6 maggio 2002¹⁰ che confermò anch'essa il medesimo impianto, salvi alcuni annullamenti su questioni marginali e di dettaglio.

Si segnalano due punti di rilievo della decisione di legittimità.

⁸ *Idem*, pp. 899 ss. file in formato PDF.

⁹ La sentenza è reperibile a questo [link](#).

¹⁰ La sentenza è reperibile a questo [link](#).

Furono anzitutto respinti i ricorsi che denunciavano l'incompetenza per territorio della magistratura fiorentina essendo stata ritenuta ineccepibile la motivazione usata dalle corti territoriali per trattenere la competenza.

La stessa sorte toccò ai motivi di ricorso motivati sulla presunta esistenza di moventi alternativi delle stragi con l'interessamento di massoneria e servizi "deviati".

2.3. L'ipotizzata protezione "istituzionale" della latitanza di Bernardo Provenzano (processo a Mario Mori e Mauro Obinu).

2.3.1. L'archiviazione delle posizioni di Subranni e Riccio.

Il giudizio di cui si parla in questo paragrafo è un pezzo importante della storia principale.

I giudici di Palermo furono chiamati a chiarire se i due imputati, **Mori** nella qualità di vicecomandante del ROS e **Obinu** quale comandante del reparto criminalità organizzata della medesima unità, avessero aiutato il capomafia latitante Bernardo Provenzano a sfuggire alle ricerche finalizzate alla sua cattura.

Il capo di imputazione formulato dalla Procura di Palermo era fondato su una dettagliata sequenza fattuale.

Si assumeva che tale Luigi Ilardo, esponente di Cosa nostra (successivamente assassinato a Catania il 10 maggio 1996), si fosse rivolto confidenzialmente al colonnello Riccio, ufficiale aggregato al ROS, rivelandogli notizie in grado di portare alla cattura di Provenzano. Ilardo, in particolare, aveva riferito che il 31 ottobre 1995 si sarebbe incontrato con il boss nella località Mezzoiuso, dove costui era solito tenere riunioni.

Nonostante Ilardo fosse un confidente di sperimentata affidabilità e sebbene l'arresto di Provenzano fosse ritenuto una priorità assoluta sia dal ROS che dalla Procura di Palermo, l'opportunità nascente dalla notizia dell'incontro era stata gestita in modo incomprensibilmente omissivo.

Non fu organizzato alcun servizio per la cattura di Provenzano nel giorno della riunione né fu compiuta alcuna verifica sull'abitudine della sua presenza nel luogo indicato.

Non si fecero accertamenti per arrivare alla compiuta identificazione dei soggetti che, secondo Ilardo, gestivano direttamente la latitanza di Provenzano.

Si tenne a lungo all'oscuro la Procura di Palermo che fu informata delle confidenze di Ilardo solo a fine luglio del 1996.

Questa complessiva condotta fu contestata ai due ufficiali come **concorso in favoreggiamento continuato e pluriaggravato**, in quanto compiuto per agevolare la fazione di Cosa nostra guidata da Provenzano e abusando dei poteri e violando i doveri propri della loro funzione pubblica.

Quanto al luogo e al tempo del reato, lo si contestò avvenuto a Palermo e altrove tra il 1995 e il 1996.

È utile chiarire preliminarmente che il procedimento fu inizialmente istruito nei confronti non solo di Mori e Obinu ma anche del generale **Subranni**, accusato di concorso nel favoreggiamento.

Alle loro posizioni venne successivamente riunita, per evidenti ragioni di connessione, quella del colonnello **Michele Riccio**, accusato di calunnia in danno di tutti costoro per avere reso, quale teste nel giudizio in corso a carico di Marcello Dell'Utri, dichiarazioni che accreditavano una loro inerzia nella gestione delle notizie offerte da Ilardo.

I PM di Palermo chiesero l'archiviazione del procedimento ma il GIP la negò, disponendo indagini suppletive.

Compiuti i nuovi accertamenti, con decreto del 5 settembre 2011 **il GIP archiviò il procedimento nella parte riguardante Subranni**, essendo emersa la sua estraneità alle attività conseguenti alle rivelazioni di Ilardo, **e Riccio**, essendo stata accertata la rispondenza a verità delle sue accuse¹¹.

2.3.2. Il giudizio e la sentenza di primo grado.

Il 17 luglio 2013, dopo ben cinque anni dall'avvio del processo, **il Tribunale di Palermo assolse Mori e Obinu** dal reato loro contestato perché il fatto non costituisce reato e trasmise gli atti alla Procura per quanto di sua competenza in ordine alla deposizione di Massimo Ciancimino e Michele Riccio¹².

Vale la pena ricordare, trattandosi di fatto inconsueto, che **il giudizio di merito fu reso possibile dalla rinuncia di entrambi gli imputati ad avvalersi della prescrizione.**

Nel corso del dibattimento, precisamente all'udienza dell'11 novembre 2012, il PM integrò l'imputazione, contestando al solo Mori l'aggravante della connessione teleologica per avere agito allo scopo di assicurare il prodotto (più comprensibilmente, il risultato) dei reati propri della trattativa e cioè l'adempimento dell'accordo che comportava da un lato la cessazione delle stragi mafiose, e dall'altro la concessione di benefici a Cosa nostra tra i quali l'indisturbata prosecuzione della latitanza di Provenzano che dell'accordo era il garante.

L'istruttoria dibattimentale fu imponente e comportò l'acquisizione di una mole considerevole di atti oltre che l'ascolto di numerosi testi e attività peritali.

Tale fu l'intensità di queste attività che la loro descrizione, minuziosamente curata nella motivazione, richiese ben 60 pagine.

¹¹ L'ordinanza di archiviazione che dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione di Mario Mori e Mauro Obinu è reperibile a questo [link](#).

¹² La sentenza è reperibile a questo [link](#).

Seguì la motivazione propriamente intesa.

Il suo passo iniziale spiega il senso che il Tribunale attribuì al suo compito e lo si riporta testualmente per non correre il rischio di sintetizzarlo in modo inefficace.

«Il lungo processo di cui questo documento segna, almeno per questo grado di giudizio, l'atto conclusivo, ha avuto una **vasta risonanza mediatica** che lo ha accompagnato durante il suo corso e che si è **acuita allorché sono stati coinvolti, a vario titolo, personaggi assai in vista** nella vita del Paese. Il **quadro probatorio** emerso dalla articolatissima istruzione dibattimentale **si presenta spesso**, nei vari segmenti che lo compongono, **incerto, talora confuso ed anche contraddittorio**. Esso è formato da **indicazioni frammentarie che in molti casi possono essere ricondotte ad una sintesi solo con il ricorso ad elaborati ragionamenti: tale metodo, però, non sempre garantisce il raggiungimento di risultati sicuri**. Il Tribunale, nel cercare di trarre dal ponderoso compendio probatorio le indicazioni davvero rilevanti, emarginando quelle di scarsa conducenza almeno per la decisione sulla specifica materia in discussione, e nel vagliarle **procederà con la dovuta prudenza, cercando di tenere lontane le insidie costituite dalla interazione di alcuni fattori, quali: la suggestione di ricostruzioni plausibili anche se non supportate da prova adeguata; la grande distanza temporale dai fatti, che rende difficile al testimone il ricordo esatto degli stessi; la non più verde età di svariati testimoni, anche essa ostacolo ad un ricordo limpido degli avvenimenti, per di più assai spesso costituiti da mere interlocuzioni; la possibile influenza del modo in cui la memoria ricostruisce i fatti anche in dipendenza di avvenimenti o di cognizioni solo successivi ad essi; il condizionamento che su alcune testimonianze ha probabilmente esercitato la pressione mediatica; l'intento di rincorrere possibili, ancorché vaghi, benefici che invogli a compiacere l'Accusa fornendo indicazioni idonee a confortare le tesi ed i temi, già in precedenza conosciuti, di un processo al quale palesemente l'Accusa medesima attribuiva una notevole importanza; possibili atteggiamenti compiacenti verso le ragioni degli imputati, già o tuttora ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, che possano essere stati indotti da spirito di corpo o da sentimenti di affezione o di gratitudine. Nella fattispecie, poi, dovrà prestarsi particolare attenzione alla rigorosa applicazione della regola che impone di coltivare il dubbio e di preferire, in un quadro probatorio incerto, le ragioni degli accusati, specie considerando che si deve all'atteggiamento processuale di questi ultimi, che hanno espressamente e reiteratamente dichiarato di rinunciare alla prescrizione, se si è arrivati ad una pronuncia sul merito della imputazione. Un'ultima notazione preliminare: le ipotesi, per quanto plausibili, restano ipotesi e nuoce alla complicata attività di verifica della fondatezza delle stesse la diffusa inclinazione a trasformarle in fatti (sia pure rimasti, per il momento, sforniti di prova). Per un P.M. e, a maggior ragione, per un giudice è questo un punto fermo, dal quale non si può prescindere. L'Accusa ipotizza che il generale dei Carabinieri (e poi Prefetto) Mario MORI, già investigatore di punta e protagonista della lotta alla mafia, all'epoca dei fatti vicecomandante operativo del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei CC., ed il col. Mauro OBINU, anche egli all'epoca dei fatti impegnato in investigazioni antimafia e comandante della I Sezione (Criminalità Organizzata) dello stesso Raggruppamento, abbiano favorito la latitanza del famigerato boss mafioso Bernardo PROVENZANO, deliberatamente omettendo di attivare i necessari dispositivi per catturare il predetto in occasione di un preannunciato incontro che il medesimo avrebbe avuto con l'esponente mafioso**

Luigi ILARDO, da tempo confidente del ten. col. dei CC. Michele RICCIO, che era stato, appunto, preventivamente informato dello stesso incontro. In seguito, dopo che l'annunciato incontro si era svolto, il 31 ottobre 1995, in un casolare ubicato nelle campagne di Mezzojuso, i due imputati avrebbero deliberatamente omesso di disporre tempestive indagini finalizzate al controllo della zona in cui era avvenuto l'incontro medesimo, ovvero alla compiuta individuazione dei favoreggiatori del PROVENZANO che l'ILARDO aveva specificamente segnalato fornendo alcuni dati identificativi, ed avrebbero deliberatamente omesso di comunicare alla A.G. quanto a loro conoscenza fino alla presentazione del c.d. rapporto (informativa) "Grande Oriente", datato 30 luglio 1996, redatto a seguito della morte dello stesso ILARDO, caduto vittima di un agguato in Catania, nei pressi della sua abitazione, il 10 maggio precedente. Secondo l'Accusa, l'origine di tale condotta, certamente anomala in due esponenti dell'Arma che erano stati stimati come irreprensibili ed abili investigatori impegnati nella lotta contro la mafia, dovrebbe individuarsi in pregressi, inconfessabili accordi, frutto di trattative fra esponenti delle Istituzioni e mafiosi. Particolare rilievo rivestirebbero, in quest'ambito, le circostanze che hanno portato alla cattura del boss Salvatore RIINA (15 gennaio 1993) e la presunta trattativa che la avrebbe resa possibile e che, con la intermediazione di Vito CIANCIMINO, sarebbe intervenuta fra l'allora col. MORI ed il cap. Giuseppe DE DONNO, da una parte, e Bernardo PROVENZANO, dall'altra. Tale trattativa, di cui sarebbero stati mandanti e garanti esponenti politici e delle Istituzioni, sarebbe sfociata nell'accordo che, in cambio della collaborazione alla cattura di RIINA ed alla cessazione delle stragi mafiose, avrebbe assicurato al PROVENZANO una sorta di immunità. In seguito, la trattativa sarebbe proseguita ed avrebbe indotto, nel corso del 1993, anche alcuni cedimenti sul piano del rigore penitenziario. **In sede di requisitoria il P.M. ha insistito sull'addotto movente della condotta contestata, evidenziando che la stessa non era stata determinata da vituperabili motivi personali, da collusione, da corruzione o da viltà: "Mori e Obinu non hanno aiutato Provenzano perché collusi con Cosa Nostra o corrotti da Cosa Nostra o mossi dalla paura e del ritratto di Cosa Nostra ma perché hanno adottato una scelta che si è, di politica criminale che si è rivelata sciagurata**, quella di far prevalere in un particolare momento l'esigenza di mediazione favorendo la fazione ritenuta più moderata di Cosa Nostra quella di Provenzano, mutando quello che è necessario mutare con questa scelta in quel momento il governo e i responsabili del DAP decisero di assecondare questo dialogo, non importa se finalizzato alla cessazione delle stragi ma agirono in questa ottica di trattativa e a questa ottica che lo vide come protagonista principale nel 1992 nemmeno nel 1993 l'odierno imputato Mori è stato estraneo". (udienza del 24 maggio 2013). **Considerati anche il passato degli imputati ed il loro comportamento processuale (essi, come ricordato, rinunciando alla prescrizione non si sono sottratti al giudizio), non appare in linea con la premessa la estrema severità della sanzione richiesta dal P.M., che sembra tradire lo sforzo di imprimere agli avvenimenti una peculiarissima gravità, sforzo forse disancorato da una lettura contestualizzata degli stessi. Ritenere, poi, a distanza di circa venti anni dai fatti, che la finalità di evitare le stragi non sarebbe rilevante appare una forzatura, posto che la stessa non potrebbe non incidere sull'apprezzamento del disvalore del fatto in vista anche della graduazione della sanzione. Infine, affermare, senza essere apodittici, che una scelta strategica sia stata sciagurata presupporrebbe una compiuta e pacata analisi che, prendendo le mosse dalle condizioni date, avesse tenuto conto dello sviluppo degli avvenimenti, avesse verificato i risultati conseguiti ed avesse**

considerato problematicamente quale sarebbe stato il corso degli eventi ove fosse stata preferita una diversa, possibile opzione»¹³.

È una dichiarazione programmatica e insieme un manifesto ideologico: il collegio enuncia le linee guida cui intende attenersi e, facendolo, indica la sua visione dell'essenza della giurisdizione.

Seguono i grandi temi del processo e la sintesi questa volta è obbligata.

Si darà ovviamente prevalenza a quelli più strettamente legati all'oggetto dello scritto.

L'arresto di Salvatore Riina e la possibilità di considerarlo un effetto dell'accordo tra Stato e mafia.

Il collegio considera essenziale questo evento e il significato che l'istruttoria consente di attribuirgli:

«[questo] capitolo intende focalizzare, da un lato, il dato storico oggetto della disamina, ma, dall'altro, anche il significato ultimo della relativa vicenda che può riguardare il presente processo: quel che, invero, importa verificare in questa sede, al di là dei dettagli, è se gli elementi raccolti consentano di ritenere provata la eventualità che il comportamento delittuoso specificamente contestato agli imputati trovi origine nei rapporti pacificamente intrattenuti nel 1992 dall'allora col. Mario MORI (vice comandante del ROS) con Vito Calogero CIANCIMINO e, più in particolare, nelle circostanze che condussero alla cattura, dopo numerosi anni di latitanza, nel boss mafioso Salvatore RIINA, nonché nei successivi sviluppi dei rapporti delle Istituzioni statuali e la famigerata organizzazione mafiosa Cosa Nostra. **La fondamentale fonte probatoria utilizzata dalla Accusa sul tema dei rapporti fra Vito Calogero CIANCIMINO e l'imputato MORI è costituita dalle dichiarazioni rese da Massimo CIANCIMINO**, escusso nel corso del dibattimento (udienze dell'1, 2 e 8 febbraio 2010, del 2 marzo 2010 e, quindi, del 10 maggio 2011) nella veste di teste assistito in quanto imputato di reati probatoriamente collegati che aveva ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., e dagli elementi di riscontro addotti (costituiti, in particolare, dalla documentazione proveniente prevalentemente da Vito CIANCIMINO, in buona parte gradualmente consegnata ai magistrati inquirenti da Massimo CIANCIMINO, dall'analisi tecnica della stessa documentazione e da alcune deposizioni raccolte). **Benché la disamina che verrà effettuata sarà piuttosto analitica, la stessa non si soffermerà su ogni risvolto delle dichiarazioni del proponente (e su ogni particolare della vicenda), giacché si cercherà di concentrare l'attenzione sugli snodi essenziali. Induce, infatti, a non attardarsi su aspetti secondari il costante risultato della analisi, costituito, come si vedrà, dalla precaria attendibilità del CIANCIMINO»¹⁴.**

Il controllo che segue, assai più che analitico al punto di impegnare 460 pagine, si conclude così:

¹³ *Idem*, pp. 66 ss.

¹⁴ *Idem*, pp. 231 ss.

«tirando le fila di quanto fin qui considerato a proposito delle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO e degli elementi probatori complementari offerti dalla Accusa, **non si può che ribadire: --- la evidenziata, scarsa attendibilità del CIANCIMINO, le cui dichiarazioni**, che, come rimarcato dal P.M., gli sono costate, in definitiva, imputazioni ulteriori e più gravi di rispetto a quelle che gli venivano contestate nel processo per riciclaggio pendente all'epoca delle sue prime propalazioni, **possono spiegarsi: con la irresistibile spinta di una narcisistica propensione ad affermazioni eclatanti** che gli facessero guadagnare la ribalta mediatica (ed infatti, le prime sue dichiarazioni sono state rese ad organi di stampa); **con il velleitario tentativo di conquistare con gli inquirenti una posizione di forza che preservasse il patrimonio (illecitamente accumulato dal padre)**, messo in pericolo dalle iniziative giudiziarie; --- **la impossibilità di ritenere sufficientemente provato sulla scorta delle affermazioni del predetto e degli altri elementi acquisiti: che l'inizio dei rapporti diretti del padre, Vito CIANCIMINO, con l'imputato MORI risalga ad epoca anteriore al 5 agosto 1992; che lo stesso imputato MORI ed l'allora cap. DE DONNO siano stati resi edotti da Vito CIANCIMINO non tanto dell'interesse del boss Bernardo PROVENZANO ad una strategia che abbandonasse lo scontro frontale e cruento nei confronti dei rappresentanti dello Stato e della possibilità, sul punto, di una frattura fra lo stesso PROVENZANO e Salvatore RIINA, ma del fatto che il PROVENZANO fosse interlocutore corrente del CIANCIMINO; che il PROVENZANO abbia effettivamente collaborato alla cattura del RIINA. La carenza di prova in ordine alla consapevolezza del col. MORI circa una disponibilità del PROVENZANO a cooperare alla cattura del RIINA, eseguita dai militari del ROS il 15 gennaio 1993, e, comunque, in ordine all'effettivo apporto recato al riguardo dallo stesso PROVENZANO esclude che le condotte di favoreggiamento addebitate agli imputati possano ritenersi scaturigine della gratitudine personale dell'ufficiale verso il boss corleonese, dipendente dall'ausilio che sarebbe stato da lui prestato al raggiungimento di quel clamoroso risultato.** Ma, del resto, la stessa Accusa non sostiene affatto tale riduttivo contesto, giacché, come già ricordato, lega la sua ricostruzione ad un disegno di ben altro respiro, che collega la ipotizzata immunità dalle ricerche concessa al PROVENZANO alla volontà di evitare nuove e cruenti iniziative stragiste dei mafiosi, garantendo libertà di azione allo stesso PROVENZANO, il quale, come alcune fonti hanno rivelato (in particolare, vedansi le dichiarazioni del collaboratore Antonino GIUFFRÈ), era in disaccordo con la visione strategica aggressiva del RIINA. Peraltro, all'indomani dell'omicidio dell'on. LIMA e della strage di Capaci la esistenza di divergenze fra i due boss corleonesi era una ipotesi presente negli ambienti più avvertiti, se è vero che lo stesso dr. Paolo BORSELLINO (che certo non era persona che parlava a caso), in una intervista apparsa sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 3 luglio 1992, aveva adombrato, sia pure usando un appropriato linguaggio cauto, una frattura fra i predetti (si veda l'articolo di stampa, dal titolo "I sospetti di Borsellino", prodotto dal P.M. nella udienza del 4 maggio 2012, il quale inizia con le seguenti considerazioni del dr. BORSELLINO, riportate tra virgolette: <Riina e Provenzano sono come due pugili che mostrano i muscoli, uno di fronte all'altro. Si nascondono a Palermo, su questo non c'è dubbio: il controllo del territorio per mafiosi del loro calibro è importante, direi fondamentale. Non si possono "governare" picciotti e affari lontano dalla Sicilia. Tuttavia ho l'impressione che tra i due boss dei corleonesi non corra più buon sangue. Ripeto, è solo un'impressione. Non sappiamo niente altro...>. Alla affermazione viene dato risalto anche nell'occhiello dell'articolo: <A colloquio col procuratore aggiunto di Palermo. "Ho l'impressione che tra i superlatitanti corleonesi non corra più buon sangue">); che sia stato stipulato un accordo che prevedeva l'abbandono della strategia stragista in cambio di una sorta

di immunità del PROVENZANO. Appare difficile immaginare che tale immunità potesse essere assicurata senza il consenziente concorso, perdurante negli anni, di una molteplicità di Istituzioni (politiche e di polizia), concorso che, come meglio si vedrà nel prosieguo, è smentito da alcune attendibili indicazioni. **Volendo, peraltro, astenersi dal respingere tout court l'ipotesi dell'Accusa e ritenere, pertanto, la necessità di approfondire ulteriormente, alla stregua degli elementi disponibili, il tema della eventuale esistenza di una trattativa** all'esito della quale, per ottenere la cessazione degli attacchi stragisti, sarebbe stata concordata la immunità dalle ricerche e dall'arresto del PROVENZANO, **non si potrebbe che volgere lo sguardo agli avvenimenti successivi, al fine di verificare, in primo luogo, se l'atteggiamento dello stesso PROVENZANO sia stato consono alla funzione (di assicurare l'abbandono di cruente ed eclatanti iniziative delittuose) per la quale gli sarebbe stata garantita la libertà e, comunque, se l'azione di Cosa Nostra, una volta catturato il RIINA, sia stata ispirata ad una strategia di "sommersione", che evitasse attacchi allo Stato ed azioni criminali di enorme impatto»¹⁵.**

Massimo Ciancimino è dunque, nella valutazione del collegio, un dichiarante assai poco attendibile e le sue parole non sono idonee a provare la tesi che l'arresto di Salvatore Riina sia stato propiziato dall'aiuto del suo rivale Provenzano e, men che meno, che la protezione della latitanza di quest'ultimo sia stata il corrispettivo di quell'aiuto.

I fatti successivi all'arresto di Riina.

Coerentemente alla constatata necessità di analizzare gli eventi successivi all'arresto del *boss* corleonese e verificarne la coerenza con la tesi della trattativa e i suoi vari postulati, il collegio prende in considerazione gli eclatanti **episodi della stagione stragista: verificatisi a Roma (14 maggio 1993), Firenze (27 maggio 1993) e Milano e Roma (27 e 28 luglio 1993).**

Il giudizio per tutti quegli episodi spettò alla Corte di assise di Firenze che lo definì con la già citata sentenza del 6 giugno 1998¹⁶, confermata dalla Corte di assise di appello il 13 febbraio 2001 e divenuta di seguito definitiva.

Serve precisare che tra gli imputati di quel processo c'era Bernardo Provenzano ed era chiamato a rispondere di avere concorso in tutti i delitti di strage citati in precedenza che si consideravano avvenuti per finalità terroristiche ed eversive e per agevolare l'attività di Cosa nostra.

In particolare, data la sua qualità di esponente apicale di Cosa nostra, a Provenzano fu attribuito il ruolo di **ideatore e mandante delle stragi in concorso con Salvatore Riina** (la cui posizione fu tuttavia stralciata dal procedimento principale), **Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Giuseppe Ferro.**

La tesi accusatoria fu avallata dai giudici e Provenzano fu ritenuto responsabile di tutti i reati contestatigli e condannato all'ergastolo e all'isolamento diurno nella misura massima consentita dalla legge.

¹⁵ *Idem*, pp. 696 ss.

¹⁶ Si veda sopra, par. 2.2.1.

Rileva coerentemente il collegio che l'accertata partecipazione di Provenzano alle stragi collide con la tesi che lo voleva garante della "pacificazione" e in ogni caso, quand'anche si volesse prescindere dal giudicato e sostenere che il boss abbia subito la scelta stragista senza volerla, se ne dovrebbe desumere che non era in grado di controllare Cosa nostra e imprimerle una linea d'azione opposta a quella violenta di Riina.

Ad uguali conclusioni di incoerenza logica perviene il collegio riguardo alla **questione del carcere duro** imposto a molti uomini di mafia con lo strumento dell'art. 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario.

Il Tribunale dà per accertato che questa condizione fosse quanto mai penalizzante ed umiliante per Cosa nostra e fosse una delle spinte decisive per le stragi: la mafia, in altri termini, voleva l'attenzione dello Stato. Ma se si compiono stragi per avere ascolto, è difficile credere che una trattativa sia in corso ed è assai più verosimile che la si stia sollecitando.

Nel prosieguo della motivazione, il collegio affronta la questione, strettamente connessa, dei 334 provvedimenti di applicazione del regime del 41-*bis* che non vennero rinnovati da Giovanni Conso, successore di Claudio Martelli quale ministro della Giustizia, ed esclude che le si possa attribuire valore sintomatico di un'apertura alla trattativa o del suo concreto avvio. Ciò perché sarebbe sbagliato interpretare quei mancati rinnovi senza tener conto del clima dell'epoca e della preoccupazione istituzionale di impedire ulteriori degenerazioni dello stragismo e senza considerare, più in generale, che l'ispirazione antimafia delle politiche pubbliche non mostrò alcun cedimento significativo.

Soprattutto, rileva il Tribunale, non è in alcun modo provato che

«l'imputato MORI, per il tramite del dr. Francesco DI MAGGIO, il solo funzionario del DAP con cui risulta aver intrattenuto rapporti, si sia, in qualsivoglia modo, adoperato al fine di determinare il cedimento del Ministro CONSO in relazione al mancato rinnovo di numerosi provvedimenti di applicazione dell'art. 41 *bis* O.P. nel novembre del 1993»¹⁷.

Seguono le parti della motivazione che si riferiscono alla presunta omessa cattura del boss Benedetto "Nitto" Santapaola e alle attività del ROS dopo le confidenze di Ilardo.

Le si omette, nella convinzione che il già detto sia già sufficiente a comprendere le ragioni essenziali della decisione ma comunque segnalando la scarsa credibilità attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni accusatorie del Colonnello Riccio.

Si riporta invece testualmente il paragrafo conclusivo:

«In generale, la trattazione in diritto del giudice penale dovrebbe essere parca, dovendo tendenzialmente tenersi lontana da articolati

¹⁷ *Idem*, p. 813.

ragionamenti, perché la relativa decisione non dovrebbe essere frutto di complesse argomentazioni giuridiche: sarebbe, invero, essenziale che fosse potenzialmente chiaro per qualunque cittadino il significato del precetto penale e, conseguentemente, la violazione dello stesso e la irrogazione della più invasiva delle sanzioni. Sia pure alla stregua di un giudizio ex post, **può, ad avviso del Tribunale, ammettersi che nell'arco di tempo oggetto della contestazione siano state adottate dagli imputati scelte operative discutibili, astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo PROVENZANO.** È vero che le peculiari circostanze che caratterizzarono l'episodio del 31 ottobre 2013 e la stessa, personale esperienza investigativa del col. RICCIO non consentono di nutrire alcuna certezza in ordine all'esito fausto che la operazione avrebbe potuto avere se fossero state prescelte linee di azione diverse: si è già evidenziato come la peculiarissima prudenza usata nella gestione della latitanza del PROVENZANO abbia reso vano il ricorso a mezzi investigativi (intercettazioni, pedinamenti, osservazioni) che, a differenza che nel caso di specie, erano stati attivati nel corso della indagine denominata "Scacco al Re". E, come già rilevato, proprio il fallimento della pregressa attività investigativa può aver consigliato di puntare esclusivamente sull'auspicato, nuovo incontro del boss con l'ILARDO, che per molti mesi è stato ritenuto imminente. In ogni caso, poiché ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (cfr. Cass., Sez. VI, 07/11/2011, n. 3523, Papa), **può ritenersi che la condotta attendista prescelta con il concorso degli imputati sia sufficiente a configurare, in termini oggettivi, il reato addebitato.** Posto ciò, si deve, però, rilevare che, benché non manchino aspetti che sono rimasti opachi, la compiuta disamina delle risultanze processuali non ha consentito di ritenere adeguatamente provato – al di là di ogni ragionevole dubbio, come richiede l'art. 533 c.p.p. – che le scelte operative in questione, giuste o errate, siano state dettate dalla deliberata volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza di Bernardo PROVENZANO o di ostacolarne la cattura. Ne consegue che i medesimi devono essere mandati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, che sembra al Tribunale quella che più si adatti alla concreta fattispecie. Come si desume dalla lunga esposizione dei motivi della decisione, parecchie sono le dichiarazioni raccolte che possono astrattamente suscitare perplessità in ordine alla loro veridicità. Il Tribunale, peraltro, già in premessa ha avvertito la possibile incidenza fuorviante della grande distanza temporale dai fatti, del modo in cui la memoria li ricostruisce anche in dipendenza di avvenimenti o di cognizioni solo successivi, ma anche di condizionamenti indotti dalla narrazione mediatica. Significativi, in tal senso, sono i casi, che non sono mancati, in cui il medesimo testimone, a distanza di svariati anni, ha ricordato lo stesso evento in modo nettamente diverso, ovvero in cui distinti testimoni hanno riferito con modalità significativamente differenti lo stesso episodio. **Avuto riguardo anche alla concreta pertinenza delle indicazioni potenzialmente sospette di oggettiva falsità** ed in qualche caso alla personale posizione dei dichiaranti (che talora avrebbero potuto avvertire il pericolo di rendere affermazioni suscettibili di essere interpretate a loro sfavore), il Tribunale, salva ogni autonoma determinazione del P.M., ritiene, pertanto, di non segnalare specificamente, ex art. 207 c.p.p., alcuna singola posizione, se si eccettuano quelle del col. Michele RICCIO e di

Massimo CIANCIMINO. In merito, invero, alla sicura incidenza sul processo delle dichiarazioni dei predetti va aggiunta la evidenziata inaffidabilità di svariate indicazioni dei medesimi, che non consente di escludere la consapevole e deliberata falsità delle stesse»¹⁸.

2.3.3. I gradi successivi del giudizio.

Il 19 maggio 2016 la Corte di appello di Palermo confermò la sentenza del Tribunale.

Si segnala, come fatto rimarchevole, che all'udienza del 18 gennaio 2016 i rappresentanti del pubblico ministero rinunciarono all'aggravante della connessione teleologica e a quella dell'agevolazione mafiosa. La condotta contestata veniva quindi depurata della sua iniziale strumentalità all'interesse generale di Cosa nostra e, ciò che più conta, non era più considerabile come un segmento della trattativa.

Il PG di Palermo ricorse per cassazione e l'impugnazione fu decisa con la sentenza n. 39562/2017 della sesta sezione penale¹⁹ che la dichiarò inammissibile.

Il primo vizio denunciato era riferito alla motivazione, che la Procura ricorrente considerava carente e illogica, della sentenza impugnata circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il collegio di legittimità rilevò che, a fronte di una "doppia conforme", cioè di due decisioni di merito dello stesso tenore, il loro ribaltamento è possibile solo quando chi lo chiede dimostri puntualmente l'insostenibilità logica e giuridica degli argomenti che le hanno sorrette e concluse che la ricorrente non aveva assolto a questo compito, essendosi limitata a proporre un diverso apprezzamento che era ben lungi dal configurarsi come l'unico possibile al di là di ogni ragionevole dubbio.

Lo stesso destino di inammissibilità fu riservato al secondo motivo di ricorso che denunciava il vizio di travisamento della prova in ordine all'omessa informativa alla Procura di Palermo delle generalità, già note al ROS, del tale Giovanni che curava la latitanza di Provenzano. La ricorrente sosteneva infatti che questa circostanza dimostrasse ex se il dolo del favoreggiamento, non potendosi plausibilmente attribuirle altra giustificazione se non quella di ritardare le indagini conseguenti a quella notizia.

La Cassazione ebbe buon gioco a rilevare che il vizio di travisamento riguarda solo il significante della prova, ricorre cioè solo quando si dia per esistente una prova inesistente o per inesistente una prova esistente, e non può quindi tradursi in una censura sul significato della prova medesima. D'altro canto, osservò la Corte, il motivo di impugnazione ometteva di confrontarsi con il complesso delle considerazioni fatte dai giudici di appello sulla plausibilità della versione difensiva focalizzata sulla cautela adottata da un lato riguardo al confidente e alla sua attendibilità, dall'altro riguardo ai

¹⁸ *Idem*, pp. 1320 ss.

¹⁹ La sentenza della Corte di Cassazione è **allegata** a questo scritto e da essa sono state tratte anche le notizie sulla sentenza di appello.

contatti tra il Colonnello Riccio e i PM palermitani il cui tenore non era ben chiaro agli imputati.

L'assoluzione di Mori e Obinu divenne così definitiva e venne a mancare (o quantomeno diventò assai più azzardato servirsene) un pezzo tutt'altro che secondario nel teorema della trattativa.

Si osserva infine, come piccola nota aggiuntiva a quanto enunciato nei vari giudizi, che **non è operazione agevole inserire in una trattativa il cui epicentro fu tra il 1992 e il 1993, una condotta asseritamente favoreggiatrice compiuta tra la fine del 1995 e l'estate del 1996**. Non solo perché più aumenta la distanza di tempo più è difficile dimostrare l'unitarietà dei fatti ma anche perché nel periodo trascorso molte cose erano cambiate sul piano politico: basti pensare che dal gennaio 1995 al 17 maggio 1996 operò il Governo guidato da Lamberto Dini al quale, dopo le elezioni e l'avvento della XIII legislatura, subentrò l'Esecutivo guidato da Romano Prodi. **La sospetta omissione di Mori e Obinu avvenne dunque quando il corpo politico minacciato dalla trattativa aveva una composizione radicalmente diversa da quella della fase stragista ed era sostenuto da maggioranze politiche profondamente cambiate e questa – pare – è una complicazione di non poco conto.**

3. Il procedimento sulla trattativa.

3.1. I capi di imputazione.

Avviato il procedimento penale 11719/2012 RGNR DDA e concluse le indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Palermo esercitò l'azione penale nei confronti di **Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Massimo Ciancimino, Antonino Cinà, Giuseppe De Donno, Marcello Dell'Utri, Nicola Mancino, Mario Mori, Salvatore Riina e Antonio Subranni**, chiedendo il loro rinvio a giudizio.

La prima ed essenziale accusa fu quella di **concorso in minaccia continuata e pluriaggravata a un corpo politico (individuato nel Governo) allo scopo di impedirne o turbarne l'attività**, contestata a Riina, Brusca, Bagarella, Cinà, Subranni, Mori, De Donno e Dell'Utri. Si assumeva che i fatti si erano verificati a Palermo, Roma e altrove, a partire dal 1992 (più precisamente, come chiarito nella memoria di cui si parlerà nel successivo sottoparagrafo, con l'omicidio di Salvo Lima, avvenuto il 12 marzo 1992).

La medesima imputazione fu contestata anche a **Bernardo Provenzano e Calogero Mannino** ma la posizione del primo venne stralciata a causa della sua accertata incapacità di partecipare consapevolmente al giudizio e quella del secondo fu ugualmente separata avendo l'interessato chiesto e ottenuto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato (si parlerà in seguito anche di questo giudizio collaterale).

Concorsero inoltre, secondo la Procura di Palermo, anche **Vincenzo Parisi e Francesco Di Maggio**, entrambi deceduti, e altri individui rimasti ignoti.

Nella descrizione della fattispecie fu citato ripetutamente **Vito Ciancimino**, anch'egli deceduto da anni, e gli si attribuì un ruolo di spicco nella realizzazione del reato.

È utile chiarire fin d'ora la veste di ciascuno degli interessati all'epoca dei fatti.

Bagarella, Brusca, Cinà, Provenzano e Riina erano ai vertici dell'associazione criminale mafiosa denominata "Cosa nostra".

Calogero Mannino era un politico di spicco della Democrazia Cristiana (DC) e membro, con l'incarico di ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Governo guidato da Giulio Andreotti che rimase in carica da aprile del 1991 fino a giugno del 1992.

Vito Ciancimino, anch'egli importante esponente della DC siciliana, era stato sindaco di Palermo e gli si accreditavano frequentazioni importanti in Cosa nostra e capacità di mediare tra questa e istituzioni e politica.

Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, tutti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, operavano nel Raggruppamento operativo speciale (ROS), rispettivamente come comandante, vicecomandante e ufficiale in subordine.

Il prefetto Vincenzo Parisi era il capo della Polizia di Stato.

Francesco De Maggio, magistrato, era il vicecapo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia.

Marcello Dell'Utri aveva un ruolo manageriale apicale in FININVEST, *holding* della famiglia Berlusconi.

La tesi accusatoria può essere così sintetizzata.

Lo scenario in cui si muovevano tutti gli interessati era quello del periodo stragista di Cosa nostra.

I capimafia Riina, Provenzano e Cinà, considerando di potere trarre consistenti vantaggi da quella situazione, da loro stessi determinata, decisero di intavolare una **trattativa con le istituzioni finalizzata al raggiungimento di un'intesa** così concepita: **Cosa nostra avrebbe interrotto le stragi ma in cambio lo Stato**, e particolarmente l'Esecutivo, **avrebbe adottato un pacchetto di misure con effetti tali da allentare sensibilmente la pressione sugli "uomini d'onore" siciliani**; ne facevano parte tra l'altro la revisione della legislazione di contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, l'abbandono o il depotenziamento dei rigorosi criteri valutativi della prova che avevano consentito la miriade di condanne nel cosiddetto maxiprocesso palermitano, la dismissione del regime penitenziario restrittivo consentito dall'art. 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario.

Dal lato istituzionale, le attività per la realizzazione del progetto di trattativa furono materialmente condotte da Subranni, Mori e De Donno, su incarico di esponenti governativi.

Un ruolo centrale in questo senso fu esercitato da Calogero Mannino che indusse esponenti dei corpi info-investigativi ad aprire la trattativa e fece pressioni per allentare l'applicazione del carcere duro ai mafiosi. L'attivismo di Mannino e il suo specifico

interesse alla trattativa erano legati alla sua particolare condizione di vittima designata, assieme a numerosi altri bersagli, del programma stragista.

Nella fase iniziale, immediatamente successiva alla strage di Capaci, i tre ufficiali contattarono Vito Ciancimino perché facesse da tramite con i capi di Cosa nostra.

Realizzato il contatto, la trattativa entrò nel vivo e implicò impegni per ambo le parti e tra questi la rinuncia degli apparati di polizia alle ricerche e alla cattura del capomafia latitante Bernardo Provenzano.

L'interlocuzione Stato-mafia durò nel tempo tanto da essere ancora in corso allorché, iniziata la XII legislatura, Silvio Berlusconi formò il suo primo Governo.

In questa fase ebbero un ruolo importante Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca i quali, servendosi di Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri come intermediari, trasmisero al *premier* le stesse richieste di cui si è detto in precedenza. Dell'Utri, in particolare, ampliò il suo ruolo di mediatore dopo l'assassinio di Salvo Lima e l'arresto di Ciancimino e Riina.

Questo complesso di condotte ebbe un effetto pernicioso: **il riconoscimento a Cosa nostra del ruolo di interlocutore dello Stato**, implicando la presa d'atto istituzionale dell'efficacia della campagna stragista, **si risolse infatti in un indebolimento delle istituzioni e in una compromissione del libero esercizio delle loro prerogative**, così realizzandosi gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di violenza o minaccia a un corpo politico.

Si segnala, per completezza informativa, che, nonostante la menzione nel testo dell'imputazione del concorso di Vincenzo Parisi e Francesco Di Maggio nella trattativa, in nessun passo si descrivono le modalità della loro partecipazione.

Il secondo capo di accusa fu contestato a **Nicola Mancino** il quale venne accusato di **falsa testimonianza aggravata** che avrebbe compiuto deponendo come teste dinanzi il Tribunale di Palermo nel giudizio a carico di Mario Mori e Mauro Obinu che vi erano imputati del reato di favoreggiamento per avere aiutato Bernardo Provenzano a sottrarsi alle ricerche finalizzate a porre fine alla sua latitanza.

Secondo i PM palermitani, Mancino avrebbe falsamente negato di essere a conoscenza delle trattative avviate da Mori e De Donno con Cosa nostra, delle proteste al riguardo del Guardasigilli pro-tempore Claudio Martelli e delle effettive ragioni per le quali il democristiano Vincenzo Scotti, ministro dell'Interno nel Governo Andreotti VII (ultimo Esecutivo della X legislatura), non riottenne il medesimo incarico nel Governo Amato (primo Esecutivo dell'XI legislatura).

Si ricorda, come informazione aggiuntiva, che Nicola Mancino, anch'egli, come Scotti, esponente prestigioso della DC, prese appunto il suo posto come ministro dell'Interno nel Gabinetto Amato e di seguito continuò a rivestire ruoli di vertice tra i quali spiccarono la presidenza del Senato e la vicepresidenza del CSM.

Gli ultimi due capi di imputazione riguardarono **Massimo Ciancimino**, figlio di Vito.

Gli furono contestati il concorso esterno in associazione mafiosa per avere agevolato Cosa nostra, facendo il latore di messaggi e comunicazioni tra il padre e Bernardo Provenzano, **e la calunnia continuata e aggravata** per avere falsamente incolpato Gianni De Gennaro di avere intrattenuto nel tempo illeciti rapporti con esponenti di Cosa nostra.

Si precisa che, negli anni della trattativa, De Gennaro, dirigente della Polizia di Stato, operò dapprima ai vertici della Direzione investigativa antimafia (DIA), per poi essere promosso prefetto, vicecapo della Polizia e direttore centrale della Criminalpol. Ancora di seguito, ma si era già nel 2000, ricevette dal Governo Amato II la nomina a capo della Polizia e direttore generale del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

3.2. La memoria della Procura di Palermo a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio.

Il 5 novembre 2012 il *pool* dei magistrati inquirenti che avevano gestito l'indagine, guidato dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia, depositò una breve memoria, destinata al GUP competente, a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio²⁰.

L'avvio è estremamente assertivo:

«il presente procedimento, giunto ora all'udienza preliminare, costituisce la *summa* di una lunga, complessa e laboriosa indagine, che comprende la lettura sintetica ed organica di una gran mole di atti processuali di fonte eterogenea (dichiarazioni di collaboratori di giustizia e testimoni, documenti, intercettazioni, telefoniche ed ambientali, sentenze di varie AA.GG.), tutti inerenti la vicenda della c.d. "scellerata trattativa", sviluppatasi a cavallo delle stragi del '92-'93 fra i massimi esponenti di Cosa Nostra ed alcuni rappresentanti dello Stato. Quest'Ufficio non esita ad evidenziare l'importanza della ricostruzione probatoria contenuta in questo procedimento, che rappresenta l'esito di un faticoso ed ambizioso sforzo investigativo».

Seguono una rassicurazione e una constatazione dolente e amara:

«l'approccio di questo Ufficio con il materiale probatorio non è stato certamente pressapochista, né superficiale (come spesso si è inopinatamente affermato, senza rispetto delle energie generosamente profuse da tanti uomini dello Stato), bensì estremamente rigoroso nella valutazione delle prove, come dimostrano anche le ripetute archiviazioni richieste – nel corso degli anni – allorquando, a differenza di oggi, gli elementi di prova erano apparsi inadeguati a sostenere proficuamente l'accusa in giudizio».

Si passa quindi al merito:

«Secondo la ricostruzione emersa dalle risultanze finora acquisite, la trattativa, dal lato di Cosa Nostra, venne originariamente gestita direttamente dall'odierno imputato Salvatore RIINA, all'epoca capo assoluto del sodalizio mafioso, mentre, da parte dello Stato, venne condotta da alcuni alti

²⁰ Il documento è reperibile a questo *link*.

ufficiali dei Carabinieri ovvero il Comandante del ROS Gen. Antonio SUBRANNI, il suo Vice Col. Mario MORI e il Cap. Giuseppe DE DONNO, **a loro volta investiti dal livello politico** (ed in particolare dal sen. Calogero MANNINO, all'epoca Ministro in carica ed esponente politico siciliano di grande spicco), che contattarono Vito CIANCIMINO – a sua volta in rapporti con Salvatore RIINA per il tramite di Antonino CINA' – **nel 1992, nel pieno dispiegarsi della strategia stragista**. In quello stesso periodo, il medesimo col. MORI venne in contatto – attraverso l'intermediazione del M.llo Roberto TEMPESTA e di Paolo BELLINI – con i capi di Cosa Nostra lungo il parallelo asse costituito da Antonino GIOE' e Giovanni BRUSCA».

E ancora:

«È stata l'analisi complessiva di tali atti che ha determinato la doverosa instaurazione del procedimento in oggetto, anche sulla base delle risultanze dei processi davanti alle Corti d'Assise di Caltanissetta e Firenze relativi alle stragi del '92 e del '93, di cui sono state acquisite le relative sentenze. Rilevano, a titolo emblematico, le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza depositata il 2 marzo 2012 con la quale la Corte d'Assise di Firenze ha condannato Francesco TAGLIAVIA per concorso nelle stragi del '93, ove in premessa si legge che "una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *do ut des*. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia».

Si richiama la genesi dell'indagine:

«Va altresì evidenziato che **l'odierno procedimento è frutto dello stralcio dal procedimento penale n. 2566/98 RGNR (c.d. procedimento Sistemi Criminali)**: era già allora centrale la vicenda delle interlocuzioni instauratesi fra l'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO e gli ufficiali del ROS. Anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi interlocutori (Vito Ciancimino, da una parte, il Col. MORI e il Cap. DE DONNO, dall'altra) si evinceva che le "ambasciate" che RIINA faceva pervenire allo Stato si risolvevano nella minaccia di proseguire nella strategia stragista qualora non fossero state accolte alcune richieste di benefici in favore di "Cosa Nostra"».

Si accenna al notissimo "papello":

«Come è noto, è proprio in tale contesto che si inserisce la vicenda del c.d. "papello" delle richieste che, secondo dichiarazioni di più collaboratori, Cosa Nostra fece recapitare ai suoi "interlocutori" istituzionali per ottenere, in tal modo, i benefici in cambio dei quali avrebbe posto fine alla strategia omicidiaria avviata nel 1992 (circostanze queste di cui collaboratori di giustizia del calibro di Giovanni BRUSCA e Salvatore CANCEMI – già appartenuti alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra – hanno dichiarato di avere avuto notizia personalmente da Salvatore RIINA)».

Si delineano la novità e l'importanza delle dichiarazioni di un personaggio del calibro di Massimo Ciancimino:

«Gli sviluppi investigativi e l'acquisizione di ulteriori elementi hanno consentito di ampliare la visione delle vicende inerenti la trattativa e di coglierne meglio genesi, matrice, obiettivi ed esiti. **Un ruolo prodromico di nuove certezze derivava innanzitutto dalle dichiarazioni di un testimone privilegiato dei fatti, l'odierno imputato Massimo CIANCIMINO, fonte di prova dalla**

controversa attendibilità intrinseca (visto che in questo processo assume anche la veste di imputato del delitto di calunnia), **ma a cui, d'altra parte, va riconosciuto di aver fornito notizie e informazioni, che, laddove ed in quanto riscontrate, si sono rivelate preziose**: queste hanno infatti consentito di ricostruire genesi, dinamiche ed esito dei contatti intercorsi fra i capi di Cosa Nostra e i rappresentanti delle Istituzioni, attraverso il canale dell'ex Sindaco di Palermo, Vito CIANCIMINO, padre del dichiarante».

Si sottolineano e si rivendicano le rivelazioni di nuovi testi e di collaboratori di giustizia altamente attendibili:

«E di particolare valore e significato sono state, di certo, le successive e conseguenti rivelazioni di "testimoni eccellenti", alti esponenti delle Istituzioni del tempo, i quali, solo allorquando sono venuti a conoscenza delle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO (in parte divenute pubbliche), sono stati finalmente indotti a riferire, per la prima volta, circostanze che avevano a lungo taciuto e che, una volta inserite nel mosaico probatorio, evidenziavano in modo più chiaro uomini, protagonisti e complici della trattativa. Nel contempo, da ulteriori risultanze, e tra queste in particolare dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di elevata affidabilità ed attendibilità [...] si evidenziava che la trattativa non si era affatto conclusa entro il limitato arco temporale del 1992, essendosi invero proiettata anche nel corso del 1993: è questo un anno decisivo per Cosa Nostra, che incontrò sempre maggiori difficoltà operative anche a causa dell'applicazione del duro regime carcerario del 41-bis, che proprio per questo, secondo le dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, costituiva una delle norme di cui Cosa Nostra chiedeva l'eliminazione o l'attenuazione, unitamente ad altre, in materia di collaboratori di giustizia, sequestri di beni, e limitazione dei poteri del Pubblico Ministero».

Si stigmatizza un'amnesia collettiva:

«questo Ufficio è consapevole del fatto che non **si è del tutto rimossa quella forma di grave amnesia collettiva della maggior parte dei responsabili politico-istituzionali dell'epoca (un'amnesia durata vent'anni)**, che avrebbe dovuto arrestarsi, se non di fronte alla drammaticità dei fatti del biennio terribile '92-'93, quanto meno di fronte alle risultanze (anche di natura documentale) che confermavano l'esistenza di una trattativa ed il connesso – seppur parziale - cedimento dello Stato, tanto più grave e deprecabile perché intervenuto in una fase molto critica per l'ordine pubblico e per la nostra democrazia».

Si invita ad apprezzare la durata nel tempo della trattativa e la sua sostanziale omogeneità, insensibile ai mutamenti dei Governi e delle maggioranze politiche:

«**Il complesso probatorio, seppur non esaustivo, appare sufficiente per ricostruire la trama di una trattativa, sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori da una parte e dall'altra, allungandosi fino al 1994**, allorquando le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici e assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese. In questo quadro, può dirsi che è proprio dal suo epilogo del 1994, che viene ancor meglio in evidenza la vera posta in gioco di tutta la "trattativa».

Si assegna alla trattativa il valore fondativo di un nuovo patto di convivenza tra Stato e anti-Stato:

«Essa non è stata limitata a singoli obiettivi "tattici", come la tregua per risparmiare gli uomini politici inseriti nella lista mafiosa degli obiettivi da eliminare, o l'allentamento del 41 bis e gli altri punti del papello, ma – assai più ambiziosamente – ha avuto ad oggetto un nuovo patto di convivenza Stato-mafia, senza il quale Cosa Nostra non avrebbe potuto sopravvivere e traghettare dalla Prima alla Seconda Repubblica. Un patto di convivenza che, da un lato, significava la ricerca di nuovi referenti politici e, dall'altro lato, la garanzia di una duratura tregua armata dopo il bagno di sangue che in quegli anni aveva investito l'Italia».

Si traccia la genesi del progetto secondo la visuale di Cosa nostra e la si individua senza esitazioni nella gravissima crisi indotta dall'esperienza del maxiprocesso, nella sensazione di pericolo mortale che ne avevano ricevuto i *boss* di vertice e nella conseguente necessità di annientare gli uomini dello Stato cui addebitavano la responsabilità di quel risultato e di annichilirne gli effetti una volta per tutte.

Si spendono aggiuntivamente spiegazioni storiche e geopolitiche:

«Il crollo del muro di Berlino e il disfacimento dell'impero sovietico ridisegnarono gli equilibri politici internazionali sull'intero scacchiere mondiale. La fine della contrapposizione bipolare Est-Ovest, fondata sull'equilibrio nucleare e su una guerra fredda combattuta su più fronti, fu la "grande madre" di una catena di eventi. La grande criminalità aveva approfittato della copertura politica della guerra fredda per intessere, all'interno del sistema politico-istituzionale, una serie di rapporti che hanno fatto dell'Italia uno degli snodi degli interessi macroeconomici del crimine mondiale. Ebbene, fu proprio il crollo del muro di Berlino a determinare la fine della giustificazione storica della "collaborazione" con la grande criminalità. Nel frattempo, nel panorama nazionale, l'eccesso di tassazione, portato dall'utilizzazione distorta della spesa pubblica, aveva determinato la rivolta della borghesia commerciale e della piccola imprenditoria di varie regioni del Nord, espressa nella vertiginosa crescita politica del fenomeno delle Leghe. Anche al Sud l'emergere di un fenomeno politico spontaneo e nuovo come quello della "Rete" si rivelò quale ulteriore sintomo della crisi dei partiti tradizionali. Fu il combinarsi di tutte queste circostanze a far sì che dal cuore del sistema politico nazionale vennero precise indicazioni per "voltare le spalle" alla grande criminalità».

Se ne trae la conseguenza che le stragi furono il linguaggio che Cosa nostra usò per parlare in modo nuovo alla politica e ottenerne l'attenzione:

«Le stragi costituirono la premessa necessaria della ristrutturazione dello scambio dialettico con la politica».

Si affronta infine il cuore delle imputazioni, con un'importante premessa:

«Venendo alla sostanza giuridica delle contestazioni, occorre rammentare che **il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato.** Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato».

Si chiarisce quindi che la contestazione di minaccia a un corpo politico deriva non dalla trattativa ma dalle modalità illecite con cui fu realizzata e si richiamano a tal fine i contenuti del capo di imputazione.

Si svela il contenuto del concorso del prefetto Parisi e del Dr. Di Maggio e si adombra un ruolo concorrenziale anche per il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro:

«Per completezza, si segnala, infine, il ruolo di concorrenti nel medesimo reato assunto da altri uomini delle istituzioni oggi deceduti. Ci si riferisce all'allora Capo della Polizia Vincenzo PARISI ed al vice direttore del DAP Francesco DI MAGGIO, che, agendo entrambi in stretto rapporto operativo con l'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, contribuirono al deprecabile cedimento sul tema del 41 bis».

Si passa quindi all'imputazione contestata a Nicola Mancino e se ne chiariscono i retroscena:

«In questo contesto, si inserisce la contestazione di falsa testimonianza a carico dell'odierno imputato Nicola MANCINO. È sicuramente emerso che chi condusse la trattativa fece un'attenta valutazione: il Ministro dell'Interno in carica Vincenzo SCOTTI era ritenuto un potenziale ostacolo, mentre MANCINO veniva ritenuto più utile in quanto considerato più facilmente influenzabile da politici della sua stessa corrente, ed artefici della trattativa come il coimputato MANNINO, e da chi lo circondava, a cominciare dal Capo della Polizia PARISI. E rispetto al ruolo di quest'ultimo, va evidenziato il dato, non trascurabile, che mentre i primi approcci della trattativa erano nati su iniziativa ed ispirazione di chi poteva avere un interesse immediato e personale, in quanto più esposto, nel frattempo il quadro si era aggravato perché all'omicidio LIMA aveva fatto seguito la strage di Capaci. E quindi l'affare non riguardava più solo la sorte dei politici, ma l'intero Stato. È il momento, in cui irrompe sulla scena una male intesa (e perciò mai dichiarata) Ragion di Stato che fornisce apparente legittimazione alla trattativa e che coinvolge sempre più ampi e superiori livelli istituzionali. Ed invero, anche l'ex Guardasigilli Claudio MARTELLI, percepito anche lui come un ostacolo alla trattativa, finisce per essere politicamente eliminato (anche per effetto di un'inusuale collaborazione giudiziaria del capo della P2 Licio GELLI) più in là nel '93, quando si tratta di ammorbidire il 41 bis. E nello stesso contesto temporale, viene tolto di scena anche il capo del DAP Nicolò AMATO, ritenuto inizialmente un possibile strumento utile e inconsapevole della trattativa per il suo acceso garantismo, ma poi diventato inaffidabile, anche per avere messo inopinatamente nero su bianco (in una sua nota del 6 marzo 1993 indirizzata al neo-Ministro CONSO) che PARISI aveva espresso «riserve» sull'eccessiva durezza del 41 bis, a margine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 12 febbraio 1993».

Si prosegue nell'affresco:

«D'altra parte, occorre considerare che la condotta di alcuni protagonisti istituzionali della trattativa del 1992 (MORI e MANNINO, in particolare), non rimase circoscritta entro quei confini temporali in relazione al triangolo di rapporti CIANCIMINO-CINA'-RIINA, ma si protrasse certamente fino al 1993, allorché, chiusa la Prima Repubblica con la caduta del Governo Amato, e quindi nella successiva fase di debolezza del quadro politico che favorì la formazione di un "Governo tecnico" come il Governo CIAMPI (che fu anche un "Governo del Presidente" e cioè del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi SCALFARO), si affievolì il potere dei politici "garanti" del primo accordo stipulato a margine della prima trattativa in costanza della Prima Repubblica. Tale ruolo venne più proficuamente assunto e mantenuto, in quel particolare momento, dagli uomini degli "apparati" sopravvissuti alla Prima Repubblica. In particolare, il Capo della Polizia Vincenzo PARISI ed il Gen. Mario MORI in questo contesto assunsero un ruolo di particolare protagonismo: gli uomini-

cerniera divennero uomini-artefici della trattativa, decisivi nel garantire l'adempimento degli accordi presi, e quindi garanti della controprestazione in termini di allentamento della stretta repressiva, specialmente sul fronte carcerario in materia di 41 *bis*».

È la volta di Francesco Di Maggio:

«È in quel momento che si delinea in tutta la sua importanza il ruolo di Francesco DI MAGGIO, uomo fidato dei Servizi di Sicurezza e da sempre legato al ROS dei Carabinieri e uomo forte della Amministrazione Penitenziaria, che darà il suo indirizzo imponendolo a CAPRIOTTI, il nuovo Direttore del DAP, ed al Ministro CONSO. Ciò con l'avallo che gli derivava anche dai suoi rapporti con il capo dello Stato, Oscar Luigi SCALFARO (a sua volta influenzato da PARISI). Capo dello Stato che, come emerso da varie e convergenti deposizioni testimoniali, ebbe un ruolo decisivo negli avvicendamenti SCOTTI-MANCINO e MARTELLI-CONSO, e nella sostituzione di Nicolò AMATO col duo CAPRIOTTI-DI MAGGIO, attraverso i quali seguì l'evoluzione delle vicende del 41 *bis* strettamente connesse all'offensiva stragista del 1993».

Si giustifica la prosecuzione delle minacce anche dopo le concessioni sul versante penitenziario:

«Ma certamente l'allentamento sul fronte carcerario, con alcune significative mancate proroghe di regime ex 41 *bis* nei confronti di boss mafiosi di assoluto rango, non poteva esaurire l'iter della trattativa che, dalla parte dei capi di Cosa Nostra, aveva ben più ambiziosi e duraturi obiettivi, mirando ad ottenere garanzie a tutto campo, con la stipula di un nuovo duraturo patto politico-mafioso. Ed è per questa ragione che le minacce di prosecuzione della stagione stragista non si arrestarono e proseguirono fin tanto che, subentrata la Seconda Repubblica ed insediatasi una nuova classe politica dirigente con la quale "trattare", all'ultima minaccia portata al neo-Governo Berlusconi tramite il canale BAGARELLA-BRUSCA-MANGANO-DELL'UTRI, seguì la definitiva saldatura del nuovo patto di coesistenza Stato-mafia».

Si chiude con un'orgogliosa rivendicazione:

«Quanto sinteticamente esposto, e con riserva di ulteriore illustrazione nel corso della discussione innanzi alla S.V., sostanzia le ragioni per le quali **si è ritenuto doveroso esercitare l'azione penale nei confronti degli odierni imputati, nella ferma convinzione che l'unica vera Ragione di Stato è quella verità che questo Ufficio non ha mai smesso, e mai smetterà, di cercare**».

3.3. Il decreto che dispone il giudizio.

Il 7 marzo 2013 il GUP del Tribunale di Palermo dispose il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per tutti i reati loro contestati²¹.

Il relativo decreto è insolitamente lungo – ben 50 pagine – e dettagliato.

²¹ Il documento è reperibile a questo *link*.

È lo stesso estensore a fornire la chiave di lettura della necessità di discostarsi dallo *standard*:

«ritenuto che **il copioso materiale probatorio** a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pubblici ministeri (circa **novanta faldoni per un numero di pagine in atti che supera abbondantemente le 300.000**) e quello acquisito nel corso della udienza preliminare **non è pervenuto al Giudice ordinato per indice dei temi principali del processo o per singole posizioni processuali**, ossia in maniera tale da rendere intellegibili eventuali richiami *per relationem* in sede di decreto che dispone il giudizio; ritenuto, d'altronde, che **la memoria scritta del pubblico ministero depositata nel corso della udienza preliminare in data 5 novembre 2012 non affronta neppure il tema della fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio sui diversi punti della piattaforma accusatoria e sulle differenti posizioni processuali, limitandosi a generiche affermazioni sulle finalità e sugli approdi della inchiesta relativa al presente procedimento**, nonché ad alcune annotazioni sulle questioni di competenza territoriale e per materia; rilevato che sulla base dell'art. 429 c.p.p. comma 1 lett. d) il giudice, con il decreto che dispone il giudizio, è tenuto alla "indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono"; fonti destinate al vaglio dibattimentale sulla ricostruzione dei passaggi fattuali su cui si articola l'impianto accusatorio e sulla attendibilità delle stesse anche attraverso il metodo del contraddittorio tra le parti; che tale onere, nel caso di specie, a parere del Giudice, non può dirsi assolto da un generico rinvio alle scarse indicazioni della richiesta di rinvio a giudizio, anche alla luce dei temi complessi sottesi alle imputazioni [...] che, in effetti, **nel caso di specie, la fisiologica genericità della indicazione sul punto delle fonti di prova della richiesta di rinvio a giudizio** a fronte della oggettiva complessità dei temi di prova proposti dal capo A) della rubrica (che si connota per una pluralità di condotte di cui all'art.338 c.p., tutte aggravate dalle circostanze di cui all'art.339 c.p. e all'art 7 del DL 152/1991 e realizzate in tempi diversi da una pluralità di soggetti) **renderebbe meramente apparente una indicazione ex art 429 comma 1 lett. d) c.p.p.** basata sul semplice richiamo al tenore delle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio e a tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero; che, peraltro, **non tutti gli atti contenuti in detto fascicolo, per ciò solo, sono utilizzabili in questa fase del giudizio, in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla "inutilizzabilità patologica" degli atti processuali** (a partire dalla sentenza delle SS.UU Cass. 16 giugno 2000, ricorrente Tammaro); che **il giudice è chiamato, quindi, a filtrare il materiale utilizzabile ai fini della decisione, escludendo documenti incomprensibili in alcune parti, prove formatesi in violazione di prescrizione nell'assunzione o in presenza di divieti di assunzione**; che, in ogni caso, deve essere fatta una selezione del materiale a disposizione del giudice in sede di udienza preliminare per le determinazioni che quest'ultimo è chiamato ad assumere nel momento di definizione della fase, vista la mole imponente dell'incartamento che riguarda anche fonti non pertinenti rispetto al tema processuale; che, tenuto conto della copiosità del materiale processuale esaminato, della complessità dei temi cruciali della contesa e della esigenza di indicare le specifiche fonti di prova alla base del rinvio a giudizio dei singoli imputati con riferimento ai fatti a loro rispettivamente ascritti, il Giudice è tenuto ad evidenziare in modo comprensibile gli elementi dai quali consegue, l'idoneità a sostenere l'accusa in giudizio; che, dal punto di vista del metodo espositivo, l'esposizione non intende programmaticamente esplicitare giudizi di attendibilità, coerenza, logicità e collegamento sulle fonti, ne argomentare

sull'inquadramento giuridico delle condotte, assolvendo all'onere previsto dall'art. 429 comma 1 lett. d) c.p.p. sulle questioni principali».

Queste sono le ragioni dell'impegno suppletivo che il GUP avvertì il dovere di assolvere ed è difficile dargli torto: non è così che si adempie all'obbligo di agevolare il contraddittorio tra le parti e di consentire al giudice un consapevole e corretto esercizio della sua funzione.

Ma si scorge ancora qualcosa: è come se, nella visione dei PM titolari dell'indagine, l'ampiezza dello sforzo ricostruttivo compiuto, l'enormità dei dati acquisiti e, soprattutto, la rivendicazione della ricerca della verità come unico faro della loro azione e come investitura etica, siano da soli sufficienti a giustificare la prosecuzione di un'esperienza ineguagliabile, senza la necessità di sottostare ai canoni propri dell'udienza preliminare.

3.4. L'esito del giudizio abbreviato nei confronti di Calogero Mannino.

3.4.1. La sentenza del GIP di Palermo.

Il 4 novembre 2015 il giudice per le indagini preliminari del **Tribunale di Palermo**, respinta preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato e trattenuta la competenza in applicazione del criterio residuale indicato dall'art. 9, comma 3, c.p.p., **emise la sentenza che definì il primo grado del giudizio abbreviato nei confronti di Calogero Mannino**²².

Fu la prima delle tre sentenze finora emesse sulla trattativa.

In modo particolarmente scrupoloso, la motivazione prende in rassegna il materiale acquisito, ne riassume il contenuto e ne indica il rilievo.

Come per gli altri giudizi presi in considerazione, si preferisce, nell'impossibilità di un'esposizione onnicomprensiva, puntare sulla parte conclusiva del ragionamento del giudice.

Le prime considerazioni – e non poteva essere altrimenti data l'importanza centrale loro attribuita dall'accusa – riguardano le complessive dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino.

Così le valuta il giudice:

«L'analisi integrale delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, come si è già ripetutamente osservato nei paragrafi relativi, ne ha rivelato l'assenza di coerenza e ha reso palese la strumentalità del comportamento processuale del Ciancimino, la gravità degli artifici adoperati per rendere credibili le sue sensazionali rivelazioni e giustificare le sue molteplici contraddizioni e per tenere "sulla corda" i

²² La sentenza è reperibile a questo *link*.

pubblici ministeri col postergare la promessa di consegnar loro il papello, carpirne così la considerazione e mantenere sempre alta su di sé l'attenzione generale, accompagnato nel suo luminoso cammino dalla stampa e dal potente mezzo televisivo, stuzzicati con altrettanta astuzia.

In particolare sul finire del 2008 creava abilmente nei PM, che lo interrogavano sulla trattativa tra il padre e i due carabinieri del ROS, l'aspettativa del papello, che forniva solo in fotocopia sul finire del 2009, dopo averli riempiti di documenti del padre, selezionati a sua scelta e consegnati nei tempi da lui decisi, e di informazioni modulate a seconda delle evoluzioni del suo racconto e delle contraddizioni in cui andava incespicando.

Non può mancarsi di notare ancora una volta:

- che l'autore del papello consegnato dal Ciancimino in copia ai PM non è stato identificato. La polizia scientifica, incaricata dalla Procura, ha escluso che il manoscritto fosse di Riina, del Ciancimino o di alcuno dei soggetti presi in considerazione per le comparazioni grafiche;
- che del signor Carlo/Franco -l'uomo che avrebbe tenuto i rapporti col padre Vito (ma anche con lui) consigliandolo direttamente o facendo da tramite anche con Bernardo Provenzano - **Massimo Ciancimino non ha fornito alcun dato autentico e utile ad identificarlo**. Le sue indicazioni, date ratealmente ai PM per rintracciare tale misteriosa entità, su schede telefoniche sequestrate dai magistrati inquirenti e non restituitegli, su connotati fisici, luoghi, soggetti frequentati da questa persona etc., hanno dato adito ogni volta a complicate ricerche investigative, rivelatesi, a detta degli stessi PM, defatiganti, dispendiose e del tutto inutili;
- a ogni piè sospinto di questo singolare percorso processuale, **Massimo Ciancimino riferiva di visite di avvertimento di fantomatici uomini in divisa da Carabinieri**, accompagnati da emissari del signor Franco/Carlo, di minacce epistolari e verbali di morte e di intimidazioni, nella casa di Palermo e in quella di Bologna, non tempestivamente denunciate per non gettare allarme, a suo dire, a fronte - nota il giudice - della sua messa in circolazione di sospetti di eventi sempre più catastrofici, e dell'ampliamento e dell'innalzamento verso l'alto dalle sue accuse.

Dell'avventura processuale del Ciancimino sono stati rilevati pure il falso predisposto ai danni di Gianni De Gennaro, all'epoca capo della polizia, per cui è imputato e la vicenda dei candelotti di dinamite, fatti rinvenire ai PM nel giardino della sua abitazione a Palermo, nell'aprile del 2011, per la cui detenzione ha già ricevuto una condanna.

Si sono pure esaminate le ragioni per ritenere il papello consegnato dal Ciancimino, su cui si fonda buona parte del costruito accusatorio, ai PM frutto di una sua grossolana manipolazione: lo ha fornito solo in fotocopia senza dare di ciò alcuna motivazione plausibile, posto che la circostanza che si trovasse in cassaforte all'estero non avrebbe impedito la consegna dell'originale; è evidente che le fotocopie, con l'uso di carte e inchiostri datati, impediscano l'accertamento delle epoche degli originali, oggetto della copiatura; lo stesso Massimo Ciancimino ha invece fornito l'originale, e non la fotocopia, del post-it manoscritto a matita dal padre che recita "consegnato spontaneamente al

colonnello dei carabinieri Mario Mori dei ROS", attaccato alla fotocopia del papello; non ha voluto rivelare chi gli avesse spedito il papello dall'estero, come da lui sostenuto, né perché non potesse dirlo ai PM; ha detto di non conoscere l'autore del papello (non glielo ha rivelato, queste volta, nemmeno il signor Franco/Carlo; ndg); E naturalmente non si può non sottolineare come il castello accusatorio si sia fondato su documenti prodotti dal Massimo Ciancimino in semplice fotocopia e non in originale (quanto al contro-papello si fa integrale rimando a quanto osservato nell'analizzare l'interrogatorio del Ciancimino del 1^a ottobre 2009, condotto congiuntamente dai PM di Caltanissetta e di Palermo, in cui emersero tutte le vistose incongruenze, ben messe in luce dai medesimi PM).

Inoltre sono state evidenziate le motivazioni della non attendibilità della fonte primaria di informazione di Massimo Ciancimino, il padre Vito Ciancimino»²³.

Il giudice passa quindi a valutare l'attendibilità di Vito Ciancimino, in quanto fonte primaria delle gran parte delle conoscenze accreditate dal figlio Massimo.

«Riguardo a Vito Ciancimino - che sarebbe comunque, si ripete fonte inattendibile della quasi totalità delle rappresentazioni fatte dal figlio Massimo, sulla trattativa con i carabinieri del ROS e sui suoi risvolti, anche successivi alla uscita di scena del padre -, si sono rilevate l'astuzia e la peculiare personalità manipolatoria del personaggio, lo stretto collegamento e il potere di influenza che esercitò sempre sui capi mafia corleonese Riina e Provenzano, cui garantì, prima da politico e pubblico amministratore e dopo attraverso lo schermo di altri, il controllo e la partecipazione ai migliori affari, principalmente nel territorio della città di Palermo, che subì a loro opera un letterale saccheggio. Si sono richiamate anche le valutazioni di Falcone su Ciancimino, sintetizzate in una nota del 1985, relativa all'opposizione avanzata da Vito Ciancimino, contro un'istanza rogatoria del magistrato, indirizzata alle autorità svizzere. Questi fatti sono altresì documentati dagli atti della vicenda giudiziaria di Vito Ciancimino, che hanno pure recepito le dichiarazioni di un numero consistente di storici collaboratori di giustizia, compresi Buscetta, Brusca, Cangemi, Giuffrè etc. e le risultanze, ancora più risalenti, dell'inchiesta della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia, la cui relazione degli anni '70 dedicò al Ciancimino uno dei suoi più importanti capitoli, definendone il profilo di personaggio emblematico dell'intreccio mafia-politica-affari.

Si è visto che la notizia dell'interlocuzione con i due ufficiali del ROS e del suo progetto di collaborazione per catturare un boss (così si espresse) furono propalate proprio da Vito Ciancimino, nei primi del 1993, quando volle riferirne al neo Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli, e come la condotta effettivamente tenuta da Vito Ciancimino in quelle circostanze, anche alla luce di tutta una numerosa serie di altre risultanze processuali, si sia dimostrata impossibile da ricostruire. Ciò in quanto vi sono consistenti elementi indicativi del fatto che Vito Ciancimino, allora in contatto da una parte con i due ufficiali del ROS e dall'altro con Riina e Provenzano, avesse modulato i tempi e i contenuti dei messaggi, riportandoli agli uni e agli altri, che non comunicavano tra di loro, a suo piacimento e ad esclusivo beneficio del suo obiettivo, che era quello di ottenere la revisione dei suoi processi per mafia e corruzione e la restituzione dei beni sequestratigli, e di

²³ *Idem*, pp. 501 ss.

continuare a trarre vantaggio dalle sue strette relazioni con i capi corleonesi. Ciancimino proclamava sempre essere "I suoi processi tutti inventati" da Giovanni Falcone, da lui definito uomo di potere, interessato pericolosamente, sosteneva, a porsi a capo di tutti i giudici d'Italia, analogamente a quanto per lui avevano fatto nel campo della politica Andreotti e a Craxi (v. oltre alle sentenze di condanna del Ciancimino di cui si è riferito, il suo scritto "Le Mafie", i numerosi articoli di stampa degli anni '80 e '90, tra cui la nota intervista rilasciata per il settimanale L'Espresso a Gianfranco Pansa, pure acquisti durante le indagini, relativi alla sua biografia politica, affaristica e processuale e alle sue propalazioni successive all'omicidio Lima, proseguite dopo le stragi del '92 e del '93, quando recalcitrava, inascoltato, insistendo per essere ascoltato, in diretta televisiva, dalla Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Violante, per dare la sua chiave di lettura su quegli eccidi e su quelli che definiva i padroni d'Italia, in concomitanza con le visite dei ROS e poi degli interrogatori davanti al Procuratore Caselli).

A fortiori, rileva ora il giudice, i suddetti elementi non comprovano nemmeno il costrutto giuridico, riferito all'imputato Mannino, in base al quale gli abusi che gli vengono attribuiti -in concorso con altri soggetti di parte istituzionale- integrerebbero gli estremi del concorso, ex art. 110 c.p., nelle condotte di reato materialmente realizzate dai coimputati della parte mafiosa, integranti gli estremi delle fattispecie di cui agli artt. 338 e 339 c.p.».²⁴

Segue il giudizio sulla credibilità del collaboratore Giovanni Brusca.

«Nei paragrafi dedicati a Brusca, considerato dall'accusa altra principale fonte dichiarativa, sono state analizzate le ragioni che inducono a ritenere la scarsa attendibilità di Brusca, per quanto afferisce, si badi, alla parte delle sue dichiarazioni, rilasciate da una certa epoca in poi, relative alla presenza di Mancino e di altri uomini della sinistra della DC dentro la trattativa di Mori e de Donno con Vito Ciancimino e allo sviluppo che la trattativa stato-mafia avrebbe avuto nel '93.

Sempre a proposito di Brusca, sono stati analizzati a fondo e a tratti pedissequamente, alcuni dei numerosissimi interrogatori - cui il collaboratore risulta essere stato sottoposto dagli organi inquirenti e davanti ai giudicanti di diversi uffici giudiziari, incessantemente dall'inizio della sua collaborazione, nel '96, in poi- esemplificativi della parabola dell'evoluzione della sue dichiarazioni, e che valgono a mostrarne le oscillazioni e i difetti della memoria (proprio su alcune situazioni che sono state considerate dal Pm cruciali per il processo, come ad esempio sulla collocazione temporale del papello di Riina), la mescolanza che fa tra le sue frammentarie conoscenze e le interpretazione che vi attribuisce, relativamente ai contatti con i politici che Riina avrebbe potuto avere e connessi alla spedizione del papello. Gli stessi interrogatori evidenziano soprattutto l'ingiustificata progressione accusatoria delle dichiarazioni di Brusca, sui temi in parola».²⁵

Il giudice prende infine in considerazione tutti i restanti elementi ai quali il PM ha attribuito valore indiziario.

²⁴ *Idem*, pp. 503 ss.

²⁵ *Idem*, pp. 504 ss.

«Nemmeno risultano sufficienti a comprovarne gli assunti gli altri elementi, ritenuti dal PM come ulteriori pregnanti riscontri indiziari del suo costruito: i timori di Mannino, la consapevolezza della sua vulnerabilità fisica e politica, proveniente dalla rottura dei suoi equilibri elettorali con la parte mafiosa; i suoi pregressi rapporti e il suo darsi da fare anche con i Ros, per tutelarsi dai molteplici rischi che lo assillavano; l'indagine Corvo 2; l'indagine mafia - appalti; la falange armata; la sostituzione di Scotti con Mancino; l'annuncio di Mancino della prossima cattura di Riina; la sostituzione di Martelli con Conso; la destituzione di Nicolò Amato e gli altri avvicendamenti al DAP; le vicende attorno al 41 bis o.p. etc.

Questo elenco afferisce in buona parte a situazioni notorie o pacifiche, che quindi non avrebbero avuto bisogno di essere provate, ovvero probatoriamente poco significative, in quando ad esse i canoni della conoscenza e dell'esperienza possono attribuire varie ragionevoli interpretazioni, alternative e diverse da quelle unidirezionali, e comunque indimostrate, prescelte dal PM. Si è anche rilevato come le medesime situazioni di fatto siano state a loro volta valutate dal PM come riscontri anche reciproci.

In sostanza, nell'articolata ricostruzione del PM elementi del contesto politico vengono caricati di valore dimostrativo (di un complesso disegno sottostante – la trattativa con Cosa nostra – e delle mosse per la sua attuazione – l'adempimento dell'obbligazione relativa al 41 bis o.p. –), accostati ad altri elementi considerati cause presunte della condotta dell'imputato (la scelta di Mancino, essendo un manniniano, la destituzione di Scotti, essendo contro la trattativa), accostati quindi a comportamenti da lui certamente compiuti e significativi della sua mentalità e delle ragioni poco commendevoli che li determinarono (il non denunciare, nascondere la sua paura fingendosi di non avere motivo per sentirsi minacciato dalla mafia, rilasciare interviste di un certo tipo, rivolgersi ai ROS, la pregressa conoscenza di Subranni, la telefonata a Di Maggio); poi tutti questi elementi vengono considerati situazioni probatorie o di riscontro indiziario reciproco, in una sorta di suggestiva circolarità probatoria.

Ma, si ripete, ciascuno dei fatti "politici" valorizzati dal PM può avere avuto cause diverse, dettate ad esempio dalle consuete logiche di appartenenza della macchina e della burocrazia partitica, dalla volontà di evitare la linea netta di contrarietà al 41 bis o.p. (come quella che, in realtà, veniva all'epoca propugnava da Nicolò Amato, rivelata dalle note che questi all'epoca scriveva al ministro), ovvero dalla volontà di percorrere una linea meno coraggiosa di quella di Vincenzo Scotti, anche ispirata da scelte di bieco opportunismo politico, senza la necessità di un accordo siglato con una parte mafiosa. E ciò sia se le medesime situazioni si considerino autonomamente l'una dall'altra sia se si considerino nel loro insieme.

Non c'è qualcosa, come delle fonti orali o documentali, che dimostrino il collegamento tra l'iniziativa dei ROS di interloquire con Vito Ciancimino e l'evento ipotizzati dall'accusa di un accordo tra Mannino e Cosa nostra, per salvarsi e attuare un programma politico favorevole a una trattativa, volta a condizionare, partecipando alla volontà ricattatoria stragista della mafia, le scelte del Governo.

Allo stato degli atti appare improbabile, da un punto di vista processuale - che applica i canoni della gravità e della precisione indiziaria degli elementi di fatto su cui fondare un ragionamento probatorio- collegare il fatto che Mannino si raccomandasse con i ROS alla interlocuzione tra i ROS e Vito Ciancimino e alla scelta di sostituire Scotti col manniniano Nicola Mancino e con le dimissioni successive di Martelli. È ragionevole ritenere che i descritti comportanti di Mannino con Guazzelli e con i ROS siano stati

determinati dalla volontà di trovare una protezione speciale, approfittando certamente della sua pregressa conoscenza con Subranni e dei privilegi che gli derivavano dal suo ruolo di potente politico.

Anche la telefonata di Mannino a Di Maggio, oggetto della testimonianza di Cristella²⁶, su cui il PM si è soffermato, indipendentemente dalla sua intrinseca attendibilità, sarebbe comunque suscettibile di rappresentare la volontà di Mannino di condizionare le scelte di non rinnovare i decreti ministeriali applicativi del 41 bis. Il giudice non ha nessuna difficoltà ad immaginare un simile scenario, considerata la biografia politica di Mannino, rivelata dal compendio probatorio ben sintetizzato nell'ordinanza con cui il GIP di Palermo nel 1995 dispose nei suoi confronti la misura cautelare del carcere e nelle sentenze che nello stesso processo lo giudicarono sull'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

La complessa vicenda di Nicolò Amato -sopra compiutamente analizzata- appare emblematica di come elementi di sospetto, che non abbiano quindi una grave e autonoma natura indiziaria, se invece considerati come se possedessero tali connotati possono prestarsi ad interpretazioni facilmente ribaltabili e tutte analogamente plausibili e in fin dei conti prive di specifico valore dimostrativo processuale.

Ed invero, ricorrendo a criteri indiziari elastici, come quelli utilizzati dal PM, avrebbero potuto individuarsi anche a carico di Nicolò Amato una serie di situazioni sospette ed astrattamente indicative di una sua volontà di favorire l'abolizione del 41 bis, con l'intento di favorire la mafia e quindi la trattativa: Massimo Ciancimino ha ricordato che Amato (il quale dopo la sua destituzione dal DAP intraprese la professione di avvocato) assunse la difesa del padre Vito Ciancimino e che il padre sospettava che fosse imposto da uomini delle istituzioni, ricordando pure che andava nello studio dell'avvocato Amato, per consegnare o prendere buste chiuse; oltre a quella di Vito Ciancimino, Amato assunse la difesa del mafioso Angelo Siino; Amato aveva consegnato al nuovo ministro della giustizia Conso, che era da poco subentrato a Martelli, la famosa nota datata 6 marzo 1993, in cui, si ripete, tra l'altro dichiarava la sua netta contrarietà al regime del 41 bis. Scriveva infatti al ministro: "l'emanazione di questi decreti era certamente giustificata dalla necessità di dare alla criminalità mafiosa, anche all'interno delle carceri, dopo le terribili stragi di Capaci e di via D'Amelio, una risposta severa... Ma non vi è dubbio che la legge chiaramente configura il ricorso a questi decreti come uno strumento eccezionale e temporaneo, appunto emergenziale. Il regime che essi esprimono non può essere protratto indefinitamente, assurgendo a normale regime penitenziario. Non si giustifica al di fuori delle eccezionali situazioni che lo motivano ... Appare giusto e opportuno rinunciare ora all'uso di questi decreti, salvo ricorrervi successivamente nella malaugurata, deprecabile ipotesi di un ripresentarsi delle situazioni eccezionali che li giustificano". Continuando, indicava due strade: non confermare i decreti di 41 bis alla scadenza annuale oppure revocarli in blocco. Concludeva esprimendo la sua preferenza per la seconda via: mi permetterei di esprimere una preferenza per la seconda soluzione perché rappresenterebbe un segnale forte di uscita da una situazione emergenziale e di ritorno a un regime penitenziario normale. Incidentalmente scriveva che la stessa soluzione era stata sollecitata in una precedente riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza dal capo della polizia Parisi e, limitatamente a Napoli Secondigliano e Poggioreale, dal ministro dell'Interno Mancino.

²⁶ Nicola Cristella, ispettore della Polizia penitenziaria, capo della scorta del Dr. De Maggio.

Nella stessa ottica indiziaria adottata dal PM, la circostanza che, dopo questa nota del 6 marzo 1993, il 4 giugno 1993 a Nicolò Amato venne revocato l'incarico di direttore del DAP, potrebbe interpretarsi come una volontà del ministro o del governo di eliminare un oppositore del 41 bis o.p., ovvero come uno che costringeva il ministro o il governo a prendere una posizione netta sulla questione, in senso favorevole o contrario. Così facendo, ancora, la circostanza che il ministro Conso a luglio, vale a dire alla prima scadenza annuale dei primi decreti di 41 bis, rinnovò quei decreti (emessi all'indomani della strage Borsellino) potrebbe considerarsi una conferma della divergenza di vedute da Amato e Conso e quindi come una conferma delle ora dette ragioni di rimozione di Amato. Ed ancora la circostanza che tra il 27 e il 28 luglio dello stesso anno vi furono gli attentati di Roma e Milano, e che dopo quegli attentati, a novembre, il ministro Conso, prendendo atto anche del loro collegamento con la strage dei Georgofili del maggio precedente, non rinnovò quei 334 decreti di 41 bis, coerentemente dovrebbe deporre nel senso sostenuto da Conso, che la sua cioè fu una decisione autonoma, presa sotto la pressione del senso di responsabilità che gravava sulla sua coscienza.

D'altra parte un modo elastico di attribuire natura indiziaria ai fatti, dovrebbe portare a prendere in considerazione anche che nello stesso "Appunto" del 6 marzo 1993 Amato aveva indicato in alternativa al 41 bis una serie di misure, come la registrazione dei colloqui e le videoconferenze per evitare il "turismo giudiziario" dei mafiosi (che se ben applicate avrebbero ostacolato concretamente le comunicazioni con i detenuti e quindi ostacolato la mafia), e tale fatto che porterebbe a ribaltare le valutazioni negative su di lui indotte da tutti quegli altri elementi sospetti.

In breve, l'esempio di Amato, ma anche quello di Conso, tra gli altri, dimostrano a quale circolarità inestricabile e a quali vani risultati probatorio porti l'attribuire valore dimostrativo a fatti non gravemente e precisamente significativi dell'assunto da provare»²⁷.

È il momento delle conclusioni di merito.

«In ultima analisi resta accertato che l'omicidio di Lima, la strage di Capaci, la strage di via D'Amelio e tutti gli eccidi posti in essere da Cosa nostra fino al '94, assunsero un'indubbia finalità politico-eversiva ed implicarono una minaccia anche al Governo, che era diretta a condizionare l'azione repressiva contro la stessa organizzazione. Resta inoltre accertato che Mannino fu ben in grado di comprendere, almeno fin dalla fine del 1991, che i corleonesi nutrissero propositi di vendetta anche nei suoi confronti (ne ebbe conferma anche dagli atti intimidatori subiti, di tipico stampo mafioso), e che in tale contesto si rivolse al maresciallo Guazzelli e quindi a Subranni, Mori, a Contrada ed altri, per ottenerne protezione.

Può d'altra parte considerarsi altamente probabile, stando alla sua biografia politica descritta negli atti del processo in cui fu giudicato sull'accusa di concorso in associazione mafiosa, che Mannino caldeggiasse una linea politica di non contrasto alla mafia. E bisogna dar atto inoltre che le dichiarazioni di Violante²⁸ e quelle della Ferraro²⁹, a proposito del fatto che

²⁷ *Idem*, pp. 506 ss.

²⁸ Luciano Violante, ex magistrato, parlamentare, presidente della Commissione bicamerale antimafia dell'XI legislatura (1992-1994).

²⁹ Liliana Ferraro, magistrato, direttore del dipartimento affari penali del Ministero della Giustizia nel 1992.

anche Borsellino fosse informato dei contatti tra Mori e Ciancimino, ed altresì le dichiarazioni di Violante (allora presidente della commissione parlamentare antimafia) sulla sua insistenza di Mori perché Vito Ciancimino venisse ascoltato, **indicano un tentativo di Mori stesso di assecondare le pretese del Ciancimino. Ma si è visto per quali ragioni, comunque, gli elementi concreti per connettere tale fatto all'iniziativa di Mannino di chiedere protezione ai ROS e la "trattativa" tra Mori e Ciancimino appaiono fragili, come pure, si ribadisce, gli elementi per attribuire a Mori una volontà di patteggiare, attraverso Ciancimino, benefici per Cosa nostra.**

Inoltre va preso in considerazione il contesto in cui Mori e De Donno si trovavano, che rende molto difficile formulare giudizi negativi o meno sul loro operato. A Palermo vigeva da anni un clima di terrore mafioso, acuitosi tra il '91 e il '92, i corleonesi potevano uccidere senza esitare chiunque li contrastasse. Il delirio di onnipotenza di Riina, il suo sentirsi a capo di un'organizzazione che potesse contrastare lo Stato, si aggravò in corrispondenza col periodo di massima repressione giudiziaria e di rottura dei vecchi equilibri che l'organizzazione mafiosa aveva mantenuto con il partito di maggioranza assoluta, dovute a tutte le ragioni storico-politiche e giudiziarie esaminate (tutti gli elencati dati, emergono dagli accertamenti giudiziari relativi ai più gravi fatti di mafia degli anni '80 e '90, comprese le sentenze sulle stragi del '92 e del biennio successivo). Non va dimenticato che a Palermo operava la commissione presieduta da Riina, vertice gerarchico di una associazione criminale violentissima e gerarchicamente organizzata su tutto il territorio, che godeva di consenso popolare, con migliaia di adepti ed una rete di professionisti e funzionari pubblici collusi, che Riina fu uno dei principali responsabili della feroce guerra di mafia protrattasi degli anni '80. Riina a Palermo, pure nel periodo dei fatti che ci occupano, disponeva di squadre di *killer* permanentemente dedicate ai suoi ordini omicidiari. Ciò era contrastato da un numero di appartenenti alle forze di polizia e di magistrati assolutamente non dimensionato alla gravità che il fenomeno aveva assunto, nel contesto di uno stato debole".

Resta il fatto che Mori e De Donno, ufficiali del Ros, corpo dedicato alle investigazioni antimafia e alla ricerca dei più pericolosi latitanti, andarono a rivolgersi a Vito Ciancimino, conoscendo chi fosse e quali interessi rappresentasse, ed ebbero con lui un'interlocuzione che, relativamente a quanto può considerarsi accertato, ebbe come fine la risoluzione di quei problemi di ordine pubblico e principalmente la cattura di Riina.

Resta pure il fatto che, soprattutto dagli approfondimenti, a suo tempo espletati dal PM della DDA di Firenze, sulla vicenda del 41 bis nel carcere di Pianosa, emerse non il sospetto che i ROS favorissero la revoca del regime del 41 bis, ma il diverso sospetto che in quei contesti utilizzassero, dentro le carceri o attraverso il ricorso a confidenti, informali metodi polizieschi per ottenere sbrigativamente i risultati desiderati, o quanto meno che i loro capi, e Mori era uno dei capi, mantenessero un particolare riservo su questi sistemi, magari per una sorta di ritegno ad affrontare il problema o di ragion di stato interna.

Può aggiungersi che anche le vicende della mancata perquisizione dell'abitazione di Riina e della mancata cattura di Provenzano (quest'ultima indicata nel capo d'accusa tra le condotte attribuite a Subranni, Mori e De Donno, ma anche a Mannino, in forza della contestazione del concorso ex art. 110 c.p.) si prestano a sospetti

dello stesso genere, che come tali comunque non possono portare nel processo ad esprimere giudizi».

Il giudice esprime infine le sue conclusioni sulla qualificazione del fatto contestato e sulla formula assolutoria.

«Indipendentemente dal problema dell'esatta configurazione della condotta descritta nel capo d'accusa sotto le previsioni dell'art. 338 o dell'art. 289 c.p., **da un punto di vista naturalistico può affermarsi la sussistenza della minaccia al Governo, in quanto l'omicidio Lima e tutte le stragi di Cosa nostra che seguirono vollero realizzare ogni volta una pressione e una minaccia di violenze ulteriori, dirette anche al Governo.** La sequenza degli eccidi conteneva il chiaro messaggio intimidatorio della vendetta e della pretesa di un trattamento di favore e della minaccia di ulteriori stragi. Il messaggio integrato dall'omicidio di Lima era indirizzato a chi conosceva la storia di Lima. I timori di Mannino, le sue iniziative per ricevere tutela da organi di polizia giudiziaria, senza sporgere denunce, le confidenze da lui fatte a Padellaro e a Mancino, confermano che Mannino scorgesse negli eventi i segni della minaccia, proveniente dai vertici corleonesi e che avesse consapevolezza che la minaccia fosse diretta anche al governo ed ai politici, soprattutto a quelli che, secondo cosa nostra, avevano rotto il patto o che pubblicamente si vantavano di essere degli antimafiosi (il 12 marzo 1992 Mannino era ministro in carica del governo Andreotti, con Scotti e Martelli).

Per comprenderlo basta immaginare la prospettiva di ministri come Mannino, e gli stessi Scotti e Martelli e degli organismi di polizia. Tutti costoro per esperienza e conoscenza diretta, connessa tra l'altro alle loro funzioni istituzionali, erano in possesso degli strumenti cognitivi per inquadrare i fatti nel loro esatto contesto e coglierne il messaggio di avvertimento che se qualcuno non si fosse dato da fare per risolvere i guasti che gli interventi giudiziari e legislativi stavano provocando nell'organizzazione mafiosa, le rappresaglie non si sarebbero fermate. Si ricorderà, tra l'altro, ed è pure documentato in atti, che Giovanni Falcone colse subito il senso della minaccia che la mafia volle mandare ai politici e alle istituzioni politiche attraverso l'uccisione di Lima, tanto che volle incontrare il presidente della DC Ciriaco De Mita per discuterne.

Comunque, la pronuncia di assoluzione di Mannino, dovuta all'insufficienza del suddetto quadro probatorio, supera la questione della corretta individuazione della norma penale, sotto cui andrebbe sussunta la condotta di minaccia, come contestata. Appare però opportuno enunciare brevemente i termini della divergenza interpretativa tra il PM condivisa anche dalle parti civili- e la difesa di Mannino.

Il PM reputa che la previsione dell'art. 338 c.p., secondo cui "Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni", incrimini le condotte di violenza e di minaccia (scevra da violenza), contro qualsiasi organismo politico, amministrativo e giudiziario, ed in particolare ritiene che nella locuzione corpo politico rientri anche il Governo della Repubblica.

Reputa inoltre il PM che la fattispecie concretamente contestata non potrebbe rientrare nella previsione di cui all'art. 298 c.p., poiché questa, se tutela il Governo da atti diretti a impedirne il regolare funzionamento, punisce solo gli atti di violenza e

non anche le minacce. Conclude che essendosi attribuiti ai coimputati sole condotte di minaccia la loro qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 338 c.p. è quella corretta.

I difensori dell'imputato sostengono che nella previsione dell'art. 338 c.p. non rientrerebbero i collegi che, in virtù dei poteri e delle qualifiche loro conferite, godono di apposita protezione penale, per effetto di altre e diverse disposizioni, e che l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge al Governo trovi espressa tutela nel n. 1 dell'art. 289 c.p. Più esattamente l'art. 289 c.p., nella previsione successiva alla riforma del 2006, sotto la rubrica "attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali", punisce chiunque compia atti violenti (e non anche atti di minaccia; ndg) diretti ad impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La difesa nega perciò che nella nozione di corpo politico richiamata dall'art. 338 c.p. rientri il Governo, osservando tra l'altro che il legislatore nel 2006 ha modificato la struttura del reato di cui all'art. 289 c.p. escludendo dalle condotte punibili la semplice minaccia (nei confronti del Governo e degli altri organi costituzionali dello Stato) e mantenendo l'incriminazione solo per le condotte violente che ne determinino il turbamento. In sostanza, reputa la difesa, il legislatore con tale modifica ha inteso decriminalizzare le azioni di minaccia al Governo, e il PM, con un aggiramento interpretativo non fa altro che riesumare una condotta depenalizzata.

È appena il caso di accennare all'altra questione giuridica, che si sarebbe dovuta affrontare ove fosse stata raggiunta la prova di una condotta dell'imputato definibile come un contributo oggettivo alla minaccia al Governo (attuata materialmente dai membri di Cosa nostra), vale a dire la questione dell'elemento psicologico.

In base ai principi regolatori dell'elemento del dolo (forma di colpevolezza voluta ai fini della punibilità del reato contestato) e della responsabilità concorsuale, ex artt. 110 c.p., perché un soggetto possa rispondere a titolo di concorso del reato realizzato da un altro è necessario non soltanto che abbia posto in essere un comportamento materiale o morale che abbia avuto almeno una qualche influenza nella determinazione della condotta dell'agente, ma anche, sotto il profilo soggettivo, che abbia avuto la coscienza e la volontà di concorrere nella realizzazione del fatto criminoso. In altri termini l'elemento psicologico è un elemento strutturale anche nella fattispecie concorsuale e consiste, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, in due componenti: la coscienza e volontà del fatto criminoso e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato.

Senza diffondersi sulle varie forme che la coscienza e la volontà nella realtà possono assumere, è il caso di aggiungere che la responsabilità della minaccia sarebbe certamente attribuibile a coloro che intendessero trattare per far cessare l'attacco stragista ove ciò implicasse la consapevolezza e la volontà di partecipazione al ricatto della prosecuzione della linea stragista. Non potrebbero considerarsi compartecipi e corresponsabili della suddetta minaccia coloro che pur volendo in qualche modo assecondare le pretese mafiose non intendessero dividerne (l'elemento essenziale) della minaccia della prosecuzione delle stragi. L'azione incauta diretta a porre fine ad un'azione criminosa in corso, anche ove dovesse accompagnarsi a condotte di favoreggiamento, guidate comunque da un

fine dominante di cessazione del reato altrui, non comporterebbe tout court una responsabilità concorsuale, in assenza di una comprovata volontà di partecipazione dolosa al crimine del soggetto agente.

Si ribadisce che comunque nei confronti di Mannino gli elementi indiziari per affermare che vi fu da parte sua il genere di interferenza di cui è accusato risultano non adeguati. Pertanto l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto di cui è accusato»³⁰.

Una minaccia dunque ci fu, secondo il giudice, ne fu vittima il Governo, ne furono autori i capi di Cosa nostra e il mezzo per attuarla furono gli omicidi e le stragi, a partire dall'assassinio di Salvo Lima.

Il giudice non ha tuttavia ritenuto necessario, in conseguenza dell'esito assolutorio, prendere posizione sulla più corretta qualificazione giuridica della condotta e si è limitato a citare le due opzioni alternative indicate dall'accusa (minaccia a corpo politico) e dalla difesa (attentato contro organi costituzionali).³¹

Le fonti probatorie indicate dall'accusa pubblica, considerate sia singolarmente che complessivamente, non sono per contro idonee a dimostrare che ci sia stata una trattativa illecita nei termini configurati dal capo di imputazione e che ad essa abbia concorso Calogero Mannino.

La stessa conclusione vale per gli ufficiali del ROS che provarono a incunarsi in Cosa nostra nel tentativo di bloccare le stragi.

In ogni caso, afferma il giudice, quand'anche fosse stata data prova che uomini delle istituzioni fossero disposti ad assecondare le richieste della controparte mafiosa, questo non basterebbe a trasformarli in concorrenti del reato di minaccia a un corpo politico in assenza dell'ulteriore prova della loro condivisione della prosecuzione della campagna stragista.

3.4.2. La sentenza della Corte di appello di Palermo.

³⁰ *Idem*, pp. 513 ss.

³¹ Per la stessa ragione il giudice ha ommesso di pronunciarsi su un ulteriore rilievo segnalato dalla difesa la quale ha osservato che l'art. 4 della l. 85/2006 ha modificato la fattispecie dell'attentato agli organi costituzionali (art. 289 c.p.). Nel regime previgente la norma era così formulata: «1. È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale, o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette». Con la riforma del 2006 la formulazione è divenuta la seguente: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente; 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale, o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni». Mentre, dunque, all'epoca dei fatti qualunque condotta, ivi compresa quella minacciosa, poteva integrare il reato purché diretta al fine indicato dalla norma, dal 2006 in avanti ebbero rilievo penale solo gli atti violenti. Si è quindi in presenza di un'abolizione parziale che giustificerebbe nel caso di specie, ove si propendesse per la fattispecie delineata dall'art. 289, l'applicazione del principio della retroattività favorevole sancito dall'art. 2, comma 2, c.p. La questione è rimasta tuttavia irrisolta.

Il 22 luglio 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che era stata impugnata dalle parti civili e dalla Procura³².

La decisione, in conseguenza di un'importante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (che ha compreso il riesame dei dichiaranti Ciancimino e Brusca e l'acquisizione di fonti documentali), si è giovata di dati conoscitivi di notevole ampiezza.

Si riportano, come di consueto, le conclusioni finali, contenute nelle pagg. 1135 e ss. della motivazione.

«È pacifico [...] che la reazione violenta decisa da Totò Riina all'azione posta progressivamente in essere dallo Stato contro "cosa nostra" mediante la legislazione antimafia del 1991 [...] e le gravi condanne inflitte all'esito del primo maxiprocesso, confermate dalla Cassazione il 30 gennaio 1992, fu deliberata dal capo corleonese in prossimità della suddetta decisione, alla fine del 1991 [...] dunque almeno sei mesi prima del contatto intercorso tra Mori, De Donno e Vito Ciancimino – e con evidenti finalità non ricattatorie, ma di vendetta reattiva [...].

La strategia avviata con l'omicidio Lima e certamente proseguita con le stragi di Capaci e quella di Via D'Amelio non era certamente quella finalizzata ad ottenere dallo Stato concessioni o a indurlo a trattare. Si legga, a tal riguardo, uno stralcio della sentenza resa in data 6.6.1998 dalla Corte d'Assise di Firenze che ha escluso il vincolo della continuazione tra gli omicidi del 1992 e gli attentati a Firenze e Roma negli anni 1993 – 1994 (le 'cd. Stragi in continente') ed ha, quindi, ritenuto la competenza territoriale [...].

A tale condivisa valutazione [...] deve aggiungersi che, comunque, l'omicidio Lima e la strage di Capaci non possono in alcun modo integrare le minacce di cui all'art. 338 c.p. alla cui trasmissione allo Stato, secondo la contestazione della rubrica, avrebbero variamente concorso diversi esponenti delle istituzioni, giacché a quell'epoca il contatto – finalizzato, secondo l'accusa, ad una trattativa con 'cosa nostra' – tra Mori, De Donno e Ciancimino non si era ancora compiutamente realizzato e, dunque, non si era certamente creato, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, il presupposto per l'eventuale veicolazione, attraverso soggetti istituzionali, concorrenti esterni alla minaccia, delle proposte contenute nel cd. 'papello', dietro il ricatto di ulteriori stragi.

In tale contesto, poi, non è stato affatto dimostrato che il Mannino fosse finito anch'egli nel mirino della mafia a causa di sue presunte ed indimostrate promesse non mantenute (addirittura il buon esito del primo maxi processo) ma, anzi, al contrario, è piuttosto emerso dalla sua sentenza assolutoria per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis c.p., che costui fosse una vittima designata della mafia, proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a 'cosa nostra' quale esponente del governo nel 1991, in cui era rientrato dal mese di febbraio di quello stesso anno. [...] L'ipotesi del suo coinvolgimento nella fattispecie di cui in rubrica, non solo, dunque, non è riscontrata, ma si appalesa, ancora una volta, illogica. [...].

Tutte le fonti, sia quelle dirette (Mori, De Donno), sia quelle indirette e provenienti, peraltro, non solo da personalità istituzionali di pacifica onestà e integrità morale, ma viepiù caratterizzate tutte dall'essere unite, in quel particolare periodo storico,

³² La sentenza è reperibile a questo *link*.

nella lotta – concretizzatasi, ciascuna per le proprie competenze, nella specifica attività parlamentare, di governo, ministeriale – alla mafia – sono state convergenti nel descrivere l'iniziativa degli ufficiali del ROS come segue.

Si sarebbe trattato di un'operazione info-investigativa di polizia giudiziaria, comunicata da Mori e De Donno al loro diretto superiore gerarchico che allora era il generale Subranni (Comandante del ROS dal 1990 al 1993), realizzata attraverso la promessa di benefici personali al Ciancimino (per mantenere la quale era stata chiesta quella 'copertura politica' intesa nel senso di assecondare, ove possibile, le richieste nell'esclusivo interesse del Ciancimino stesso, prossimo alla carcerazione – così come pacificamente inteso dalla teste Ferraro, dal teste Martelli e dallo stesso Presidente Violante). Tale operazione si proponeva mediante la sollecitazione ad un'attività di infiltrazione in 'cosa nostra' del predetto Ciancimino, che ne avrebbe dovuto contattare i capi, il precipuo fine della cattura di Totò Riina, interrompendo, così, la stagione delle stragi.

Nessuna delle fonti dichiarative sentite, nel descrivere i contatti avviati dal Colonnello Mori per favorire la collaborazione del Ciancimino, ha fatto invece riferimento – ciò che qui in via esclusiva interessa – ad un preesistente 'mandato' politico (quello asseritamente costituito dal Mannino, secondo la pubblica accusa) che gli alti ufficiali avrebbero posto a giustificazione di quell'operazione ma, al contrario, hanno tutti univocamente indicato una richiesta di sostegno 'politico' *ex post* rispetto all'iniziativa e consistente nel non ostacolare quell'operazione, eventualmente assecondando, ove possibile, le richieste di benefici personali per il Ciancimino (il passaporto, la restituzione dei beni in sequestro, etc.), dietro l'assicurazione della cattura dei latitanti.

Si è parimenti visto che tale appoggio non venne concesso né dal Ministro Martelli, che si adoperò anzi, in senso contrario, per fare in modo che il Ciancimino non ottenesse il passaporto e che stigmatizzò l'operato del ROS [...] né dal Presidente Violante, che rifiutò qualsiasi colloquio informale col Ciancimino, informando della richiesta di Mori il vice presidente della Commissione Antimafia ed invitando il dichiarante ad un'audizione formale, innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia.

Del resto, appare altamente probabile che gli alti ufficiali del ROS avessero informato di avere preso tale iniziativa anche il giudice Borsellino – che con Mori e De Donno aveva all'epoca un rapporto di assoluta ed esclusiva fiducia [...].

Se, dunque, si trattava di iniziativa già discussa dagli alti ufficiali del ROS col giudice o, comunque, prossima all'asseverazione del Borsellino che già ne aveva preso atto senza stupirsene, a fine giugno 1992, parlando con la Ferraro, l'ipotesi che l'operato di Mori e De Donno celasse l'istigazione di Mannino per avere salva la vita, diventa, in tale ricostruito contesto, una remota illazione, priva di qualsiasi giustificazione logica.

Giova, da ultimo, sottolineare che l'avvio di tale iniziativa è stato comunicato – e non occultato, come teorizzato dalla pubblica accusa – in tempo reale dal De Donno e dal Mori al loro diretto superiore gerarchico, il Comandante del ROS, Subranni, a tutte le personalità istituzionali sopra esaminate ed anche all'autorità giudiziaria, tramite il contatto della Ferraro col giudice Borsellino; che all'esito del percorso avviato, dopo l'arresto del Ciancimino, anche il nuovo Procuratore della Repubblica di Palermo, Dott. Giancarlo Caselli, fu accompagnato dagli stessi Mori e De Donno – che avevano proseguito, ottenendone l'autorizzazione della Direzione Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, i colloqui info investigativi col Ciancimino anche quando costui era entrato in carcere, a decorrere dal 20 gennaio 1993 – nel corso

dei successivi interrogatori del Ciancimino in quel tentativo, poi abortito, di una collaborazione formale del predetto, durato, tuttavia, oltre un anno [...].

I PM appellanti [...] per dare corpo alla loro tesi dello svolgimento, da parte di Mori e di De Donno, di un'attività politica occulta" [...] hanno insistito sull'omessa verbalizzazione dell'attività posta in essere dagli alti ufficiali del ROS, fino all'arresto di Ciancimino. A ben vedere, rileva la Corte, la mancata verbalizzazione di quell'attività embrionale avente ad oggetto un dialogo appena avviato con una fonte confidenziale passibile di eventuale infiltrazione, era, in realtà assolutamente giustificata e consona alla tipologia di attività svolta [...].

Non può, a tale ultimo riguardo, non farsi riferimento alle già esaminate modalità operative del Colonnello Riccio (ovviamente depurate delle gravi illecità da costui commesse a Genova in operazioni di criminalità organizzata antidroga, per cui il suddetto ha riportato una grave condanna ormai definitiva), che non risulta avere mai verbalizzato alcuna delle dichiarazioni versategli, viepiù nel corso di diversi anni (e non di pochi mesi, come dal Ciancimino), dal confidente Ilardo [...].

Dunque, anche il profilo, riscontrato, dell'immediata informazione ad opera degli ufficiali del ROS dei diversi soggetti istituzionali summenzionati dell'attività info-investigativa intrapresa, si pone in una logica inconciliabile con la diversa matrice (Mannino) ipotizzata dal PM di tale iniziativa, giacché, in quest'ultimo caso, se i militari avessero avuto quale garante istituzionale un ministro del Governo italiano in carica, non avrebbero certo avuto bisogno di alcuna ulteriore 'copertura' [...].

Anche dalle fonti che provengono dal versante mafioso, ed a parte le valutazioni d'inattendibilità in parte qua del Brusca, del Giuffrè, del Lipari, non è stato fatto da alcuno il nome del Mannino (indicato peraltro dal Lipari, come inavvicinabile per 'cosa nostra') quale promotore e/o veicolatore del patto ipotizzato dall'accusa. [...].

Ne consegue, anche alla stregua dell'approfondita rinnovazione dell'istruzione dibattimentale esperita dinanzi a questa Corte, non solo che non è possibile ribaltare con valutazione rafforzata, al di là, cioè, di ogni ragionevole dubbio, la sentenza di primo grado trasformandola in condanna ma anzi, che è stata in questa sede ulteriormente acclarata l'assoluta estraneità dell'imputato a tutte le condotte materiali contestategli in rubrica e tanto a prescindere da una valutazione più complessiva - sia dal punto di vista della ricostruzione storica, sia di quella giuridica - della cd. 'trattativa Stato - mafia', valutazione che si è appalesata del tutto superflua rispetto alle concrete e troncanti risultanze relative alla specifica posizione del Mannino e che, dunque, è insuscettibile di approfondimento in questa sede».

La Corte di appello di Palermo non solo non intravede alcuna ragione per riformare nel senso voluto dall'accusa pubblica la sentenza di primo grado ma addirittura si muove in senso opposto, attestando, nei termini visti, la totale inesistenza di elementi di conferma della contestazione come formulata dai PM palermitani.

Il giudice di secondo grado conferma dunque l'assoluzione di Calogero Mannino e mantiene la medesima formula assolutoria per non avere commesso il fatto.

Una scelta obbligata non avendo l'imputato impugnato la prima sentenza allo scopo di chiedere una formula più vantaggiosa ed essendo stata devoluto alla Corte palermitana un segmento soltanto della complessiva prospettiva accusatoria.

E tuttavia, la nettezza delle conclusioni, l'esclusione del ruolo di Mannino di mandante politico della trattativa, l'esclusione della trattativa stessa, sono tutti elementi che portano inequivocabilmente all'insussistenza del reato.

Si consideri ancora che la decisione qui commentata è stata presa quando era già noto da tempo l'opposto esito del giudizio di primo grado nel giudizio ordinario di cui si parlerà diffusamente nel prossimo paragrafo.

I giudici di appello non si fanno fatti dunque "suggestionare" né dalla sentenza della Corte di assise né dal tam-tam mediatico che ad essa è seguito.

È corretto così, era loro compito decidere in completa autonomia e lo hanno fatto.

Resta solo da dire che la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha fatto ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado.

Il giudizio, quindi, non è ancora concluso e nuove parole e valutazioni si aggiungeranno alle altre.

3.4.3. Il giudizio ordinario (la sentenza della Corte di assise di Palermo).

Il 20 aprile 2018, a quasi cinque anni di distanza dalla prima udienza tenutasi il 27 maggio 2013 e dopo 228 udienze, 1.250 ore di dibattimento, la deposizione di 190 testimoni³³, l'acquisizione di innumerevoli documenti cartacei e digitali, e cinque giorni di camera di consiglio, la Corte di assise di Palermo ha letto il dispositivo della sentenza nei confronti di Leoluca Bagarella + 9³⁴.

È questa la prima decisione sulla trattativa Stato – mafia emessa a seguito di un giudizio dibattimentale e di una cognizione acquisita nella pienezza del contraddittorio tra le parti.

La motivazione, depositata il 9 luglio 2018, ha dimensioni straordinarie: 5.237 pagine, divise in nove parti a loro volta divise in 71 capitoli e una miriade di paragrafi.

La Corte ha accolto le proposizioni essenziali dell'accusa.

Ha riconosciuto l'esistenza del reato di minaccia al Governo e ne ha riconosciuto responsabili in ogni sua parte Leoluca Bagarella (condannato a ventotto anni di reclusione) e Antonino Cinà (dodici anni di reclusione).

³³Tra costoro è compreso l'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano, sentito nella sua sede del Quirinale. Si ricorda peraltro che proprio il Presidente Napolitano sollevò conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo in riferimento all'intercettazione di sue conversazioni telefoniche con il senatore Nicola Mancino. Il conflitto fu risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2013 che, accogliendo le ragioni presidenziali, dichiarò che non spettava alla Procura palermitana né valutare la rilevanza delle conversazioni intercettate né omettere di chiederne l'immediata distruzione al giudice competente senza contraddittorio tra le parti e con modalità tali da assicurare la segretezza del loro contenuto.

³⁴La sentenza è reperibile a questo link.

Ha ugualmente affermato la responsabilità di Giuseppe De Donno (otto anni di reclusione), Mario Mori e Antonio Subranni (entrambi dodici anni di reclusione) per il medesimo reato ma circoscrivendola alle condotte contestate fino al 1993, escludendo l'aggravante della connessione teleologica e assolvendoli per le condotte successive per non avere commesso il fatto.

Ha dichiarato responsabile anche Marcello Dell'Utri (dodici anni di reclusione) ma solo delle condotte compiute nei confronti del Governo guidato da Silvio Berlusconi, assolvendolo per le condotte precedenti per non avere commesso il fatto.

Ha condannato Massimo Ciancimino (otto anni di reclusione) per il reato di calunnia in danno di Gianni De Gennaro.

Ha assolto Nicola Mancino dal reato di falsa testimonianza per insussistenza del fatto e Massimo Ciancimino dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa con la stessa formula.

Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Riina per morte del reo e di Giovanni Brusca, previa concessione della speciale attenuante della collaborazione, essendosi estinto il reato per prescrizione.

Ha condannato tutti gli imputati riconosciuti responsabili del reato di minaccia al Governo al risarcimento del danno delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Sicilia, Comune di Palermo, Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, Libera associazione contro le mafie.

Ha condannato tutti costoro, tranne Marcello Dell'Utri, al risarcimento del danno dell'Associazione tra familiari delle vittime di via dei Georgofili e Massimo Ciancimino al risarcimento del danno provocato a Gianni De Gennaro.

Premesse queste informazioni di sintesi, ci si limiterà nel prosieguo ad esprimere, senza alcuna pretesa sistematica e di completezza, alcune sensazioni suscitate dalla lettura della motivazione.

Si ritiene che questa sia l'unica "misura" possibile nel confronto con una sentenza monumentale, emessa a conclusione di un giudizio che ha esplorato una rilevantissima quantità di temi e di tracce, sulla quale è già in corso la verifica di secondo grado che, verosimilmente, richiederà tempi tutt'altro che brevi.

Entro questi precisi confini, pare di doversi necessariamente prendere le mosse proprio dal dato dimensionale più volte sottolineato.

Ogni aspetto del primo giudizio dibattimentale sulla trattativa assume dimensioni straordinarie, addirittura eclatanti.

La sensazione di chi scrive è del resto avvertita dallo stesso collegio che l'ha così espressa (pagg. 65 e ss.):

«senza alcuna enfasi, può con assoluta serenità affermarsi che l'istruttoria dibattimentale svolta nel processo di cui la presente sentenza costituisce epilogo ha ricostruito la storia recente dell'organizzazione "cosa nostra" [...].

Il processo ha assegnato a questa Corte un incarico arduo e pressoché titanico, perché i fatti sottesi alla principale fattispecie criminosa contestata, l'art. 338 c.p., hanno spesso reso necessaria la ricostruzione di vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno riguardato la storia repubblicana in un arco temporale ricompreso tra la metà degli anni sessanta e i giorni nostri».

Comincia così la motivazione propriamente detta.

Non si tratta di una sottolineatura fine a se stessa, non è il bisogno di far comprendere quanto sia stato duro l'impegno necessario e quanta dedizione ci sia voluta per completare l'impresa.

Non è questo.

La Corte avverte che il suo lavoro ha raggiunto una profondità e un'estensione non comparabili con qualsiasi altra esperienza giudiziaria precedente o coeva e trova in questo una legittimazione e una credibilità tali da farne un *unicum* nel panorama dei giudizi che hanno esplorato direttamente o indirettamente la trattativa.

Segue non a caso l'esposizione dei fatti esplorati: tentativi di golpe e stragi dei primi anni Settanta, sequestro e uccisione di Aldo Moro, stagione del terrorismo brigatista, gesta della loggia P2, sequestro Cirillo, ai quali si sono aggiunte le stragi di mafia e gli omicidi di uomini delle istituzioni.

Sullo sfondo – avverte la Corte - si materializzano ancora, componendo un unico filo conduttore, gli interventi di strutture massoniche e paramassoniche e di esponenti infedeli dei cosiddetti servizi segreti.

Si accentua in tal modo l'irripetibile ampiezza dell'esplorazione e si introduce una nuova suggestione: la trattativa viene da lontano, da un mondo segreto e parallelo fatto di intrighi e ombre in cui si parlano, agiscono e convergono lo Stato e l'antistato e i loro mediatori in servizio permanente con il risultato di corrodere le fondamenta democratiche del Paese e di rendere possibile quello che dovrebbe essere impossibile e impensabile.

Da questa prima sensazione ne derivano altre che le sono strettamente connesse.

Attengono ad altrettanti pensieri forti che pare di individuare alla radice della decisione.

Nulla è troppo quando è necessario capire fenomeni di questa portata: non vale in casi del genere il banale principio dell'economia dei mezzi processuali per il quale compito del giudice è identificare il limite minimo di ciò che serve per la sua decisione e non oltrepassarlo; vale invece l'opposto principio che quanto più si estende l'accertamento, tanto meglio e con più precisione si arriverà alla verità.

Perde rilievo il tempo la cui importanza e i cui effetti cedono di fronte al valore primario della verità da raggiungere.

Scolorano, nel senso di non potere incidere sull'esercizio delle funzioni del giudice o di meritare di essere stigmatizzate quando invece incidono, **perfino le regole normative o loro interpretazioni che neghino o ostacolino l'accertamento della verità come inteso dalla Corte.**

Più di un passaggio testuale conferma la correttezza di queste sensazioni.

Si pensa anzitutto al **rigetto di tutte le eccezioni che hanno messo in dubbio la competenza della Corte palermitana** (pagg. 68 e ss.).

Il collegio le ha respinte tutte con dovizia di riferimenti normativi e argomentazioni tecniche ma, fedelmente all'impegno preso, non si farà alcun commento al riguardo.

Ciò che conta è il resto.

Contano le espressioni di compiacimento e sollievo (riferite alla decisione n. 53590/2017 delle Sezioni unite penali che ha ritenuto non necessaria, ai fini della connessione teleologica regolata dall'art. 12, comma 1, lettera c), c.p.p., l'identità tra gli autori del reato mezzo e quelli dei reati fine).

Contano le espressioni di preoccupazione legate a possibili mutamenti giurisprudenziali futuri che potrebbero mandare in fumo il lavoro pluriennale della Corte.

Il che è come dire: **è un bene quello che conferma la competenza in capo alla Corte palermitana, è un male assoluto quello che la nega o la mette in dubbio.**

Un'altra conferma viene dalle considerazioni spese in motivazione allorché, riconosciuta la **colpevolezza di Massimo Ciancimino per il delitto di calunnia in danno di Gianni De Gennaro**, l'estensore rileva (pag. 837) che **il termine di prescrizione per il reato in questione è decorso pochi giorni dopo la data della lettura del dispositivo** e lamenta l'assoluta irrazionalità del nostro sistema processuale che permette la prosecuzione della decorrenza del termine medesimo anche quando la pretesa punitiva statutale sia stata esercitata.

È scontata la legittimità di ogni opinione sulla prescrizione, sul modo in cui opera e sugli effetti che produce.

Colpisce tuttavia che a quella legittima opinione non sia seguito neanche un rigo sul tempo decorso dai fatti, sulla prevedibilità di un serio rischio prescrizionale a fronte di un accertamento giudiziale che fin dall'inizio si preannunciava lungo e complesso, sull'opportunità che proprio per questo si prendesse in considerazione una trattazione separata.

Nell'opinione della Corte la prescrizione del reato contestato a Ciancimino è frutto esclusivo delle sciagurate regole normative senza che affiori alcuna possibile concausa interna all'organizzazione giudiziaria complessiva.

Resta ancora qualcosa da mettere in luce e lo si farà immediatamente per poi avviarsi alla conclusione.

Un'occasione di riflessione è data dal capitolo 2 della parte terza (pagg. 867-1.027), intitolato "Gli antefatti".

È la parte che riguarda la **genesi e le cause del periodo stragista**.

La Corte ne colloca l'inizio sul finire del 1991, quando ancora il maxiprocesso non era arrivato al suo epilogo ma si era comunque compreso che sarebbe stato impossibile condizionarlo.

Le stragi – è questo il convincimento del collegio – furono la reazione rabbiosa di Cosa nostra e dell'ala corleonese che la dominava in quel periodo quando dovettero prendere atto che la compiacenza e la sottovalutazione su cui tante volte avevano fatto affidamento in passato erano finite e che gli uomini sui quali si pensava di poter contare come comode entrate nelle istituzioni non erano così disponibili come si era creduto.

Di questo titolo interessano particolarmente le conclusioni raggiunte dal collegio giudicante (pag. 987) sul «ruolo dell'On. Mannino quale soggetto sollecitatore della c.d. trattativa Stato-mafia».

Nella motivazione si dà come fatto scontato che il politico abbia rivestito quel ruolo e lo si attribuisce alla sua consapevolezza di essere un bersaglio designato di Cosa nostra per non essere riuscito a darle ciò che voleva sopra ogni cosa, "il buon esito" del maxiprocesso.

Il passo successivo è che il politico si rivolse al generale Subranni, che conosceva da tempo, non per chiedergli misure di protezione fisica ma per «operare affinché il corso degli eventi per lui sfavorevole potesse essere in qualche modo mutato», cioè, in termini più chiari, per aprire un canale di dialogo ed eventualmente di trattativa con Cosa nostra.

Uno degli elementi cui la Corte ha attribuito maggiore rilievo in questa direzione è stato la deposizione del giornalista Antonio Padellaro (pagg. 959 e ss.), all'epoca dei fatti notista politico per il settimanale L'Espresso allora diretto da Claudio Rinaldi.

Secondo la descrizione dell'episodio fatta in motivazione, l'8 luglio 1992 Padellaro si incontrò con Mannino nell'ufficio romano di questi. Si era concordata un'intervista formale ma il politico cambiò idea e, pur acconsentendo a parlare col giornalista, pretese che le sue dichiarazioni non venissero pubblicate in forma a lui attribuibile.

Il succo del suo racconto fu che sapeva di essere nel mirino di Cosa nostra. Gli constava che essa aveva proposto a esponenti delle istituzioni uno schema di accordo per il maxiprocesso così congegnato: una sorta di salvacondotto per gli uomini dell'ala corleonese che avrebbero dovuto essere messi in libertà e via libera alle condanne per tutti gli altri.

La proposta non fu presa in considerazione ed anzi le politiche antimafia furono perseguite con maggiore determinazione.

Non per questo Cosa nostra mise fine ai suoi approcci e un tentativo fu fatto con Mannino, cui venne chiesto di adoperarsi per un alleggerimento della legislazione repressiva ma egli si rifiutò.

Si evitano commenti di merito e **ci si limita ad osservare che la Corte si serve della deposizione di Padellaro per rafforzare l'idea della propensione di Mannino al dialogo sebbene dalle dichiarazioni del giornalista risulti invece che il ministro gli si era presentato come irrimediabilmente contrario ad ogni concessione alla mafia siciliana.**

«Non ho voluto cedere, perciò mi hanno messo sulla lista nera», questa è la frase che Padellaro attribuisce a Mannino e come tale è correttamente riportata alle pag. 969, 978 e 986.

Tuttavia, quando la Corte passa alla rassegna conclusiva (pag. 987), così descrive la condizione dell'imputato: «ben consapevole della vendetta che "cosa nostra" intendeva attuare anche nei suoi confronti per non essere egli riuscito a garantire l'esito del maxi processo auspicato dai mafiosi (v. anche confidenze al giornalista Padellaro trasfuse nell'appunto redazionale di cui si è ampiamente detto)».

È vero che la motivazione sul punto fa riferimento alla convergenza di un complesso di fonti di prova ma si dovrebbe comunque convenire che la formulazione del periodo fa intendere che Padellaro sia stato testimone di una sorta di confessione stragiudiziale di Mannino ma così non è.

È comprensibile che l'esigenza di sintesi e di rappresentazione unitaria dei fatti possa portare con sé il rischio di passaggi non completamente sorvegliati ma resta comunque accreditata, limitatamente a questo specifico dettaglio, un'apparenza difforme dalla realtà.

A pagina 1.205 inizia la trattazione del capitolo 4 della terza parte, intitolata **"L'accelerazione dell'esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino"**.

È uno dei temi più drammatici e inquietanti di tutto il giudizio.

La Corte, sulla base degli elementi conoscitivi esposti nel capitolo, assume come ineludibile deduzione logica che la decisione di assassinare il magistrato, pur presa da Riina, subì un'improvvisa accelerazione, sebbene la sua pianificazione non fosse ancora completa e sebbene non potesse sfuggire al boss che la nuova strage avrebbe reso inevitabile una forte reazione statale, riducendo al silenzio anche coloro che in buona fede avevano considerato il nuovo regime *ex art. 41-bis* (introdotto dal d.l. 306/1992 dopo la strage di Capaci) in contrasto con le garanzie proprie dell'ordinamento costituzionale.

In parallelo, il collegio ritiene ugualmente provato che lo stesso Riina congelò il progetto, allora prossimo al suo epilogo, di uccidere Calogero Mannino.

La spiegazione dell'accelerazione è questa:

«non v'è dubbio che quell'invito al dialogo pervenuto dai Carabinieri attraverso Ciancimino costituisca un elemento di sicura novità che può certamente avere determinato l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio del Dott. Borsellino con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quella manifestazione di incontenibile ed efferata violenza concretizzatasi nella strage di via D'Amelio, maggiori vantaggi di quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo».

L'Assise di Palermo è dunque convinta che, per una sorta di eterogenesi dei fini, l'attivismo degli ufficiali volto a fermare le stragi riuscì sì a salvare la vita di Calogero Mannino ma provocò l'eccidio di via D'Amelio.

Si comprendono bene, e certo le ha comprese bene la Corte, le implicazioni logiche e tecniche di questa convinzione.

Si sta affermando che le condotte degli ufficiali del ROS si inserirono in un progetto omicidiario già autonomamente deliberato da Salvatore Riina e ne provocarono il rafforzamento e l'immediata attuazione e lo si sta dicendo in assenza di un'accusa formale mossa agli interessati in uno qualunque dei procedimenti che hanno avuto direttamente ad oggetto la strage di via D'Amelio o che hanno esplorato o lambito la tesi della trattativa.

Ne deriva – va ammesso senza reticenze – una sensazione di disagio. Non perché si tratta di ipotesi che fanno venire i brividi, per usare la frase dei giudici fiorentini, non perché si debba rifuggire dalle verità scomode o se ne debbano temere le conseguenze di disillusione e sfiducia nell'opinione pubblica. Non per questo.

È semplicemente perché si vorrebbe che una verità grave come questa (se di verità si tratta) sia proclamata non come una mera proposizione ausiliaria di un giudizio che riguarda una presunta trattativa illecita ma come risultato di una procedura che assicuri garanzie e contraddittorio.

Si chiude con un'ultima breve notazione collegata, come di consueto, ad uno specifico passaggio motivazionale.

Nelle pagine 1963 e ss. si delinea il capitolo 13, intitolato **“L'anomalia investigativa della mancata perquisizione del “covo di Riina”**.

La Corte prende atto dell'assoluzione definitiva di Mori dall'accusa di favoreggiamento per questo episodio.

Ritiene tuttavia di comprendere ugualmente l'omissione «nel contesto delle condotte del Mori dirette a preservare da possibili interferenze la propria interlocuzione con i vertici dell'associazione mafiosa già intrapresa nei mesi precedenti».

Questa conclusione pare inficiata da due incongruenze.

La prima: la Corte dichiara formale ossequio al giudicato ma attribuisce alla condotta di Mori una caratterizzazione psicologica esclusa dal giudice naturale del fatto il quale – è utile ricordarlo – affermò testualmente che:

«gli elementi che sono stati acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica possibilità di collegare quei contatti intrapresi dal col. Mori con l'arresto del Riina».

La seconda: il passaggio motivazionale pertinente menziona sì la sentenza del Tribunale di Palermo ma si confronta poi con la decisione della Corte di appello nel diverso procedimento a carico di Mori e Obinu e ne valorizza talune perplessità (che comunque non impedirono l'esito assolutorio anche in quel giudizio) sulle reali motivazioni che animarono il comportamento dell'ufficiale.

Diventa ancora più marcata la sensazione di disagio descritta in precedenza.

L'impressione è che il giudice della trattativa si sia attribuito la prerogativa di reinterpretare ogni dato sottoposto alla sua attenzione, foss'anche, come in questo caso, una sentenza munita del crisma della definitività.

Si ritorna così alle considerazioni fatte in apertura di paragrafo.

La decisione della Corte di assise di Palermo è presentata dai suoi artefici come un punto di non ritorno, un'esperienza da cui non si potrà più prescindere e che, proprio perché tale, può pretendere di rappresentare l'unica plausibile verità sulle vicende che ne sono state l'oggetto.

A chi scrive pare che l'evidente bisogno di una fiducia totalizzante nella corrispondenza tra la funzione esercitata nel caso specifico, il modo in cui la si è esercitata e il prodotto che ne è derivato, se è comprensibile per il lungo coinvolgimento dei protagonisti in vicende che sollecitano corde profonde in ogni essere umano e per l'ansia encomiabile di fare giustizia, non lo è più su un piano generale, comportando il rischio di dimenticare il dubbio e con esso il limite, il confronto, l'apertura.

4. Le conclusioni.

Si è provato a raccontare la storia della considerazione giudiziaria della trattativa.

Giunti al termine, e allo stato degli eventi, si dovrebbe tuttavia parlare delle trattative.

Non solo perché è stata la stessa accusa pubblica a distinguere in più fasi l'interlocuzione tra uomini dello Stato e uomini dell'antistato ma soprattutto a causa delle differenze ricostruttive, talvolta dissimili solo per accenni e sfumature, altre volte invece confliggenti in modo insanabile, che, come si è visto, hanno caratterizzato gli esiti giudiziari sintetizzati nello scritto.

Non sorprende che questo sia accaduto.

La trattativa, la sua esistenza, la sua sostanza, i fini di chi l'avrebbe condotta e di chi l'avrebbe voluta e ordinata, sono stati fin dalla genesi e sono ancora adesso altamente divisivi.

Come avvenne più di quarant'anni fa dopo il rapimento di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse (allorché, con l'accompagnamento di aspre polemiche, il fronte della fermezza prevalse su quello della trattativa), è la natura stessa della questione che rende difficili risposte giuste per definizione e provoca fisiologicamente fronti contrapposti, ciascuno identificato da proprie gerarchie valoriali.

La storia della trattativa è quindi una storia di convinzioni ideologiche, etiche e politiche ma anche di sentimenti e umori profondi.

È una storia ancor più complicata perché tanti hanno avuto il compito di narrarla e, mentre questo accadeva, la società italiana cambiava e insieme ad essa cambiava pure, e tanto, la magistratura.

Si affermavano nuove sensibilità, nascevano nuovi linguaggi, si rivendicavano nuove funzioni e nuovi modi di stare nella comunità e di interpretarne i bisogni.

I giudizi sulla trattativa e i loro esiti talvolta così distanti sono figli di questi cambiamenti e non poteva essere diversamente.

Comunque sia, si è ben lontani dalla parola fine e non è affatto detto che quando la si avrà tutti saranno disposti a considerarla definitiva.

Bibliografia.

Si riporta di seguito una piccola ma significativa scelta delle pubblicazioni sulla trattativa. Si noterà che alla forza attrattiva di questa storia non sono sfuggiti molti dei suoi protagonisti.

Hanno voluto infatti far conoscere il loro punto di vista non solo studiosi come **Giovanni Fiandaca** e giornalisti come **Marco Travaglio**, **Marco Lillo** e **Pino Corrias**, ma anche storici collaboratori di giustizia (**Tommaso Buscetta**), imputati (**Mario Mori** e **Massimo Ciancimino**), esponenti politici (**Vincenzo Scotti**, il ministro dell'Interno che, secondo l'accusa, fu rimosso dal suo incarico per l'inflessibile rigore dei suoi orientamenti antimafia), magistrati come **Luca Tescaroli** (PM contitolare delle indagini sulla strage di Capaci), **Sebastiano Ardita** (attuale componente del PM, in passato responsabile dell'ufficio detenuti del DAP), **Roberto Scarpinato** (attuale Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, in passato componente del pool antimafia della Procura di Palermo), **Antonio Ingroia** (avvocato, in passato Procuratore aggiunto di Palermo e tra i principali fautori della tesi della trattativa), **Nino Di Matteo** (attuale componente del CSM, già componente del pool dei PM che condussero l'inchiesta sulla trattativa), **Piergiorgio Morosini** (estensore del decreto che dispone il giudizio che ha dato luogo alla fase dibattimentale del processo sulla trattativa).

- S. Ardita, *Ricatto allo Stato*, Sperling & Kupfer, 2011
- N. Biondo, S. Ranucci, *Il patto. La trattativa tra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato*, Chiarelettere, 2014
- T. Buscetta (intervistato da S. Lodato), *La mafia ha vinto*, Mondadori, 1999
- M. Ciancimino, F. La Licata, *Don Vito. Le relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone d'eccezione*, Feltrinelli, 2010
- P. Corrias, *Fermate il capitano Ultimo!*, Chiarelettere, 2019
- N. Di Matteo, S. Lodato, *Il patto sporco. Il processo Stato – mafia nel racconto di un protagonista*, Chiarelettere, 2018
- G. Fasanella, *Una lunga trattativa*, Chiarelettere, 2013
- G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, in *Criminalia*, 2012, pp. 67 ss.
- G. Fiandaca, S. Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Editori Laterza, 2014
- A. Ingroia (intervistato da G. Lo Bianco e S. Rizza), *Io so*, Chiarelettere, 2012
- M. Lillo, M. Travaglio, *Padrini fondatori. La sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò col sangue la Seconda Repubblica*, Paperfirst, 2018
- M. Mori, G. Fasanella, *Ad alto rischio. La vita e le operazioni dell'uomo che ha arrestato Totò Riina*, Mondadori, 2011
- R. Scarpinato (intervistato da S. Lodato), *Il ritorno del principe*, Chiarelettere, 2008
- V. Scotti, *Pax mafiosa o guerra? A vent'anni dalle stragi di Palermo*, Eurilink, 2012
- P. Morosini, *Attentato alla giustizia. Magistrati, mafie e impunità*, Rubbettino, 2011
- L. Tescaroli, *Se le bombe pagano. Breve storia della trattativa Stato-mafia*, in *Micromega*, n. 8, 2012, pp. 52 ss.
- M. Travaglio, *È Stato la mafia*, Chiarelettere, 2014

ALLEGATO

Cassazione penale sez. VI, 08/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep. 30/08/2017), n. 39562

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
nel procedimento contro:

1. M.M., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
2. O.M., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/05/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI Perla, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv. MUSCO Enzo e MILIO Basilio, che hanno concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 luglio 2013, con la quale erano stati assolti gli imputati M.M. e O.M. dal reato di cui agli [artt. 81,110,378 c.p.](#) e [L. n. 203 del 1991](#), art. 7, perchè il fatto non costituisce reato.

Ai suddetti era stato contestato di aver in concorso tra loro, M., in qualità di Vice Comandante operativo dei (OMISSIS), e O., quale Comandante del Reparto criminalità organizzata dello stesso raggruppamento, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato P.B. ed altri affiliati mafiosi, che ne gestivano la latitanza, a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In particolare, sulla base delle notizie confidenziali rese al Colonnello dei Carabinieri R.M. da I.L., esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, di già sperimentata attendibilità, in ordine alla programmazione di un incontro tra quest'ultimo ed il latitante P., avrebbero omesso: a) di organizzare un adeguato servizio, che ne consentisse l'arresto in occasione dell'incontro effettivamente avvenuto il (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS); b) di fornire qualsiasi informazione in ordine a tale incontro alla Procura della Repubblica di Palermo, che coordinava le indagini per la cattura del

latitante; c) di attivare qualsiasi tipo di attività di indagine per verificare la permanenza del latitante nel territorio oggetto del suddetto incontro; d) di controllare i soggetti indicati da I. come gli affiliati che stavano gestendo la latitanza del P. (N.G. e L.B.N.); e) di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo per un lasso particolarmente lungo (sino al 30 luglio 1996 e in ogni caso successivamente alla uccisione dello stesso I. avvenuta il (OMISSIS) a seguito di un agguato) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di (OMISSIS) e ai fiancheggiatori e ai luoghi della latitanza del P.

Secondo la contestazione, la condotta favoreggiatrice era aggravata, oltre che ai sensi dell'[art. 61 c.p.](#), comma 1, n. 9, dalle finalità dell'azione: favorire l'associazione (OMISSIS) ([L. n. 203 del 1991](#), art. 7) e, relativamente al solo M., assicurare l'esecuzione dell'accordo illecito Stato-mafia, oggetto di un separato procedimento penale pendente ([art. 61 c.p.](#), comma 1, n. 2).

Entrambi gli imputati hanno rinunciato alla prescrizione.

2. Le indagini a carico degli imputati avevano preso l'avvio a seguito delle dichiarazioni rese nel 2001 dal Tenente Colonnello dei Carabinieri R.M., in servizio dal (OMISSIS) presso la D.I.A. di (OMISSIS) e poi aggregato ai (OMISSIS) sotto il comando del M..

Il R. era stato referente esclusivo dal settembre 1993 del confidente I.L., esponente mafioso di spicco del nisseno ed imparentato con il boss Ma.Pi.: I. aveva fornito al R. importanti informazioni che avevano consentito di effettuare una serie di operazioni di p.g. tra la fine del 1994 e il maggio del 1995 con l'arresto di rilevanti esponenti mafiosi latitanti, funzionali all'accostamento al P., nonché aveva rivelato, una volta ritornato libero nel territorio della provincia mafiosa nissena, particolari significativi sulla latitanza di P. (aveva mostrato al R. i "pizzini" ricevuti dal boss).

In particolare, R., allorché non era stato ancora perfezionato il suo trasferimento al (OMISSIS), aveva appreso il 29 ottobre 1995 dall' I. di un incontro con P. previsto per 31 ottobre successivo in (OMISSIS), nella provincia di (OMISSIS).

Fu deciso, a seguito di una riunione tra il R. e gli imputati, di non intervenire, anche per non esporre il confidente, predisponendo soltanto un servizio di pedinamento e osservazione, nella prospettiva di far acquisire ulteriori informazioni dall' I. e organizzare una seconda occasione di incontro con il boss, nella quale sarebbero stati i R.O.S. a catturarlo.

Il servizio di pedinamento e osservazione era stato affidato dagli imputati al comandante della Sezione anticrimine di Caltanissetta, Cap. D..

I. aveva immediatamente confermato al R. che l'incontro si era effettivamente svolto e aveva fornito anche i nomi di tali " C." e " G." quali fiancheggiatori presenti, indicando elementi utili per le indagini (la targa della autovettura e le utenze telefoniche di quest'ultimo).

M., in data 11 marzo 1996, nell'ambito di un'ampia delega di indagini riguardanti altri soggetti, aveva incaricato, senza peraltro evidenziarne nè la gravità nè l'urgenza, la Sezione Anticrimine di Palermo di acquisire l'identificazione dei suddetti fiancheggiatori, sulla base delle informazioni fornite dal confidente.

Le indagini furono completate con la trasmissione in data 3 maggio 1996 di una informativa in cui era compiutamente identificato il "G." nella persona di N.G..

Il 2 maggio 1996 si era tenuta a Roma una riunione tra i magistrati di Palermo (il Procuratore Ca. e la dott.ssa Pr.) e di Caltanissetta (il Procuratore T.) con il R. e l' I., in cui fu deciso di avviare la formale collaborazione di quest'ultimo con la rivelazione della sua identità.

In procinto di iniziare con l'autorità giudiziaria un rapporto di collaborazione, il (OMISSIS), I. fu ucciso a Catania da due killer nei pressi della sua abitazione.

Il 30 luglio 1996 O. aveva trasmesso alle Procure della Repubblica di Palermo, Catania e Caltanissetta un rapporto sull'indagine denominata "(OMISSIS)" che, partendo da tale ultimo episodio delittuoso, ripercorreva le vicende relative alle rivelazioni dell' I.

3. La sentenza di primo grado e quella di appello concordemente affermavano che risultava provato che gli imputati erano stati pienamente e tempestivamente informati degli accadimenti del (OMISSIS) a (OMISSIS) e dell'esito di tale incontro (ovvero che effettivamente P. aveva incontrato il confidente) e dei fiancheggiatori presenti, tali "C." e "G." (dei quali erano state fornite informazioni utili per la identificazione), nonché delle coordinate geografiche della masseria in cui esso si era svolto; e che ciononostante entrambi dalla data del (OMISSIS) sino alla delega dell'11 marzo 1996 restarono completamente inerti e non fornirono sino al 30 luglio 1996 alcuna informazione all'autorità giudiziaria in ordine alle acquisizioni fino allora acquisite.

4. Parimenti concordemente le sentenze di merito ritenevano che non fossero sufficienti a fondare la responsabilità degli imputati le dichiarazioni della principale fonte di accusa.

Invero, nella ricostruzione degli accadimenti il R. aveva presentato gli imputati come coloro che avevano deliberatamente ostacolato la cattura di P., sin dal primo episodio del (OMISSIS).

Tuttavia, già in primo grado il Tribunale aveva analizzato con estrema cautela la sua deposizione, evidenziando gli elementi che minavano la credibilità del teste e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Cautela che veniva in appello ad essere ulteriormente fondata dai Giudici territoriali sulla veste assunta nel frattempo dal R., per l'effetto dell'[art. 210 c.p.p.](#), quale imputato di reato collegato.

In particolare erano emerse nelle sue propalazioni diverse defaillance e molte di esse erano state smentite da dati oggettivi.

Tra quelle più eclatanti ricordate dal Giudice di appello: la sua presenza al servizio di pedinamento e osservazione del (OMISSIS), riportata nella relazione di servizio, ma poi smentita dallo stesso teste, che aveva dichiarato di essersi tenuto a distanza perché "non utile" alle investigazioni; le critiche alla strategia attendista degli imputati in occasione dell'incontro con P. erano state sfumate dalla ammissione da parte dello stesso teste che la scelta di costoro veniva a salvaguardare la posizione del confidente; le continue e tempestive informative fatte dal R. all'autorità giudiziaria sugli sviluppi delle confidenze di I. e degli accadimenti del (OMISSIS) erano state ampiamente sconfessate dalla deposizione del Procuratore Pi., che aveva riferito solo di generiche (e comunque fiduciose) comunicazioni da parte di costui circa la possibile cattura del P.; le relazioni scritte trasmesse ai superiori contenute in floppy disk fortuitamente rinvenute dal R. si erano rivelate come costruite ad hoc.

5. In primo grado era stata diffusamente affrontata dal Tribunale la fondatezza della tesi accusatoria quanto al movente della condotta favoreggiatrice degli imputati, identificato dal P.M. nei pregressi, inconfessabili accordi frutto di trattative fra esponenti delle istituzioni e mafiosi. Tesi che non aveva trovato alcun riscontro secondo i primi giudici.

La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal P.M., che, rinunciando espressamente in giudizio alle aggravanti contestate (fatta salva soltanto quella di cui all'[art. 61 c.p.](#), comma 1, n. 9, cfr. verbale dell'udienza del 18 gennaio 2016, trascrizione, pagg. 22 e seguenti), aveva denunciato l'errore metodologico seguito dal primo giudice,

che nell'affrontare preliminarmente il tema della sussistenza delle contestate aggravanti, aveva finito per concludere, una volta escluso il movente della condotta omissiva degli imputati, che la stessa si era risolta in un comportamento colposo: secondo il P.M. appellante, la stessa condotta omissiva appariva invece per sè stessa idonea ad integrare il dolo generico, ovvero la consapevole volontà degli imputati di aiutare il latitante e suoi fiancheggiatori ad eludere le indagini.

Così ridimensionato il tema devoluto con l'appello, la Corte territoriale affrontava la questione della ravvisabilità del dolo a fronte di condotte favoreggiatrici di tipo omissivo commesse dagli imputati.

Secondo i Giudici di appello, il semplicistico assioma sostenuto dal P.M. appellante della sufficienza della sola rappresentazione di recare un aiuto in grado di consentire al favorito di eludere le investigazioni e sottrarsi alla ricerche, senza la necessità di un quid pluris quanto alla finalità perseguita dalla condotta, rischiava di portare a risultati aberranti, trattandosi di reato di pericolo, con l'effetto di ipotizzare una forma di responsabilità oggettiva: ogni omissione idonea a determinare il fallimento di un'operazione di p.g. o di un'indagine finalizzate alla cattura di latitanti finirebbe per integrare il reato di favoreggiamento.

Ad avviso della Corte di appello era invece da doveva accogliere una nozione di dolo in cui nucleo essenziale doveva essere rappresentato dalla "volizione espressa nell'agire o nel non agire per il conseguimento di un risultato penalmente rilevante": in buona sostanza, andava distinta la volontà del fatto omissivo da quella del suo significato finalistico per verificare se il soggetto avesse voluto fornire, con la condotta obiettivamente agevolatrice, quell'aiuto che integra la lesione del bene giuridico protetto.

La Corte di appello riteneva ancora più problematici l'inquadramento del dolo eventuale e la individuazione di una linea di confine di quest'ultimo con la agevolazione colposa. A tal fine, richiamava il recente arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105), secondo il quale era necessaria, per la configurabilità del dolo eventuale, la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi nel caso concreto, aderendo psicologicamente ad essa, soccorrendo all'indagine, da condurre con estrema prudenza, taluni indicatori, tra i quali il movente della condotta. Motente che avrebbe dovuto fornire per tabulas anche la prova certa ed indiscutibile della direzione finalistica della volontà del soggetto e che per la Corte di appello non era invece dato reperire nelle condotte contestate agli imputati.

La scelta attendista in ordine all'incontro del (OMISSIS) era stata invero condivisa dallo stesso R., in funzione della protezione del confidente; la omessa informativa all'A.G. delle rivelazioni di I., per quanto discutibile, ancorchè non doverosa, non era con certezza significativa di una volontà di ritardare le indagini, alla luce della circostanza nota agli imputati che il R. aveva diretti ed informali rapporti con il Procuratore Pi.; la mancata attivazione dopo l'incontro del (OMISSIS) di una qualsiasi attività per verificare la permanenza del P. in zona era da porsi in correlazione con la prospettiva caldeggiata sino al marzo 1996 dallo stesso R. di un secondo incontro da organizzare tra I. e P. (tanto che era stato proprio il R. a prendere le distanze dal servizio di appostamento, omettendo di parteciparvi e definendo "non utile" la sua presenza sul posto); la omessa attivazione di indagini sui già noti fiancheggiatori di P., N.G. e L.B.N. trovava giustificazione nella circostanza che i nominativi di tale "C." e "G." era stati forniti dal R. in modo più circostanziato solo nel marzo 1996, senza darvi peraltro alcun risalto, così dimostrando che neppure R. avesse riposto in essi una particolare importanza, sempre nella prospettiva di attendere un secondo incontro per la cattura del latitante; la circostanza che l'identificazione dei suddetti fosse stata condotta in modo lento e burocratico non era comunque univocamente indicativa della volontà di favorire il

latitante, ben potendo essere il frutto di una sottovalutazione dell'importanza dello spunto investigativo, considerata la centralità nella strategia condivisa anche dal R. di focalizzare l'attività investigativa sul nuovo incontro tra I. e P. (che poteva essere compromessa anche dall'attività di operazioni di intercettazione), come anche la circostanza del mancato inserimento delle generalità del N. nel rapporto finale all'A.G., posto che erano stati riportati gli elementi che avevano consentito di identificarlo (non risultando che l'A.G. avesse dato a tali dati importanza con un seguito investigativo); neppure era significativo il ritardo con cui era stato presentato all'A.G. il rapporto finale dopo la morte di I., in considerazione da un lato dell'esistenza di canali diretti informativi attivati dallo stesso R. con l'autorità giudiziaria e dall'altro delle modalità con cui era stato redatto il suddetto rapporto (era stato il R. materialmente a stenderlo e comunque si trattava di un atto di indubbia complessità). D'altronde, rilevava la stessa Corte territoriale, era stato lo stesso P.G. ad ipotizzare "un ventaglio" di plausibili moventi, privi di prova rigorosa e costituenti mere ipotesi alternative tra loro.

La Corte di appello evidenziava altresì che non erano rinvenibili nel caso in esame neppure gli altri indicatori del dolo eventuale individuati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa (posto che le condotte di cui ai primi tre capi si presentavano non marcatamente distanti da quelle doverose e comunque influenzate dalla condivisa scelta attendista, dalla presa di distanza dall'attività del R., nel quale avevano riposto scarsa fiducia, e dalla natura confidenziale della fonte informativa; e le restanti, pur stigmatizzabili per la stranezza di una presa di distanza dal contesto investigativo generale e per la burocraticità degli accertamenti, non potevano assumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, quale prova dell'elemento soggettivo); la personalità e le pregresse esperienze degli agenti (non potendosi escludere con certezza che le loro condotte, pur poste in essere da soggetti esperti e quindi in grado di prevedere le conseguenze del loro agire, fossero attribuibili a trascuratezza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo, come d'altronde sostenuto dallo stesso P.M., che aveva elencato un ventaglio di ipotesi tutte egualmente plausibili in ordine alla motivazione del loro agire); la durata e la ripetitività delle condotte (posto che si erano protratte per pochi mesi e ed erano riconducibili al contesto unitario rappresentato dalla presa di distanza dalla gestione del R. del confidente); i comportamenti successivi al fatto (le informazioni investigative, se pur con lentezza, erano stati portati a conoscenza dell'A.G.); la probabilità di verificazione dell'evento (avendo lo stesso R. condiviso la scelta attendista in funzione di un secondo incontro e non avendo i magistrati nel corso della riunione tenutasi a Roma sollevato alcun rilievo sulle tecniche investigative sino ad allora seguite dai R.O.S., tanto da aderire alla scelta patrocinata dagli imputati).

In definitiva, secondo la Corte territoriale, non era in particolare rinvenibile il "collante" idoneo a ricondurre ad unità tutti i singoli spezzoni di per sè equivoci emersi nel processo nella direzione voluta dalla Pubblica Accusa: una volta venuto meno il movente della cosiddetta "trattativa", restavano una serie indistinta e variopinta di mere ipotesi che avrebbero potuto spingere gli imputati a porre in essere le condotte contestate.

6. L'Ufficio ricorrente denuncia i seguenti motivi di annullamento, enunciati nei limiti di cui all'[art. 173 disp. att. c.p.p.](#)

6.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'[art. 192 c.p.p.](#) e [art. 378 c.p.](#); vizio della motivazione, per contraddittorietà ed illogicità.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, avrebbe erroneamente parcellizzato l'analisi dei

singoli segmenti della condotta contestata, senza valutare la sequenza complessiva degli stessi, connotati da comportamenti gravi, reiterati e prolungati.

La segmentazione di ogni singolo comportamento avrebbe reso così possibile una spiegazione alternativa lecita, riconducibile al più a colpa, mentre la Corte di appello avrebbero dovuto verificare se le complessive condotte fossero tra loro collegate da un comune filo logico e cronologico, se avessero un plausibile significato complessivo diverso da quello ipotizzato in relazione ai singoli episodi, se avessero prodotto risultati identici, se fossero riconducibili ad un unico contesto storico-fattuale, così da inferirne la sussistenza di un'unica e comune risoluzione volitiva consistita nella piena coscienza e volontà di evitare la cattura del latitante.

Nè l'indagine sul dolo poteva arrestarsi alla sola ricerca di un movente, anche se valutato come principale indicatore.

Significativo della erronea applicazione della normativa in tema di valutazione delle prove era per il ricorrente l'apparente motivazione sulla decisiva questione del carattere sequenziale delle condotte, affrontata con poche battute ed in modo illogico, non essendo comprensibile il motivo dell'irrelevanza dimostrativa di una condotta di favoreggiamento durata pochi mesi.

Il ricorrente ritiene che i pochi riferimenti ad una valutazione complessiva siano comunque privi di effettivo contenuto motivazionale.

Sotto altro verso, si contesta il fondamento logico della spiegazione offerta dalla Corte di appello circa la riconducibilità dei comportamenti degli imputati un atteggiamento di presa di distacco dal R., posto che le informazioni fornite da I. apparivano di rilievo investigativo, vista la cattura di diversi pericolosi latitanti grazie alle sue confidenze e gli elementi di conferma acquisiti sin da subito con il servizio di osservazione; che P. era all'epoca il "numero uno" nella lista dei ricercati; che gli imputati era dotati di elevatissima competenza professionale. Tutti elementi questi, ad avviso del ricorrenti, in ogni caso incompatibili con condotte colpose.

6.2. Travisamento della prova e vizio di motivazione, con riferimento all'[art. 378 c.p.](#)

La motivazione risulterebbe viziata in ordine ad un documento decisivo per la prova del dolo, ovvero il rapporto del R.O.S. del 3 maggio 1996, nel quale veniva identificato dopo cinque mesi N.G., uno dei due fiancheggiatori di P., presente alla riunione del (OMISSIS) tra I. e il latitante in (OMISSIS) e che aveva accompagnato il confidente a bordo di un'autovettura fotografata dai carabinieri.

Secondo il ricorrente andava valutata ai fini del dolo sia la tardività della delega del 12 marzo 1996, atteso che I. aveva fornito da subito il numero della targa e il nome di battesimo del predetto, sia la circostanza che nel rapporto del 3 maggio 1996 erano anche indicate le utenze fisse e mobili del fiancheggiatore e le abitazioni allo stesso riferibili, sia infine l'omessa indicazione nella redazione del rapporto "(OMISSIS)" del luglio successivo, sottoscritto da O., delle generalità del " G.", depistando in tal modo la Procura di Palermo, in quanto si rendeva impossibile l'attivazione di indagini e di intercettazioni su tale soggetto per la cattura del P..

A fronte di un dato documentale inoppugnabile, univocamente indicativo della volontà dolosa degli imputati di tenere all'oscuro i magistrati inquirenti dell'avvenuta identificazione del N., arrivando al punto di occultare elementi di un rapporto ai loro atti, la Corte di appello aveva eluso l'obbligo motivazionale, limitandosi apoditticamente ad affermare che tale omissione non rappresenterebbe "un sicuro indice di una consapevole volontà degli imputati di occultare gli stessi all'autorità giudiziaria".

Secondo il ricorrente, parimente viziata risulterebbe l'altra affermazione dei Giudici di appello, in ordine alla efficacia depistante dell'omissione, posto che

l'attivazione ex novo di indagini per pervenire all'identificazione del " G." sulla base di dati inseriti comunque nel rapporto finale del luglio 1996 aveva comunque determinato una dilazione temporale patologica delle indagini.

L'unica spiegazione possibile di una siffatta omissione, tenuto conto delle precedenti e successive condotte omissive, era da rinvenirsi nel carattere doloso della stessa ovvero di aver voluto ritardare ulteriormente le indagini, tenuto conto che la nota del 3 maggio 1996 era diretta ad O. ed era di risposta ad una delega sottoscritta da M. e che il rapporto finale era stato firmato da O.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il ricorrente, pur denunciando formalmente l'errore interpretativo nella valutazione "frazionata" delle condotte ascritte agli imputati, ha in definitiva dedotto vizi della motivazione quanto alla loro compiuta valutazione complessiva (pag. 13 del ricorso): la motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato risulterebbe al riguardo carente ed illogica, in quanto non consentirebbe "una plausibile e convincente ricostruzione delle vicende esaminate" (pag. 15 del ricorso).

Così delimitato il motivo di impugnazione, ne va preliminarmente stabilita la ammissibilità alla luce dei principi che regolano l'ipotesi di riforma della sentenza assolutoria.

Di recente, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione) hanno ricordato il consolidato indirizzo esegetico, formatosi sin dalle pronunce Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093 e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, in ordine al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado.

Se era già considerato ius receptum il principio secondo cui la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, la giurisprudenza, per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", inserito nell'[art. 533 c.p.p.](#), comma 1 ad opera della [L. 20 febbraio 2006, n. 46](#) (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio, cfr. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), ha inoltre più volte puntualizzato che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", posto che "la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, in motivazione).

In definitiva, il giudice dell'appello non deve limitarsi (sia pure con motivazione per sè immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'[art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. e)) ad una ricostruzione alternativa, ma deve spiegare perchè, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è "l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio", in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio, minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.

Se queste sono dunque le condizioni che consentono in appello il c.d. overturning di una sentenza assolutoria, di esse non può non tenersi conto quando si tratti di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione di una siffatta sentenza.

Risulterebbe infatti incoerente un sistema che imponga al giudice di appello l'obbligo di motivazione "rafforzata", nei termini ora precisati, senza specularmente far gravare un analogo onere anche sulla parte impugnante.

Ed invero, se la specificità del motivo va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione e implica che le argomentazioni debbano indirizzare l'autonoma verifica del giudice, contrapponendosi alle ragioni poste a fondamento della decisione, deve concludersi che l'obbligo di motivazione c.d. rafforzata, che deve sorreggere l'integrale riforma, deve trovare proprio nel motivo di impugnazione la prima base di riferimento, dovendo lo stesso risultare idoneo a suffragare l'auspicato ribaltamento della decisione (tra le tante, Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V, Rv. 267011).

Ne discende quindi che l'impugnazione deve contenere, nelle linee essenziali, le ragioni che confutano e sovvertono sul piano strutturale e logico le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.

Questi principi valgono non solo per l'ammissibilità dell'appello, ma devono trovare applicazione, ancorchè nei limiti dettati dalla peculiarità del rimedio, anche in relazione al ricorso per cassazione a fronte di una duplice conforme pronuncia assolutoria.

Il ricorrente non può infatti limitarsi a prospettare il vizio motivazionale nella valutazione delle prove (come nella specie, in cui si denuncia l'incoerenza logica della ricostruzione degli accadimenti da parte del giudice di appello), ma deve argomentare in ordine alla configurabilità del diverso apprezzamento come "l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio".

D'altronde, la difficoltà di assolvere in concreto a tale onere illustrativo ha giustificato da ultimo la recente riforma del ricorso per cassazione del P.M. in caso di c.d. "doppia decisione conforme" assolutoria (cfr. [art. 608 c.p.p.](#)), escludendo che possano essere dedotti motivi che afferiscono ai difetti di motivazione, posto che la presenza di due pronunce di merito verrebbe già di per sè a costituire il fondamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta affatto con la regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiamata dal Giudice di appello, limitandosi a proporre soltanto una più "plausibile e convincente" ricostruzione degli accadimenti (facendo leva su aspetti, a suo avviso, sintomatici della risoluzione volitiva degli imputati).

3. In questa medesima prospettiva va esaminato il secondo motivo, anch'esso avente ad oggetto un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Va anche osservato che impropriamente il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova, che si verifica soltanto quando l'errore cosiddetto revocatorio viene a cadere sul "significante" e non sul significato della prova e si traduce nella introduzione nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o

nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex multis, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Nella specie, il ricorrente ha infatti dedotto soltanto la sottovalutazione di una prova documentale (pag. 19 del ricorso) e quindi in definitiva un vizio logico della motivazione.

A tal ultimo riguardo, il ricorrente ritiene che l'aver omesso di riferire all'A.G. la compiuta identità del soggetto che curava la latitanza di P. costituisca univoco indice del carattere doloso della condotta degli imputati, non avendo la suddetta condotta altra giustificazione se non quella di voler ritardare ulteriormente le indagini del "G."

Orbene, la censura non si confronta con le complessive considerazioni avanzate dai Giudici di appello sulla plausibile giustificazione alternativa del comportamento degli imputati: da un lato la ragionevole cautela nel valutare le rivelazioni dell' I., in quanto necessariamente mediate da una fonte per molti versi non del tutto attendibile; dall'altro i costanti rapporti diretti tra il R. e la Procura della Repubblica (rapporti dei quali lo stesso R. non aveva taciuto ai suoi superiori ma il cui contenuto era all'oscuro agli imputati, posto che il capitano D., pur avendo accompagnato il R. agli incontri, ne era stato deliberatamente escluso) e da ultimo il significativo incontro tra lo stesso I. e i magistrati delle Procure interessate alle indagini. Elementi questi che portavano ad escludere con la necessaria certezza, nella ricostruzione dei Giudici di merito, che l'omissione, pur professionalmente discutibile, fosse stata posta in essere dagli stessi imputati con la piena consapevolezza di ritardare la cattura.

In definitiva, anche il secondo motivo si rivela privo della dovuta specificità nei termini esposti al paragrafo che precede.

4. Conclusivamente, sulla base di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017.